CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV**
N. **15**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

DE LUCA

nell'ambito del procedimento penale n. 3277/2002 RGNR - n. 10480/2003 RG GIP - Tribunale di Salerno - Ufficio GIP

TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI SALERNO

Pervenuta il 24 gennaio 2006

N. 3277/2002 R.G. N.R.
N. 10480/2003 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI SALERNO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Al Sig. Presidente della Camera dei Deputati
Roma

Oggetto: richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche di un membro della Camera dei Deputati ai sensi dell'art. 6 Legge 20.6.2003 n. 140.

In data odierna il Giudice per le indagini preliminari dott. Gaetano Sgroia ha disposto l'acquisizione delle conversazioni telefoniche di un membro della Camera dei Deputati intercettate sulle utenze in uso ad alcuni indagati del procedimento indicato in epigrafe, ed ha richiesto l'autorizzazione alla Camera dei Deputati ai fini dell'utilizzazione di tali conversazioni.
Pertanto, come disposto dal Giudice, trasmetto tale provvedimento, unitamente a tutti gli atti relativi alla fissazione e alla celebrazione dell' udienza camerale, e a tutti gli atti trasmessi dal Pubblico Ministero a sostegno della sua richiesta, ivi compresi i verbali di intercettazione e le registrazioni, raccolti in complessivi 27 faldoni, come da indici allegati.

Ossequi
Salerno, 23.1.2006

Il Cancelliere
D.ssa Rosalba Colucci

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 24 Gennaio 2006
Prot: 2006/0002158/GEN/PI

N. 3277/2002 R.G. N.R.
N. 10480/2003 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI SALERNO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ACQUISIZIONE DELLE INTERCETTAZIONI ALLE QUALI HA PRESO PARTE UN MEMBRO DEL PARLAMENTO
E
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
- artt. 6 Legge 140/2003, 268, comma 6, c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Gaetano Sgroia

Letta la richiesta di fissazione dell'udienza camerale per la decisione sull'acquisizione delle conversazioni telefoniche, intercettate nel procedimento indicato in epigrafe, alle quali ha preso parte De Luca Vincenzo, membro del Parlamento, in vista dell'eventuale successiva richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei Deputati, depositata dal Pubblico Ministero in sede in data 17.1.2006, con l'indicazione delle conversazioni da acquisire, nei confronti di:

1. **De Luca Vincenzo**, nato a Ruvo del Monte (PZ) il 08.05.1949, residente in Salerno alla via Lanzalone nr. 78, di fatto domiciliato in via Velia, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Paolo Carbone con studio in Salerno C.so V. Emanuele 126, difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Carbone del Foro di Salerno, con studio in Salerno C.so V. Emanuele 126;
2. **Marotta Felice**, nato a Salerno il 11.2.1940, ivi residente via F. Manzo nr. 53, int. 29, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Paolo Carbone con studio in Salerno C.so V. Emanuele 126, difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Carbone del Foro di Salerno, con studio in Salerno C.so V. Emanuele 126;
3. **Di Lorenzo Alberto**, nato a Carrara (MS) il 27.01.1960, residente a Salerno in via Nizza nr. 73, int. 5, difeso di fiducia dall'Avv. Arnaldo Franco del Foro di Salerno, con studio in Salerno C.so Garibaldi 164;
4. **Grieco Vincenzo**, nato a Salerno il 05.06.1936, residente a Salerno Corso Garibaldi Giuseppe n. 33 int. 21, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giuseppe Tedesco con studio in Salerno, C.so Garibaldi 167, difeso di fiducia dagli Avv.ti Giuseppe Tedesco e Michele Tedesco del Foro di Salerno con studio in Salerno, C.so Garibaldi 167;
5. **Santopietro Giovanni Paolo**, nato in Macerata Campania (CE) il 26.01.1957, residente in Salerno al c.so Vittorio Emanuele n.174, elettivamente domiciliato dal 5.1.2006 presso l'Avv. Alessandro Latour con studio in Salerno via G. Gonzaga nr. 12; difeso di fiducia dagli Avv.ti Alessandro Latour del Foro di Salerno, con studio in Salerno via G. Gonzaga nr. 12, e Cecchino Cacciatore del Foro di Salerno con studio in Salerno via S. Eremita 4;
6. **Maiolica Antonio**, nato il 19.11.1932 in Melfi (PZ) residente in Salerno alla via dei Carrari n.15; difeso di fiducia dagli Avv.ti Andrea di Lieto del Foro di Salerno e Giuseppe Fusco del Foro di Napoli;
7. **Maiolica Lorenzo**, nato a Melfi (PZ) il 04.08.1960, residente a Salerno via G. Verdi n. 26; difeso di fiducia dagli Avv.ti Andrea di Lieto del Foro di Salerno e Giuseppe Fusco del Foro di Napoli elettivamente domiciliato presso la sede della società CEREAL S.a.s. sita in Motecorvino Pugliano località Pagliarone SS 18 Km 67.

Sentiti il Pubblico Ministero e i difensori all'odierna udienza camerale fissata ai sensi degli artt. 6, comma 2, Legge 140/2003 e 268, comma 6, c.p.p..

OSSERVA

La richiesta del Pubblico Ministero è meritevole di accoglimento, atteso che l'utilizzazione delle conversazioni telefoniche del parlamentare De Luca Vincenzo - membro della Camera dei Deputati dal 21.5.2001 - legittimamente intercettate sulle utenze in uso agli indagati Marotta Felice, Di Lorenzo Alberto, Santopietro Giovanni Paolo e Grieco Vincenzo, dettagliatamente indicate nell'elenco allegato alla richiesta in esame, si appalesa rilevante e necessaria ai fini della prova dei reati indicati nell'imputazione provvisoria, ragion per cui si impone l'acquisizione di tali conversazioni telefoniche, con la conseguente richiesta di autorizzazione alla Camera dei Deputati ai fini dell'utilizzazione di tali conversazioni nel procedimento in esame, così come previsto dalle disposizioni dettate dall'art. 6 Legge 20.6.2003 n. 140.
Per quanto riguarda i fatti per i quali è in corso il procedimento, le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali si fonda la presente richiesta di autorizzazione, si rimanda al contenuto del decreto di sequestro preventivo, con contestuale ordinanza di non accoglimento di altre richieste di misure cautelari, emesso da questo giudice in data 21.12.2005, il cui contenuto si trascrive integralmente qui di seguito.

"N. 3277/2002 R.G. N.R.
N. 10480/2003 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI SALERNO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
- artt. 321 c.p.p., 92 e 104 D.Lv. 271/89 -
E
ORDINANZA DI NON ACCOGLIMENTO
DI ALTRE RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI
- artt. 272 e segg. c.p.p., 321 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Gaetano Sgroia

Esaminata la **prima richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali** avanzata dal Pubblico Ministero in sede nel procedimento indicato in epigrafe in cui risultano indagati:

1. **BENETTI Gianni** , nato a Parma il **21.08.1941,** residente in Modena alla via Crespellani nr. 105;
2. **CILIBERTI Giovanni,** nato a Vibo Valentia il **24.08.1943**, residente in Bologna alla via G. Rocchi nr. 8;
3. **CILIBERTI Barbara,** nata a Bologna il **19.08.1973**, residente in Bologna alla via G. Rocchi nr. 8;
4. **TIEFENTHALER Angelo,** nato a Manerbio (BS) il **29.03.1949**, residente in Verolanuova (BS) via San Martino nr. 13;
5. **BRUSINELLI Osvaldo** nato a Manerbio (BS) **24.6.1956**, ivi residente via Solferino nr. 80;

6. **VEZZOLI Maurizio** nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il **15.10.1948**, residente a Massa (MS) località Marina di massa alla via Lungobrugiano nr. 52/6,
7. **PETRALI GIOVANNI** nato in Manerbio (BS) il **25.06.1939** residente in Pontevico (BS) alla via Ceresole Nere 18;
8. **MONTI Dina,** nata a Savigno (BO) il **20.05.1946**, residente in Bologna alla via Pasubio nr. 40;
9. **CHIRICO Franco,** nato a Vallo della Lucania (SA) il **30.01.1934**, ivi residente via Gioacchino Murat;
10. **FLORIO Adolfo,** nato a Potenza il **4.2.1944**, ivi residente via 25 Aprile nr. 10, di fatto domiciliato in via Dante nr. 19;
11. **SANTOPIETRO Giovanni Paolo,** nato a Macerata Campania (CE) il **26.01.1957**, residente in Salerno al C.so Vitt. Emanuele nr. 174; Ingegnere;
12. **SANTOPIETRO Massimiliano,** nato a Salerno il **30.12.1969**, residente ivi alla via Selice, nr.23, fraz. Rufoli, commercialista;
13. **AVINO Vito,** nato a Cosenza il **28.10.1954**, residente in Salerno alla via Tasso nr. 56, Ingegnere;
14. **PARENTE Giuseppe,** nato a Bellosguardo (SA) il **08.04.1953**, residente in Salerno al viale dei Pioppi nr. 18;
15. **MAIOLICA Antonio,** nato a Melfi (PZ) il **19.11.1932**, residente in Salerno alla via dei Carrari nr. 15;
16. **MAIOLICA Lorenzo,** nato a Melfi (PZ) **il 04.08.1960**, residente a Salerno via G. Verdi n. 26;
17. **NOCERA GIOVANNI**, nato il **31.10.1962** in Salerno ivi residente alla piazza A. Santelmo n.1;
18. **MELELLA Ferdinando**, nato a Montecorvino Pugliano (SA) il 05.02.1953, ivi residente via Olivella 10;
19. **FERRARI Renato Tullio**, nato a Milano il **27.4.1945**, ivi residente via Regina Giovanna nr. 33;
20. **LORETI Alberto**, nato a Mantova il **19.6.1941,** residente in Vimercate (MI) via F.lli Cervi nr. 7;
21. **CASTALDO Pietro**, nato a S. Egidio Monte Albino /SA) il **18.02.1943**, residente in Salerno alla via Panoramica nr. 37;
22. **DI DONNA Eugenio,** nato Ercolano (NA) il **28.11.1952**, residente in Murlo (SI) via del Leccio nr. 3 Casciano;
23. **ITALIANI Giulio Cesare**, nato a Sezze (LT) il **12.2.1938,** residente in Roma alla via Panama nr. 79;
24. **MELLONE Luigi** nato a Napoli il **09.10.1945**, residente a Castel Volturno (CE) alla via delle Acacie n. 26 – Pineta Mare;
25. **MELLONE Raimondo** di Luigi nato a Napoli il **03.04.1972,** residente a Castel Volturno (CE) alla via delle Acacie n. 26 – Pineta Mare;
26. **SANTINI Ferruccio** di Pietro, nato il **02/05/1948** a Polino (TR) residente in Roma, via Luigi Capuana nr. 56, coniugato;
27. **FELICORI Stefano,** nato a Bologna il **12.05.1948**, residente in Roma alla via Napoleone Colajanni nr. 4;
28. **MASSA CLAUDIO Marcello**, nato a Chiavari il **30.09.1947**, residente in Milano alla via Castelvetro Lodovico nr. 1;
29. **GRIECO Vincenzo,** nato a Salerno il **05.06.1936**, residente a Salerno Corso Garibaldi Giuseppe n. 33 int. 21;
30. **FORTUNATO Pietro**, nato a San Cipriano Picentino (SA) il **5.1.1938**, residente in Giffoni Sei Casali (SA) via Giannattasio nr. 21;



31. **BOLICI Aurora** di Arnaldo e di Cenni Franca nata a Sinalunga (SI) il **07.08.1955**, residente in Roma via San Sotero n. 38, int. 8;
32. **CALTAGIRONE Roberto** di Francesco nato a Palermo il **27.11.1967**, residente a Roma via San Sotero n. 38;
33. **SEBASTIANO Antonio** nato a Ariano Irpino (AV) il **7.9.1965**, ivi residente via del Conservatorio n. 42 di fatto domiciliato a Campogalliano (MO) via del Passatore n. 90 presso il residence "Green Park";
34. **DE LUCA Vincenzo**, nato a Ruvo del Monte (PZ) il **08.05.1949**, residente in Salerno alla via Lanzalone nr. 78, di fatto domiciliato in via Velia;
35. **DE BIASE Mario Pasquale,** nato a Marano di Napoli (NA) il **24.10.1952**, residente in Salerno alla via Casa Volpe snc;
36. **MAROTTA Felice,** nato a Salerno il 11.2.1940, ivi residente via F. Manzo nr. 53, int. 29;
37. **MUCIO Mariano** nato a Salerno il **16.09.1957,** ivi residente via C. Farina nr. 12;
38. **MARI Francesco**, nato a Salerno il 4.9.1962, ivi residente in via G. Sorgente nr. 98;
39. **DI LORENZO Alberto,** nato a Carrara (MS) **il 27.01.1960**, residente a Salerno in via Nizza nr. 73, int. 5;
40. **DE ROBERTO Bianca**, nato a Salerno il **23.12.1949**, residente in Salerno alla via Nizza, nr. 114, cgt.;
41. **DI FILIPPO Ercole**, nato Casamarciano (NA) il **14.4.1943**, residente in Salerno via Lungomare Trieste nr. 12;
42. **RICCIARDI Ernesto**, nato a Salerno il **04.01.1930,** ivi residente p.zza Alfano I nr. 14;
43. **ROVELLO Giovanna**, nata a Francofonte (SR) il **20.06.1939**, residente in Roma alla via Lucrino nr. 41;
44. **FOSSATI PIERO Enrico,** nato Lissone (MI) il **2.05.1951**, residente Muggiò (MI) via Saragat nr. 1;
45. **ROCCHINO Giovanni,** nato a Salerno il **08.10.1964**, residente in Bellizzi (SA) in via Torino nr. 47;
46. **BERRITTO Giovanni,** nato a Scafati (SA) il **3.12.1950**, ivi residente via Trieste nr. 183.

QUALITA' SOGGETTIVE DEGLI INDAGATI:

BENETTI GIANNI, nella qualità di:

- presidente del consiglio di amministrazione della **CECAM società consortile a responsabilità limitata con sede legale in Modena al Viale Martiri della Libertà n. 10** e socio della stessa con una partecipazione al capitale sociale, al 27 marzo 1998, per una quota pari a lire 2.000.000 quale titolare della ditta individuale ESTIMPIANTI S.r.l. con sede in Modena alla via Crespellani n. 40 sino al 22.05.2002 e per una ulteriore quota pari a lire 2.000.000 quale socio al 50% della **CONSULT FIN S.r.l. con sede legale in Modena alla via dei Giardini 476/F**;
- socio della **SEAPARK S.p.a. con sede legale in Salerno alla Piazza Alfano I n.7 e sede amministrativa in Modena alla via dei Giardini 476/F** (coincidente con la sede legale della CONSULT FIN S.r.l.), società partecipata al 29.10.1998 (data della costituzione) dalla CECAM S.c.a.r.l. per n.198 azioni e CONSULT FIN S.r.l. per n.2 azioni, ma in realtà interamente controllata dalla CONSULT FIN S.r.l. in virtù di mandato fiduciario conferito dalla CONSULT FIN alla CECAM; alla data del 13.02.2004 partecipata da CECAM S.c.a.r.l. per n.198 azioni, CONSULT FIN S.r.l. per n.4802 azioni, COSMO S.r.l. per n.1000 azioni, **CARIFIN S.A.** per n.1000 azioni, MAZZIMPIANTI S.r.l. per n. 1000 azioni; DOMINO S.r.l. per n. 1000 azioni, **MARCIANA COSTRUZIONI** per n.1000 azioni; in data 13.02.2004 trasformata da società per azioni in società a responsabilità limitata con capitale sociale in quote, con sede legale (trasferita da Salerno alla Piazza Alfano I n.7) in

Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13 e amministratore unico nominato nella persona di TRUOCCOLO NICOLA;
- amministratore unico della SEAPARK S.p.a. dal 29.10.1998 al 15.07.1999;
- membro del consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della SEAPARK S.p.a. dal 15.07.1999 al 22.09.2001;
- presidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 22.09.2001 al 16.10.2001;
- vicepresidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 30.10.2001;
- consigliere e vicepresidente della SEAPARK S.p.a. dal 15.07.2002 al 13.02.2004;
- socio al 15.12.1999 (data della costituzione) della **SEAFARM società consortile a responsabilità limitata con sede legale alla via G. Talamo 8/A in Fuorni – Salerno**, quale socio della SEAPARK S.p.a. (quest'ultima controllata dalla **CONSULT FIN S.r.l.**, partecipata per 50% dal BENETTI e per il restante 50% dalla **B.M.P. S.r.l. con sede legale in Roma alla via Recina Elvia n.6**, amministrata da CILIBERTI BARBARA e dal 31.12.1999 dallo stesso BENETTI); nonché membro e presidente del consiglio di amministrazione sino al 21.11.2001;
- amministratore unico della B.M.P. S.r.l. dal 31.12.1999;

CILBERTI BARBARA nella qualità di:
- socia al 50% della CONSULT FIN S.r.l., nella qualità di socia di maggioranza della B.M.P. S.r.l. con sede legale in Roma alla via Recina Elvia n.6;
- amministratrice della B.M.P. S.r.l. con sede legale in Roma alla via Recina Elvia n.6;
- socia della CECAM società consortile a responsabilità limitata con sede legale in Modena al Viale Martiri della Libertà n. 10, con partecipazione al capitale sociale per una quota pari a lire 2.000.000 quale socio al 50% della CONSULT FIN S.r.l. con sede legale in Modena alla via dei Giardini 476/F (società partecipata per il restante 50% dalla B.M.P. S.r.l. con sede legale in Roma alla via Recina Elvia n.6, amministrata dal 31.12.1999 da BENETTI GIANNI);
- socia della SEAPARK S.p.a. con sede legale in Salerno alla Piazza Alfano I n.7 e sede amministrativa in Modena alla via dei Giardini 476/F (coincidente con la sede legale della CONSULT FIN S.r.l.), società partecipata al 29.10.1998 (data della costituzione) dalla CECAM S.c.a.r.l. per n.198 azioni e CONSULT FIN S.r.l. per n.2 azioni, ma in realtà interamente controllata dalla CONSULT FIN S.r.l. in virtù di mandato fiduciario conferito dalla CONSULT FIN alla CECAM; alla data del 13.02.2004 partecipata da CECAM S.c.a.r.l. per n.198 azioni, CONSULT FIN S.r.l. per n.4802 azioni, COSMO S.r.l. per n.1000 azioni, CARIFIN S.A. per n.1000 azioni, MAZZIMPIANTI S.r.l. per n. 1000 azioni; DOMINO S.r.l. per n. 1000 azioni, MARCIANA COSTRUZIONI per n.1000 azioni; in data 13.02.2004 trasformata da società per azioni in società a responsabilità limitata con capitale sociale in quote, con sede legale (trasferita da Salerno alla Piazza Alfano I n.7) in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13 e amministratore unico nominato nella persona di TRUOCCOLO NICOLA;
- dal 15.11.1999 al 3.08.2002 membro del consiglio di amministrazione della SEAFARM società consortile a responsabilità limitata con sede legale alla via G. Talamo 8/A in Fuorni – Salerno, quale socio della SEAPARK S.p.a. (controllata dalla CONSULT FIN S.r.l., partecipata per 50% dal BENETTI e per il restante 50% dalla B.M.P. S.r.l. con sede legale in Roma alla via Recina Elvia n.6);

CILIBERTI GIANNI, nella qualità di:
- amministratore di fatto B.M.P. S.r.l. con sede legale in Roma alla via Recina Elvia n.6, socia al 50% della CONSULT FIN S.r.l.;

CHIRICO FRANCO, nella qualità di:

- dal 15.11.1999 al 7.11.2001 membro e presidente del consiglio di amministrazione della SEAFARM società consortile a responsabilità limitata con sede legale alla via G. Talamo 8/A in Fuorni – Salerno.

FLORIO ADOLFO, nella qualità di:

- dal 15.11.1999 membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della SEAFARM società consortile a responsabilità limitata con sede legale alla via G. Talamo 8/A in Fuorni – Salerno;

MONTI DINA, nella qualità di:

- procuratrice e legale rappresentante della SEAPARK S.p.a. e della SEAFARM S.c.r.l.;

VEZZOLI MAURIZIO, nella qualità di:

- socio per 1/3 del capitale sociale della **S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13** dal 19.04.2000 (data della costituzione), società dal 15.10.2002 partecipata dal BRUSINELLI OSVALDO per una quota pari al 50% del capitale sociale e per il restante 50% dalla **REVERE 2002 S.r.l. con sede in Milano alla Piazza Duomo n.20,** società controllata nella misura del 99% dalla **FIEVRA SAN BABILA con sede in Milano in Piazza Duomo n.20**;
- membro del consiglio di amministrazione della **SEAPARK S.p.a.** con sede legale in Salerno alla Piazza Alfano I n.7 e sede amministrativa in Modena alla via dei Giardini 476/F (coincidente con la sede legale della CONSULT FIN S.r.l.), società partecipata al 29.10.1998 (data della costituzione) dalla CECAM S.c.a.r.l. per n.198 azioni e CONSULT FIN S.r.l. per n.2 azioni, ma in realtà interamente controllata dalla CONSULT FIN S.r.l. in virtù di mandato fiduciario conferito dalla CONSULT FIN alla CECAM; alla data del 13.02.2004 partecipata da CECAM S.c.a.r.l. per n.198 azioni, CONSULT FIN S.r.l. per n.4802 azioni, COSMO S.r.l. per n.1000 azioni, CARIFIN S.A. per n.1000 azioni, MAZZIMPIANTI S.r.l. per n. 1000 azioni; DOMINO S.r.l. per n. 1000 azioni, MARCIANA COSTRUZIONI per n.1000 azioni; in data 13.02.2004 trasformata da società per azioni in società a responsabilità limitata con capitale sociale in quote, con sede legale (trasferita da Salerno alla Piazza Alfano I n.7) in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13 e amministratore unico nominato nella persona di TRUOCCOLO NICOLA;
- presidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 16.07.2002;
- amministratore delegato della SEAPARK S.p.a. dal 26.03.2002.

BRUSINELLI OSVALDO, nella qualità di:

- socio della **S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13** dal 19.04.2000 (data della costituzione) per una quota pari ad 1/3 del capitale sociale e dal 15.10.2002 per una quota pari al 50% (società partecipata dal 15.1.2002 per il restante 50% dalla **REVERE 2002 S.r.l. con sede in Milano alla Piazza Duomo n.20**, quest'ultima controllata nella misura del 99% dalla **FIEVRA SAN BABILA con sede in Milano in Piazza Duomo n.20**);
- presidente del consiglio di amministrazione della S. Marco Immobiliare dal 14.10.2002; nonché amministratore delegato dal 26.10.2002 al 25.10.2003;
- amministratore unico dal 10.04.2003 della **I.T. & S. S.p.a. con sede legale in Brescia alla via Gabriele Rosa trasferita in Salerno alla via Fuorni n.9** in data 30.04.2003;
- socio della società **ECOFIRE S.r.l. con sede in Verolanuova (BS) alla via S Martino n.13**, per quote pari al 50% del capitale sociale sino al 30.10.2000 – società amministrata dal

socio al 50% PETRALI GIOVANNI, amministratore e socio, con Vezzoli Maurizio, della **MARCIANA COSTRUZIONI S.r.l. (socia della Seapark)**.

THIEFENTHALER ANGELO, nella qualità di:

- membro del consiglio di amministrazione della **S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13** dal 14.10.2002, società dal 15.10.2002 partecipata dal BRUSINELLI OSVALDO per una quota pari al 50% del capitale sociale e per il restante 50% dalla **REVERE 2002 S.r.l. con sede in Milano alla Piazza Duomo n.20**, quest'ultima controllata nella misura del 99% dalla **FIEVRA SAN BABILA con sede in Milano in Piazza Duomo n.20**;
- socio della **I.T. & S. con sede legale in Brescia alla via Gabriele Rosa e sede amministrativa in Salerno alla via Fuorni n.9** – società partecipata per l'83,5% del capitale sociale dalla **FIEVRA FIDUCIARIA S.r.l. con sede in Brescia alla via Gabriele Rosa n.34** e per il residuo 16,5% dalla **FIEVRA SAN BABILA S.r.l. con sede in Milano in Piazza Duomo n.20**;
- dal 10.11.2003 membro del consiglio di amministrazione della **SEAPARK S.p.a.** con sede legale in Salerno alla Piazza Alfano I n.7 e sede amministrativa in Modena alla via dei Giardini 476/F (coincidente con la sede legale della CONSULT FIN S.r.l.) – società partecipata al 29.10.1998 (data della costituzione) dalla CECAM S.c.a.r.l. per n.198 azioni e CONSULT FIN S.r.l. per n.2 azioni, ma in realtà interamente controllata dalla CONSULT FIN S.r.l. in virtù di mandato fiduciario conferito dalla CONSULT FIN alla CECAM; alla data del 13.02.2004 partecipata da CECAM S.c.a.r.l. per n.198 azioni, CONSULT FIN S.r.l. per n.4802 azioni, COSMO S.r.l. per n.1000 azioni, CARIFIN S.A. per n.1000 azioni, MAZZIMPIANTI S.r.l. per n. 1000 azioni; DOMINO S.r.l. per n. 1000 azioni, MARCIANA COSTRUZIONI per n.1000 azioni; in data 13.02.2004 trasformata da società per azioni in società a responsabilità limitata con capitale sociale in quote, con sede legale (trasferita da Salerno alla Piazza Alfano I n.7) in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13 e amministratore unico nominato nella persona di TRUOCCOLO NICOLA.

PETRALI GIOVANNI nella qualità di:

- socio e amministratore unico, fino al 16.09.2003, della SAN MARCO IMMOBILIARE S.r.l.,
- socio e amministratore unico della MARCIANA COSTRUZIONI S.r.l. (socia della Seapark S.p.a.);
- membro del Collegio Sindacale della I.T. & S. S.p.a.;
- socio ed amministratore unico della ECOFIRE S.r.l.;
- amministratore unico della **AQUA FOCUS & GEO S.r.l. con sede in Pontevico (BS) alla via Guglielmo Marconi n.58**;

FERRARI RENATO TULLIO nella qualità di:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della **IDEAL STANDARD S.r.l.** con sede in Milano;

LORETI ALBERTO, nella qualità di:

- Amministratore Delegato della Ideal Standard S.r.l. con sede in Milano;

CASTALDO PIETRO, nella qualità di:

- Capo del personale dello stabilimento della Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno;

DI DONNA EUGENIO, nella qualità di:

- Direttore dello stabilimento della Ideal Standard S.r.l.- unità di Salerno;

ITALIANI GIULIO CESARE, nella qualità di:

- Amministratore della società **SOLEIL 2000 con sede in Roma**;

SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO , nella qualità di:

- Libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno; esercente servizio di pubblica necessità;

SANTOPIETRO MASSIMILIANO, nella qualità di:

- Libero professionista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Salerno; esercente servizio di pubblica necessità;

AVINO VITO, nella qualità di:

- Libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno; esercente servizio di pubblica necessità;

PARENTE GIUSEPPE nella qualità di:

- amministratore della **EUROSERVICE S.r.l con sede in Salerno**;

MAIOLICA ANTONIO, nella qualità di:

- amministratore e socio accomandatario della **CEREAL S.a.s. con sede in Montecorvino Pugliano (SA) località Pagliarone SS 18 Km 67**;

MAIOLICA LORENZO, nella qualità di:

- socio accomandante della CEREAL S.a.s. con sede in Montecorvino Pugliano (SA) località Pagliarone SS 18 Km 67;
- amministratore e socio accomandatario della **AGRIMED S.a.s. con sede in in Montecorvino Pugliano (SA) località Pagliarone SS 18 Km 67**;
- amministratore e socio accomandatario della **LOGITRANS DI LORENZO MAIOLICA & C. S.a.s. con sede in Salerno alla via S. Leonardo n.26**;

NOCERA GIOVANNI, nella qualità di:

- Libero professionista, geometra; esercente servizio di pubblica necessità;

MELELLA FERDINANDO, nella qualità di:

- amministratore della **MERAL S.a.s. con sede in Salerno**;

MELLONE LUIGI nella qualità di:

- collaboratore fiduciario di fatto delle società Consult Fin S.p.a. e Seapark S.p.a. (e, per esse, di Benetti Gianni, Ciliberti Gianni, Tiefenthaler Angelo), incaricato di mantenere i rapporti

con i privati e la pubblica amministrazione nell'area di Salerno, nonché di reperire le fonti di finanziamento per la realizzazione del progetto del parco tematico;

MELLONE RAIMONDO nella qualità di:

- collaboratore fiduciario delle società Consult Fin S.p.a. e Seapark S.p.a. (e, per esse, di Benetti Gianni, Ciliberti Gianni, Tiefenthaler Angelo), incaricato, in virtù di specifico contratto di consulenza, di mantenere i rapporti con i privati e la pubblica amministrazione nell'area di Salerno e di svolgere attività diretta alla progettazione e sviluppo della divisione sicurezza nell'ambito del parco tematico;

SANTINI FERRUCCIO, nella qualità di:

- amministratore di fatto della società **SECONDA EVOLUZIONE S.r.l. con sede in Roma alla via Luigi Capuana;**

FELICORI STEFANO, nella qualità di:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della **MEMAF S.p.a. (METALETRIC MAPELLI FRAMAG S.p.a.) con sede in Canegrate (MI) via Torquato Tasso n.13**;
- dal 21.05.2002 legale rappresentante della MEMAF S.p.a.;
- socio e dal 19.10.2001 al 23.07.2003 amministratore della società **RISANAMENTO & PARTECIPAZIONI S.r.l.;**
- amministratore fino al 2003 della socia **BEI BENI IMMOBILI S.r.l.**;
- amministratore unico della società **I.L.M.L. Industrie Lavorazioni Meccaniche Legnano S.r.l.** ;

MASSA CLAUDIO, nella qualità di:

- Amministratore della società **RESCUE S.r.l. con sede in Milano alla via Spartaco n. 15**;
- Legale rappresentante della società RISANAMENTO & PARTECIPAZIONI S.r.l. con sede in Milano
- Amministratore della società **RA.VI. S.r.l. con sede in Milano alla via Fontana n.22**;

società collegate alla MEMAF S.p.a., BEI BENI IMMOBILI ITALIA S.r.l., AMCO AMMINISTRAZIONE & CONTROLLO S.r.l. e H.L.T. – HIGH LINE TECHNOLOGY S.R.L. risultando:

- FELICORI STEFANO presidente del consiglio di amministrazione e dal 21.05.2002 legale rappresentante della MEMAF S.p.a., socio e dal 19.10.2001 al 23.07.2003 amministratore della società RISANAMENTO & PARTECIPAZIONI S.r.l.., amministratore fino al 2003 della socia BEI BENI IMMOBILI S.r.l.;
- MAIONE GIULIO membro del consiglio di amministrazione della MEMAF dal 5.07.2002, amministratore unico della RESCUE dal 29.05.2001 al 4.09.2001 e legale rappresentante della RA.VI. dall'8.05.2001 al 30.06.2001;
- SALVIETTI GINO sindaco effettivo della MEMAF S.p.a, Presidente del collegio sindacale della RISANAMENTO & PARTECIPAZIONI S.r.l. e della BEI BENI IMMOBILI S.r.l.; RAMPINELLI ELENA sindaco effettivo della MEMAF S.p.a e della RISANAMENTO & PARTECIPAZIONI S.r.l., amministratore unico della RESCUE S.R.L. dal 3.03.2000 al 12.04.2001, socia e amministratrice della RA.VI S.r.l.;
- VINCITORE SILVANA amministratore unico della RESCUE S.r.l. dal 14.02.2001 al 26.06.2001 e procuratrice speciale il 30.05.2001, socia della RA.VI S.r.l., legale rappresentante dal 23.12.1999 all'8.05.2001 e consigliere dal 6.09.2000 al 30.06.2001;
- GRAFFEI MAURIZIO, socio della BEI BENI IMMOBILI ITALIA S.r.l., della RISANAMENTO & PARTECIPAZIONI S.r.l., della RA.VI S.r.l., della AMCO AMMINISTRAZIONE & CONTROLLO S.r.l;

risultando altresì RISANAMENTO & PARTECIPAZIONE S.r.l. socia di MEMAF S.p.a., RESCUE S.r.l., BEI BENI IMMOBILI ITALIA S.r.l., AMCO AMMINISTRAZIONE & CONTROLLO S.r.l., e H.L.T. – HIGH LINE TECHNOLOGY S.R.L.

BOLICI AURORA
CALTAGIRONE ROBERTO nella qualità di:

- amministratori della società **BR di Aurora Bolici, con sede in Barcellona alla via Agosta 147,** non abilitata all'esercizio dell'attività del credito e di intermediazione mobiliare in territorio italiano;

SEBASTIANO ANTONIO

GRIECO VINCENZO, nella qualità di privato imprenditore:

- amministratore unico della **EDILPAG s.r.l. con sede in Salerno al C.so Garibaldi n.33,** avente ad oggetto lavori di costruzioni edili, acquisto, locazione di immobili, costruzione di impianti turistici;
- amministratore unico della E.C.I. IMMOBILIARI COSTRUZIONI EDILIZIE S.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n. 38, avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di cantieri e complessi immobiliari;
- amministratore unico della **PARK HOTEL & RESORT (già PASTORE & GRIECO S.r.l. con sede in Pontecagnano Faiano) con sede in Salerno al C.so Garibaldi n.33** avente ad oggetto la costruzione di impianti turistici;
- amministratore di fatto – insieme a FORTUNATO PIETRO amministratore unico – delle società **TRASFER s.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38,** avente ad oggetto attività di lavorazione e vendita di manufatti siderurgici, metallurgici, costruzione di apparecchiature elettroniche; **COSEDIL s.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38**, avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di cantieri e complessi immobiliari;

FORTUNATO PIETRO, nella qualità di

- amministratore unico delle società **TRASFER s.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38,** avente ad oggetto attività di lavorazione e vendita di manufatti siderurgici, metallurgici, costruzione di apparecchiature elettroniche; **COSEDIL s.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38**, avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di cantieri e complessi immobiliari;

DE LUCA VINCENZO, nella qualità di:

- Sindaco del Comune di Salerno dal 21.11.1993 all'aprile 2001; pubblico ufficiale;
- Membro della Camera dei Deputati del Parlamento dal 21.05.2001; pubblico ufficiale;

DE BIASE MARIO, nella qualità di

- Capo della Segreteria particolare del Sindaco sino all'aprile 2001; pubblico ufficiale;
- Sindaco del Comune di Salerno dal 13.05.2001; pubblico ufficiale;

MAROTTA FELICE, nella qualità di:

- Vice Segretario Generale del Comune di Salerno; pubblico ufficiale;
- Presidente del Consorzio ASI di Salerno; pubblico ufficiale;

MUCIO MARIANO, nella qualità di:

- Assessore alle Attività Produttive del Comune di Salerno dal 16.11.1997 al 13.05.2001; pubblico ufficiale;

MARI FRANCESCO, nella qualità di:
- Assessore al Lavoro del Comune di Salerno dal 13.05.2001; pubblico ufficiale;

DI LORENZO ALBERTO, nella qualità di:
- Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive dalla data di costituzione; pubblico ufficiale;

DE ROBERTO BIANCA, nella qualità di:
- Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno; pubblico ufficiale;
- Responsabile dell'Ufficio di Piano dal 20.11.2002; pubblico ufficiale;

DI FILIPPO ERCOLE, nella qualità di:
- Responsabile dell'Ufficio di Piano dalla data di costituzione sino al 20.11.2002; pubblico ufficiale;

RICCIARDI ERNESTO, nella qualità di:
- Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Salerno; pubblico ufficiale;

ROVELLO GIOVANNA, nella qualità di:
- Funzionario del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, pubblico ufficiale;

FOSSATI PIER ENRICO, nella qualità di:
- Amministratore della SOFIT S.p.a. con sede in Milano;

ROCCHINO GIOVANNI nella qualità di:
- Rappresentante dei lavoratori x Ideal Standard – unità produttiva di Salerno;

BERRITTO GIOVANNI nella qualità di:
- Segretario Provinciale della FILCEA CGIL di Salerno;



IMPUTAZIONI

CAPO A)

FERRARI RENATO TULLIO,
LORETI ALBERTO,
CASTALDO PIETRO,
DI DONNA EUGENIO,
BENETTI GIANNI,
CILIBERTI BARBARA,
CILIBERTI GIANNI,
VEZZOLI MAURIZIO,
BRUSINELLI OSVALDO,
THIEFENTHALER ANGELO,
PETRALI GIOVANNI,
MONTI DINA,
CHIRICO FRANCO,
FLORIO ADOLFO,
ITALIANI GIULIO CESARE,
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO,
SANTOPIETRO MASSIMILIANO,
MELLONE LUIGI,
MELLONE RAIMONDO,
SANTINI FERRUCCIO,
FELICORI STEFANO,
MASSA CLAUDIO,
BOLICI AURORA,
CALTAGIRONE ROBERTO,
SEBASTIANO ANTONIO
ROVELLO GIOVANNA,
FOSSATI PIERO ENRICO
DE LUCA VINCENZO,
DE BIASE MARIO,
MAROTTA FELICE,
MUCIO MARIANO,
MARI FRANCESCO,
DE ROBERTO BIANCA,
DI LORENZO ALBERTO,
DI FILIPPO ERCOLE,
GRIECO VINCENZO,
FORTUNATO PIETRO,
ROCCHINO GIOVANNI,
BERRITTO GIOVANNI

del reato previsto e punito dagli artt.416 c.p e 110-416 c.p., perché, nelle rispettive qualità sopraindicate,

GRUPPO IDEAL STANDARD

FERRARI RENATO TULLIO e LORETI ALBERTO

nel ruolo di promotori ed organizzatori del sodalizio criminoso, ideando di attivare un fittizio programma di riconversione industriale ai sensi della legge 223/1991 allo scopo di giustificare la chiusura dello stabilimento della Ideal Standard di Salerno e di conseguire i benefici della mobilità e trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dismessi; adoperandosi nella individuazione di un soggetto economico disponibile a subentrare nella titolarità e gestione dell'edificio per l'attuazione del disegno truffaldino; provvedendo all'uopo alla erogazione di illecite provviste finanziarie in favore del gruppo societario facente capo a Benetti Gianni, Ciliberti Barbara e Ciliberti Gianni; agevolando il compimento delle illecite attività lottizzatorie e truffaldine poste in essere dal gruppo Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

CASTALDO PIETRO e DI DONNA EUGENIO

nel ruolo di partecipi, con mansioni collaborative ed esecutive del programma delittuoso, provvedendo alla organizzazione degli incontri, a scopi corruttivi, con il funzionario ministeriale deputato al riconoscimento e alla erogazione dei benefici della mobilità e della cassa integrazione conseguenti al fittizio programma di riconversione industriale ai sensi della legge 223/1991 della unità produttiva di Salerno della Ideal Standard, nonché alla materiale prestazione dei donativi in favore della stessa, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

GRUPPO CONSULT FIN/SEAPARK/SEAFARM

BENETTI GIANNI, CILIBERTI GIANNI

nel ruolo di promotori del sodalizio criminoso, con poteri di controllo, di direzione e coordinamento del gruppo societario CONSULT FIN/SEAPARK/SEAFARM e delle singole componenti controllate e/o collegate operanti nel settore immobiliare e finanziario, volti alla illecita acquisizione di aree nel Comune di Salerno e all'indebito conseguimento di trattamenti di mobilità ed integrazioni salariali ai sensi della legge 223/1991, nonché di contributi agevolativi ai sensi della legge 488/1992, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

CILIBERTI BARBARA,

nel ruolo di partecipe, con mansioni collaborative ed esecutive del programma delittuoso, svolgendo funzioni di rappresentanza del gruppo CONSULT FIN/SEAPARK/SEAFARM, compiendo per esse atti gestionali funzionali all'attuazione della causa criminosa, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

ITALIANI GIULIO CESARE,

nel ruolo di partecipe, con mansioni collaborative ed esecutive, svolgendo, per conto delle società CONSULT FIN/SEAPARK, attività di mediazione ed intervento presso le pubbliche amministrazioni per la promozione ed approvazione del progetto di costruzione del parco marino in zona litoranea orientale ed iniziative imprenditoriali interessanti l'area industriale ex Ideal Standard, nonché per l'accesso ai finanziamenti,

MONTI DINA, CHIRICO FRANCO, FLORIO ADOLFO

nel ruolo di partecipi, con mansioni collaborative ed esecutive del programma delittuoso, ponendo in essere, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestione delle società SEAPARK e SEAFARM, atti dispositivi funzionali alla illecita acquisizione di aree nel Comune di Salerno e dell'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche (trattamenti di mobilità ed integrazioni salariali ai sensi della legge 223/1991; contributi agevolativi ai sensi della legge 488/1992), nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO,

nel ruolo di partecipe, con mansioni collaborative ed esecutive, svolgendo, per conto del gruppo CONSULT FIN/SEAPARK/SEFARM in tempi diversi, attività di mediazione ed intervento presso le pubbliche amministrazioni per la promozione ed approvazione del progetto di costruzione del

parco marino in zona litoranea orientale ed iniziative imprenditoriali interessanti l'area industriale ex Ideal Standard, nonché per l'accesso ai finanziamenti pubblici e alla erogazione dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale in favore dei lavoratori ex Ideal Standard dimessi in data 31.12.1998, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

MELLONE LUIGI, MELLONE RAIMONDO, SANTINI FERRUCCIO

nel ruolo di partecipi, con mansioni collaborative ed esecutive, svolgendo per conto del gruppo CONSULT FIN/SEAPARK/SEFARM attività di intermediazione per il reperimento, la raccolta e la distribuzione di illecite risorse finanziarie destinate all'attuazione del programma delittuoso, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

GRUPPO S. MARCO IMMOBILIARE/I.T. & S.

THIEFENTHALER ANGELO

nel ruolo di organizzatore, con incarichi direttivi e decisionali sull'attività del gruppo, intervenendo nella realizzazione del progetto di costruzione del parco marino Seapark prima come finanziatore esterno, poi come socio e rappresentante della società investitrice; partecipando alla gestione delle società collegate S. MARCO IMMOBILIARE e I.T.&S. e assumendo direttamente, nell'ambito di esse, iniziative risolutive dell'impresa criminale in ordine all'illecita attività di frazionamento e cessione dell'area industriale ex Ideal Standard e alla indebita captazione dei contributi agevolativi statali e dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale in favore dei lavoratori ex Ideal Standard dismessi il 31.12.1998, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

PETRALI GIOVANNI, VEZZOLI MAURIZIO, BRUSINELLI OSVALDO,

nel ruolo di partecipi, con mansioni collaborative ed esecutive del programma delittuoso, svolgendo funzioni di formale rappresentanza delle società del gruppo CONSULT FIN/SEAPARK/SEAFARM, partecipando alla costituzione di nuove strutture societarie controllate e/o collegate al gruppo ovvero alla trasformazione delle stesse (MARCIANA COSTRUZIONI; S. MARCO IMMOBILIARE; ECOFIRE; I.T.& S.), compiendo per esse atti gestionali funzionali all'attuazione della causa criminosa, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO, SANTOPIETRO MASSIMILIANO

nel ruolo di partecipi, con mansioni collaborative ed esecutive, svolgendo, per conto della S. MARCO IMMOBILIARE e I.T. & S., attività di mediazione ed intervento presso le pubbliche amministrazioni per la promozione ed approvazione del progetto di costruzione del parco marino in zona litoranea orientale ed iniziative imprenditoriali interessanti l'area industriale ex Ideal Standard, nonché per l'accesso ai finanziamenti pubblici e alla erogazione dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale in favore dei lavoratori ex Ideal Standard dimessi in data 31.12.1998, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

MELLONE LUIGI, MELLONE RAIMONDO, SANTINI FERRUCCIO

nel ruolo di partecipi, con mansioni collaborative ed esecutive, agendo per conto del Tiefenthaler e delle società a lui facenti capo, per il reperimento, la raccolta e la distribuzione di illecite risorse finanziarie per l'attuazione programma delittuoso, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

mediante la predisposizione di una comune organizzazione di risorse strutturali ed umane e, segnatamente, avvalendosi :

- dell'intermediazione di società estere, con sede in territorio estero, non abilitate all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare e servizi accessori in territorio italiano (tra le quali la CREDIT DU LAC S.A. con sede in Lugano – Svizzera) ed operanti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lvo 24 febbraio 1998 n.58 (Testo Unico in

materia di intermediazione finanziaria), al fine di reperire potenziali investitori interessati ad insediarsi in area Ideal Standard in via di dismissione, sita nella zona industriale (Area Sviluppo Industriale) del Comune Salerno;

- della intermediazione di società (SOFIT S.r.l. con sede in Milano) operanti in violazione delle norme in materia di occupazione e mercato del lavoro (L.1360/1969; L.196/1997; D.Lvo. 276/2003), al fine di reperire soggetti economici interessati ad insediarsi nell'area Ideal Standard in via di dismissione e a riassumere il personale in via di licenziamento, con l'impegno a fornire capitale e beni strumentali;

- della fittizia interposizione di un operatore economico, il consorzio CECAM S.r.l., in grado di offrire, in ragione della compagine costitutiva e della consistenza di capitale sociale, apparenti garanzie di affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria per la realizzazione del progetto di un parco acquatico a tema in zona litoranea orientale e del connesso insediamento in area industriale per il compimento di attività industriali funzionali al parco stesso e necessarie alla riallocazione del personale della Ideal Standard S.r.l. - unità produttiva di Salerno, in via di dismissione;

- di un gruppo di società di comodo appositamente create per simulare l'avvio di programmi di reindustrializzazione del sito della Ideal Standard S.r.l. – unità di Salerno chiusa al 31.12.1998, attuati mediante insediamento su di esso di attività industriali funzionali alla realizzazione di un parco marino nelle quali reimpiegare il personale dismesso, ma, in realtà, strumentali all'indebito conseguimento del trattamento di integrazione salariale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e delle indennità di mobilità ai sensi della legge 223/1991, nonché alla acquisizione di aree destinate ad insediamenti edilizi, commerciali, industriali, a prezzi inferiori all'effettivo valore, per la successiva riallocazione sul mercato immobiliare: società (Seapark S.p.a., Seafarm S.r.l.) controllate da Benetti Gianni, Ciliberti Barbara e Ciliberti Gianni e, per essi, dalla Consult Fin S.r.l.; nonché, a partire dal 15.07.2002, da Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo e Thiefenthaler Angelo (Seapark S.p.a., S. Marco Immobiliare S.r.l., I.T. & S. S.p.a.); nonché collegate tra loro in ragione della comunanza di organi costitutivi e gestori e della sostanziale coincidenza di strutture aziendali([1]);

([1]) Risulta infatti:

- **Benetti Gianni** amministratore unico della SEAPARK S.p.a. dal 29.10.1998 al 15.07.1999, membro del consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della SEAPARK S.p.a. dal 15.07.1999 al 22.09.2001, presidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 22.09.2001 al 16.10.2001, vicepresidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 30.10.2001, consigliere e vicepresidente della SEAPARK S.p.a. dal 15.07.2002 al 13.02.2004, nonché membro e presidente del consiglio di amministrazione della SEAFARM S.c.r.l. sino al 21.11.2001, amministratore unico della B.M.P. S.r.l. dal 31.12.1999; **Ciliberti Barbara** amministratrice unica della B.M.P. S.r.l. al 16.03.1999; **Ciliberti Gianni** gestore di fatto della stessa; **Monti Dina** procuratrice e rappresentante della SEAPARK S.p.a. e SEAFARM S.c.r.l.; **Vezzoli Maurizio**, membro del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a., presidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 16.07.2002, amministratore delegato della SEAPARK S.p.a. dal 26.03.2002, nonché socio della Marciana Costruzioni S.r.l. (socia della Seapark S.p.a.), socio della Tommasea Immobiliare di Tiefenthaler A. e C. S.n.c., socio della San Marco Immobiliare S.r.l.; **Thiefenthaler Angelo**, socio e amministratore della Tommasea Immobiliare di Tiefenthaler A. e C. S.n.c., membro del consiglio di amministrazione della S. Marco Immobiliare, socio e legale rappresentante della I.T. & S., membro del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 10.11.2003; **Brusinelli Osvaldo**, socio e presidente del consiglio di amministrazione della S. Marco Immobiliare dal 14.10.2002, amministratore delegato dal 26.10.2002 al 25.10.2003 e amministratore unico dal 10.04.2003 della I.T. & S. S.p.a., socio della Ecofire s.r.l., socio della Aqua Focus; **Petrali Giovanni** socio e Amministratore Unico, fino al 16.09.2003, della San Marco Immobiliare S.r.l., socio e Amministratore Unico della Marciana Costruzioni S.r.l. (socia della Seapark S.p.a.) e membro del Collegio Sindacale della I.T. &S. S.p.a., socio

- della fittizia interposizione di un operatore economico, la MEMAF S.p.a., in grado di offrire, in ragione della compagine costitutiva, dell'oggetto sociale, della consistenza di capitale sociale, apparenti garanzie di affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria per l'avvio di un programma di reindustrializzazione del sito industriale ex Ideal Standard S.r.l. in sostituzione della Seapark, ma in realtà controllato e gestito da un gruppo di società operante nel settore edilizio ed immobiliare e occultamente collegato alla Seapark S.p.a. e, per essa, al gruppo Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler;

- di risorse strutturali ed umane (SOLEIL S.r.l. con sede in Roma; Italiani Giulio Cesare; Santopietro Giovanni Paolo) per il compimento di attività di collaborazione e mediazione presso pubbliche amministrazioni locali e privati, necessarie al fine di assicurare la concreta fattibilità dei progetti di investimento sia in area ASI sia in zona litoranea orientale;

- di mezzi finanziari comuni necessari all'esercizio delle attività imprenditoriali e di circuiti bancari comuni;

- di illeciti canali di finanziamento estranei alla compagine societaria di provenienza nazionale ed estera, per l'approvvigionamento, anche tramite intermediazione di terzi (Mellone Luigi, Mellone Raimondo, SECONDA EVOLUZIONE S.r.l. con sede in Roma, Santini Ferruccio), delle risorse finanziarie da impiegare nella realizzazione del progetto del parco acquatico e nell'acquisto delle aree ad esso destinate, in vista dell'attuazione del programma criminoso;

- di società di intermediazione mobiliare operanti in territorio estero (CARIFIN S.A.) o nazionale (RESCUE S.r.l. con sede in Milano, RA.VI. S.r.l. con sede in Milano e società collegate) per il compimento di fittizie operazioni negoziali di cessione mobiliare e/o immobiliare o di natura finanziaria, volte a dissimulare trasferimenti di denaro destinati alla costituzione di illecite provviste finanziarie per l'attuazione del programma criminoso;

ed amministratore unico della Ecofire S.r.l., amministratore e legale rappresentante della Aqua Focus; **Papazzoni Ettore e Papazzoni Cecilia** rispettivamente Presidente e sindaco effettivo del collegio sindacale della CECAM S.c.r.l. e SEAPARK S.p.a.; **Bilotto Amedeo** membro del consiglio di amministrazione della Seapark S.p.a. dal 15.07.2002 al 10.11.20003 e della Seafarm s.c.r.l. (dal 3.08.2002 in sostituzione della Ciliberti Barbara); **Ferrari Diego, Petrali Giovanni, Valvassori Paolo, Rivetti Diego** soci della Fievra Fiduciaria S.r.l. e membri del collegio sindacale della I.T & S..

Quanto a strutture operative risulta:

- una unità operativa della Seapark S.p.a. presso il medesimo indirizzo della San Marco Immobiliare S.r.1., Tommasea Immobiliare di Tiefenthaler A. e C. S.n.c., della Marciana Costruzioni (socia della Seapark), della Ecofire S.r.l., tutte ubicate in via San Martino n.13 di Verolanuova (Brescia); le sedi della I.T. & S. e della socia Fievra Fiduciaria S.r.l. ubicate presso l'indirizzo di Brescia via G. Rosa n. 34; le sedi della Fiduciaria San Babila S.p.a. (socia della I.T. & S. S.p.a.) e della Revere 2002 S.r.l. (socia della San Marco Immobiliare s.r.1.) ubicate presso l'indirizzo di Milano Piazza Duomo n.20; la sede della I.T.& S. trasferita in Salerno alla via Fuorni n.9 presso la medesima sede legale della Seafarm S.c.r.l.;

Con riguardo all'oggetto sociale risulta:

- operanti nel medesimo **settore edile ed immobiliare** le società: CECAM, SEAPARK, SEAFARM, MARCIANA COSTRUZIONI, TOMMASEA IMMOBILIARE DI TIEFENTHALER A. E C., S. MARCO IMMOBILIARE, ECOFIRE, I.T. & S.;
- operanti nel medesimo **settore creditizio e finanziario** le società controllanti: CONSULT FIN, B.M.P., CARIFIN, FEVRA FIDUCIARIA, FIDUCIARIA SAN BABILA, REVERE 2002.

Risulta, infine, la titolarità e la partecipazione di Benetti, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Monti Dina, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Tiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni in ulteriori e diverse imprese individuali e/o società operanti nel settore edile ed immobiliare, creditizio e mobiliare.

- dell'appoggio politico e dell'azione di intervento amministrativo di organi e dirigenze del Comune e del Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Salerno – segnatamente di DE LUCA VINCENZO, nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno dal 23.11.1993 all'aprile 2001 e Membro della Camera dei Deputati dal 21.05.2001, anche per il tramite di DE BIASE MARIO nella qualità di Capo della Segreteria particolare del Sindaco; DE BIASE MARIO, nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno dal 13.05.2001; MAROTTA FELICE, nella duplice veste di Vice Segretario Generale del Comune e Presidente del Consorzio ASI di Salerno; MUCIO MARIANO, Assessore alle Attività Produttive dal 16.11.1997 al 13.05.2001; MARI FRANCESCO, Assessore al Lavoro dal 13.05.2001; DE ROBERTO BIANCA, Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno e a partire dal 20.11.2002 Responsabile dell'Ufficio di Piano; DI LORENZO ALBERTO, Capo del Gabinetto Tecnico del Sindaco De Luca e Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive; DI FILIPPO ERCOLE, Responsabile dell'Ufficio di Piano sino al 20.11.2002 – allo scopo di ottenere l'approvazione del progetto di insediamento di un parco acquatico a tema sulla litoranea orientale della città di Salerno ed il rilascio dei relativi titoli autorizzatori, attraverso la preventiva conformazione al esso del piano progetto denominato A.A.P.U. 6 bis – "Ampliamento della litoranea orientale" del nuovo Piano Regolatore Generale (della cui redazione in data 7 giugno 1999 era stato incaricato Oriol Bohigas, redattore del nuovo P.R.G.) e l'adozione, con procedure di urgenza e semplificate, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 L.1150/1942, della legge regionale n.14/1982, 23, 24, 25 D.Lvo n. 112/1998 e 4e 5 D.P.R. 447/1998 sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, di una variante al Piano Regolatore Generale vigente interessante aree di proprietà pubblica e privata ricomprese nel progetto e indicate dalla stessa amministrazione per la realizzazione del parco; nonché allo scopo di ottenere l'insediamento in area industriale ASI del gruppo BENETTI/CILIBERTI/TIEFENTHALER, ricorrendo alla stipula di fittizi contratti di compravendita tra privati del complesso immobiliare Ideal Standard e alla formazione presso le sedi istituzionali di accordi o protocolli d'intesa tra le parti sociali volti a garantire il reimpiego delle maestranze dismesse dalla Ideal Standard ed ottenere il riconoscimento delle indennità di mobilità e i trattamenti di integrazione salariale;

- di meccanismi fraudolenti e corruttivi dei pubblici poteri, ai fini della indebita concessione ed erogazione del trattamento di integrazione salariale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e delle indennità di mobilità ai sensi della legge 223/1991; nonché ai fini dell'adozione delle procedure semplificate ed in via d'urgenza di modificazione degli strumenti urbanistici vigenti;

si associavano tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di corruzione, truffe aggravate in danno di enti pubblici, falsi materiali ed ideologici, lottizzazione abusiva, false comunicazioni sociali, riciclaggio ed altro, meglio descritti nei capi **B, C, D, E – N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, W, Y** della imputazione provvisoria,

Con il concorso esterno di:

FOSSATI PIER ENRICO, consistito nel procedere, per conto del gruppo dirigenziale della Ideal Standard, alla individuazione di soggetti economici disponibili ad insediarsi in area industriale ex Ideal Standard mediante fittizia attivazione di programmi di riconversione industriale ai sensi della legge n.223/1991; nonché alla stipula di accordi sulle modalità di cessione dell'area e dello stabilimento e ricollocazione dei dipendenti, nei tempi e secondo le modalità meglio descritti nei successivi capi di imputazione;

ROVELLO GIOVANNA, consistito nel procedere all'espletamento delle istruttorie in vista dell'indebito riconoscimento ed erogazione dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale, nei tempi e secondo le modalità meglio descritti nei successivi capi di imputazione;

ROCCHINO GIOVANNI, BERRITTO GIOVANNI, consistito nel promuovere e sostenere, a livello sindacale, tutte le iniziative imprenditoriali di insediamento sull'area industriale ex Ideal Standard, partecipando alla stipula di accordi e protocolli di intesa tra le parti sociali a livello istituzionale locale e nazionale volte, attraverso l'attivazione di fittizi programmi di riconversione industriale dell'area, all'indebito conseguimento di trattamenti di mobilità ed integrazione salariale in favore dei lavoratori dismessi il 31.12.1998, nei tempi e secondo le modalità meglio descritti nei successivi capi di imputazione;

DE LUCA VINCENZO, DE BIASE MARIO, MAROTTA FELICE, MUCIO MARIANO, MARI FRANCESCO, DE ROBERTO BIANCA, DI LORENZO ALBERTO, DI FILIPPO ERCOLE, consistito nel sostenere e favorire la chiusura dell'unità produttiva di Salerno decretata dal gruppo dirigenziale della Ideal Standard mediante attivazione di un fittizio programma di riconversione industriale ai sensi della legge 223/1991 e conseguente indebito riconoscimento dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale in favore dei lavoratori dismessi; nell'attuare interventi normativi di modificazione della destinazione urbanistica delle aree ubicate in zona litoranea orientale di Salerno volte a favorire la realizzazione di iniziative imprenditoriali promosse dal gruppo Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler; nel favorire il medesimo gruppo nell'insediamento in area industriale ex Ideal Standard per la realizzazione di attività industriali connesse e nel conseguimento di indebite erogazioni ai sensi della legge 223/1991, nei tempi e secondo le modalità meglio descritti nei successivi capi di imputazione;

GRIECO VINCENZO, FORTUNATO PIETRO, consistito nell'aver posto in essere attività negoziali finalizzate alla cessione dei suoli privati ubicati sulla litoranea orientale di Salerno necessari per la realizzazione del parco marino progettato dalla Seapark, nei tempi e secondo le modalità meglio descritti nei successivi capi di imputazione,

FELICORI STEFANO, MASSA CLAUDIO, BOLICI AURORA, CALTAGIRONE ROBERTO, SEBASTIANO ANTONIO (ed altri soggetti in corso di identificazione) consistito nell'avere, in tempi diversi, erogato ovvero intermediato per la erogazione di illecite provviste di denaro in favore del gruppo Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler volte ad assicurare l'attuazione della causa delittuosa, nei tempi e secondo le modalità meglio descritti nei successivi capi di imputazione,

In Salerno, Milano, Modena, Roma a partire dal maggio 1998 ad oggi; condotta allo stato perdurante.

CAPO B)

ROVELLO GIOVANNA,
FERRARI RENATO TULLIO,
LORETI ALBERTO,
CASTALDO PIETRO,
DI DONNA EUGENIO

del reato previsto e puniti dagli artt. 110 c.p., 81 comma 2 c.p., 61 n.2 c.p., 319-321, 319 bis, c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopradescritte, **ROVELLO GIOVANNA** nella qualità di Funzionario del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, e, pertanto, quale pubblico ufficiale,

al fine di compiere o per aver compiuto una pluralità di atti contrari ai doveri di imparzialità, segretezza, fedeltà propri dell'ufficio e consistiti, in particolare, nella stipula dell'accordo del 10.12.1998 con il quale, in cambio della cessione dell'opificio industriale ed aree annesse alla CECAM S.r.l. con sede in Modena, la Ideal Standard S.r.l. otteneva la riassunzione di 200 dipendenti della unità di Salerno presso la CECAM S.r.l. per la realizzazione del parco tematico "Seapark" nell'area salernitana, nonché nella formazione degli atti propedeutici alla ammissione ed erogazione alla Ideal Standard S.r.l. del trattamento straordinario di integrazione salariale C.I.G.S. in favore dei dipendenti dimessi e segnatamente del:

- Decreto del Ministero del Lavoro del 2.05.2000 (integrativo e modificativo dei criteri di valutazione dei programmi delle aziende richiedenti l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendali, con la previsione, nei casi di cessazione dell'attività produttiva, della possibilità per le imprese di accedere ai benefici CIGS condizione che intervenga, nei dodici mesi successivi al ricorso alle procedure di mobilità e di cassa integrazione, una ricollocazione dei lavoratori presso altra azienda),
- Decreto del Ministero del Lavoro n.28602 del 21.07.2000 di approvazione del programma per crisi aziendale della Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno in relazione alla ricollocazione presso altra azienda di n. 175 unità per il periodo 1.01.1999 - 31.12.1999);
- Decreto del Direttore Generale presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25.07.2000 autorizzativo della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della Ideal Standard S.r.1. - unità di Salerno.

riceveva per sé o per altri denaro e altre utilità (tra cui arredi da bagno per sé e i propri familiari) ovvero ne accettava la promessa da **FERRARI TULLIO RENATO**, nella qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione della Ideal Standard S.r.l, **LORETI ALBERTO** nella qualità di Amministratore Delegato della Ideal Standard S.r.l., **CASTALDO PIETRO** nella qualità di Capo del Personale dello stabilimento della Ideal Standard S.r.l - unità di Salerno, **DI DONNA EUGENIO**, nella qualità di Direttore dello stabilimento della Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno, realizzando in tal modo un sistematico indebito asservimento della pubblica funzione al soddisfacimento degli interessi privati della società Ideal Standard S.r.l.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p., per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo di imputazione che segue.

In Roma in epoca imprecisata; fatti accertati in Salerno al 16.01.2004

CAPO C)

BENETTI GIANNI
CILBERTI BARBARA
CILIBERTI GIANNI
CHIRICO FRANCO
FLORIO ADOLFO
MONTI DINA
VEZZOLI MAURIZIO
BRUSINELLI OSVALDO
THIEFENTHALER ANGELO
FERRARI RENATO TULLIO
LORETI ALBERTO
CASTALDO PIETRO
DI DONNA EUGENIO
ROVELLO GIOVANNA
FOSSATI PIER ENRICO
BERRITTO GIOVANNI
ROCCHINO GIOVANNI

del delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 640 comma 2 n.1 c.p., perché, nelle qualità sopraindicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, nelle rispettive qualità sopraindicate, con artifici e raggiri, consistiti nel prospettare, anche mediante la stipula di formali accordi e protocolli d'intesa tra le parti sociali presso le competenti sedi istituzionali, che si sarebbe proceduto, in vista del conseguimento del trattamento CIGS all'autorità ministeriale competente, alla concreta ricollocazione dei lavoratori ex Ideal Standard – unità di Salerno, dismessa in data 31.12.1998, in attività industriali funzionali alla realizzazione di un parco acquatico a tema da realizzarsi in zona litoranea orientale del Comune di Salerno, compiendo, al contrario, una ricollocazione, solo fittizia e formale, alle dipendenze della società consortile Seafarm, all'uopo costituita, di un ridotto numero di lavoratori dell'ex Ideal Standard, inducevano in tal modo in errore la competente autorità pubblica circa la reale natura di tale ricollocazione, di fatto solo fittizia e simulata, ottenendo in tal modo la corresponsione del trattamento di mobilità e di integrazione salariale ai sensi della legge 223/1991. Segnatamente, la Ideal Standard otteneva la corresponsione del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria pari a lire 2.618.150.000 per un totale complessivo di 405.960 ore, il cui pagamento veniva autorizzato dall'INPS di Salerno.

In Salerno 27.10.2000

CAPO D)

BENETTI GIANNI,
MONTI DINA,
VEZZOLI MAURIZIO,
SANTOPIETRO GIOVANNI,
AVINO VITO,
PARENTE GIUSEPPE

del reato di cui agli artt. 110 c.p., 18 e 20 lett. c) L. 47/1985, 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, perché, in concorso tra loro, nelle qualità sopraindicate, nonché in particolare Benetti Gianni nella qualità di amministratore, Monti Dina, Vezzoli Maurizio in tempi diversi nelle qualità di procuratori e legali rappresentanti, Santopietro Giovanni, quale collaboratore tecnico amministrativo della Seapark S.p.a. con sede in Salerno avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di un parco tematico marino nella provincia di Salerno, da realizzarsi in parte (per le attività di carattere industriale funzionali e connesse al parco) su suoli ricadenti in zona ASI (zona a destinazione industriale secondo le prescrizioni del vigente Piano Regolatore Generale Comunale) per una estensione di circa 110.000 mq, di cui 30.000 coperti, ubicati in località Fuorni di Salerno, acquistati dalla Seapark S.p.a. in data 10.11.1999 dalla Ideal Standard S.r.l. di Milano nell'ambito di un più ampio programma di riconversione della unità di Salerno dismessa in data 31.12.1998, in parte (per il parco propriamente detto) su suoli ricadenti in zona litoranea orientale a vocazione agricola; Avino Vito nella qualità di tecnico incaricato della redazione del progetto di frazionamento ed insediamento di plurime attività presentato al Comune di Salerno in data 17.04.2001; Parente Giuseppe, nella qualità di amministratore della società Euroservice S.r.l. con sede in Salerno incaricata dalla Seapark/Seafarm di reperire aziende disponibili ad insediarsi nell'area ex Ideal Standard e a riassumere i dipendenti dimessi,

compivano abusiva attività di lottizzazione negoziale,

stipulando plurimi atti dispositivi, nella specie preliminari di vendita con le società CEREAL S.a.s., AGRIMED S.a.s., LOGITRANS S.a.s., ANTICO FRANTOIO ITALPRESS GROUP S.a.s, PUNTO SYSTEM S.a.s, GILMAR S.a.s, SEA ART S.a.s, BRILLANTI S.r.l. e UTOPIA SECURITY S.r.l. in violazione dei vincoli contrattuali di indisponibilità dei suoli funzionali alla realizzazione del progetto del parco acquatico e reimpiego dei dipendenti della Ideal Standard - unità di Salerno; nonché presentando in data 17.04.2001 per conto della Seapark S.p.a./Seafarm s.c.r.l. al Comune di Salerno un progetto di frazionamento dell'area industriale ex Ideal Standard in dodici lotti, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il Piano Regolatore Generale ed il Piano del Consorzio A.S.I. di Salerno, relativamente ai seguenti profili:

- frazionamento solo parziale del lotto industriale, essendo prevista, a fronte di una scomposizione dei suoli in dodici lotti, l'insediamento di sole dieci imprese, con riserva per i residui di ulteriori assegnazioni;
- incompatibilità dell'oggetto sociale e dell'attività svolta da alcune delle imprese assegnatarie con la destinazione industriale dell'area compresa in zona "D"del P.R.C.; assenza di controllo della società Seapark sulle stesse e/o di collegamento anche contrattuale per l'esercizio di attività funzionali alla realizzazione del parco acquatico;
- incompletezza degli elaborati progettuali allegati al progetto e mancata sottoscrizione delle ditte proponenti tali da rendere impossibile il controllo di conformità dei progetti di insediamento o reinsediamento produttivo alle previsioni dei piani A.S.I. ai sensi della legge regionale n. 16/1998;

- contrasto del progetto di frazionamento dell'opificio industriale con la norma del P.R.C. di cui all'art. 3 part. 3.3., in ragione della previsione di indici di copertura ed utilizzazione fondiaria di gran lunga superiori a quelli consentiti; infine, stipulando in data 13.11.2002 un contratto di vendita dei suoli suddetti con la società San Marco Immobiliare S.r.l. con sede in Verolanuova;

atti che per le loro caratteristiche - quali le dimensioni in relazione alla natura del terreno ed alla destinazione secondo gli strumenti urbanistici (Zona D a vocazione esclusivamente industriale secondo le prescrizioni di P.R.C), il numero (frazionamento in dodici lotti, con assegnazione parziale di sole dieci unità ad altrettante ditte per oggetto sociale incompatibili con la destinazione ad area industriale assegnata ai suoli dalla pianificazione urbanistica), l'ubicazione (i suoli sono situati in zona industriale area che si presta a speculazioni edilizie per la sua particolare posizione, prossima ai centri abitati limitrofi ed adeguatamente collegata allo stesso mediante la Tangenziale di Salerno e dall'Autostrada Salerno - Reggio Calabria) e la espressa previsione di opere di urbanizzazione (quali la realizzazione di "interventi di totale bonifica e ristrutturazione" dell'opificio originario che, in realtà, integravano una vera e propria immutazione dello stato dei luoghi con indici di copertura e di utilizzazione fondiaria di gran lunga superiori a quelli consentiti) - denunciavano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

In Salerno 13.11.2002; condotta allo stato perdurante.

CAPO E)

BENETTI GIANNI,
MONTI DINA,
VEZZOLI MAURIZIO,
SANTOPIETRO GIOVANNI,
TIEFENTHALER ANGELO,
BRUSINELLI OSVALDO,
MAIOLICA ANTONIO,
MAIOLICA LORENZO,
NOCERA GIOVANNI
MELELLA FERDINANDO

del reato di cui agli artt. 110 c.p., 18 e 20 lett. c) L. 47/1985, 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, perché, in concorso tra loro, nelle qualità sopraindicate, nonché in particolare Benetti Gianni nella qualità di amministratore, Monti Dina, Vezzoli Maurizio in tempi diversi nelle qualità di procuratori e legali rappresentanti; Santopietro Giovanni, quale collaboratore tecnico amministrativo della Seapark S.p.a. con sede in Salerno avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di un parco tematico marino nella provincia di Salerno, da realizzarsi in parte (per le attività di carattere industriale funzionali e connesse al parco) su suoli ricadenti in zona ASI (zona a destinazione industriale secondo le prescrizioni del vigente Piano Regolatore Generale Comunale) per una estensione di circa 110.000 mq, di cui 30.000 coperti, ubicati in località Fuorni di Salerno, acquistati dalla Seapark S.p.a. in data 10.11.1999 dalla Ideal Standard S.r.l. di Milano nell'ambito di un più ampio programma di riconversione della unità di Salerno dismessa in data 31.12.1998, in parte (per il parco propriamente detto) su suoli ricadenti in zona litoranea orientale a vocazione agricola; Tiefenthaler Angelo, nella qualità di amministratore della Seapark S.p.a., amministratore con il Brusinelli della S. Marco Immobiliare S.r.l., con sede in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13 e della I.T. & S., con sede legale in Brescia alla via Gabriele Rosa e sede amministrativa in Salerno alla via Fuorni n.9, società collegate al gruppo CECAM/Seapark/Seafarm; Maiolica Antonio, nella qualità di socio accomandatario della Cereal S.a.s. di Antonio Maiolica & C., con sede legale in Montecorvino Pugliano alla località Pagliarone; Maiolica Lorenzo, nella qualità di amministratore della Agrimed S.a.s. con sede legale in Montecorvino Pugliano alla località Pagliarone e delle società del gruppo Maiolica; Melella Ferdinando, nella qualità di amministratore della Meral S.a.s. con sede in Salerno;

compivano abusiva attività di lottizzazione negoziale,

operando, in violazione con le disposizioni del Piano Regolatore Consortile vigente, il frazionamento in lotti dell'intera area industriale ex Ideal Standard e stipulando, sino alla data del 13.11.2003 in contrasto con i divieti di alienabilità di cui agli artt. 7 e 8 del contratto di vendita tra Ideal Standard e Seapark del 10.11.1999, plurimi atti dispositivi, da cui derivava:

- alla Seapark S.p.a., la titolarità della particella 972 (ex 490/b) di ha. 0,11,85 - Ente Urbano individuato in Catasto Terreni Comune di Salerno al fo. 50, libera da esproprio per pubblica utilità, in virtù del contratto di vendita stipulato in data 10.11.1999 con la Ideal Standard S.r.l.;
- alla San Marco Immobiliare S.r.l., la titolarità della particella 973 (ex 490/c) di ha. 0,17,91 - Ente Urbano individuato in Catasto Terreni Comune di Salerno al fo. 50, libera da esproprio (FFSS) per pubblica utilità, in virtù del contratto di vendita stipulato in data 13.11.2002 con la S. Marco Immobiliare S.r.l. (società collegata alla Seapark S.p.a., Consorzio Seafarm, I.T. & S . S.p.a.);

- alla Cereal S.a.s., la titolarità di capannoni e suoli ex Ideal Standard, individuati in catasto urbano al fo. 50 particelle 312, 314, 332, 484, 490 e al fo. 51 particella 337, in catasto terreni al fo. 51, particelle n. 31, 49, 595, 597, 259, 275, 971, in virtù del contratto di vendita stipulato in data 18.11.2003 con la S. Marco Immobiliare S.r.l.;
- alla Meral S.p.a., la titolarità del diritto all'acquisto della proprietà di un'area scoperta del complesso industriale ex Ideal Standard di mq. 2.940 derivante dai frazionamenti della particella 490 foglio 50 e della 155 foglio 51 (ora foglio 50 part. 973 e foglio 51 part. 599), in virtù di contratto preliminare di compravendita stipulato in data 22.12.2003 con la S. Marco Immobiliare S.r.l.;

aree divenute liberamente cedibili per effetto della rinuncia da parte della Ideal Standard ai vincoli di indisponibilità di cui agli artt. 7 e 8 del contratto del 10.11.1999, intervenuta in data 13.11.2003;
altresì, concorrendo il Maiolica Antonio, nella suddetta qualità, oltre che con l'acquisto dei suoli in data 18.11.2003, mediante la presentazione, in data 17.12.2003, allo Sportello Unico del Comune di Salerno, di istanza di permesso a costruire e, in data 22.12.2003, al Consorzio ASI, di richiesta di nullaosta all'insediamento, inerenti un progetto, a firma del tecnico Nocera Giovanni, di frazionamento ed ampliamento dell'immobile industriale ex Ideal Standard, per l'insediamento delle ditte CEREAL S.a.s. dello stesso Maiolica Antonio e AGRIMED S.a.s. di Maiolica Lorenzo e Mastromartino Carmela – entrambe già interessate al precedente progetto di insediamento presentato dalla Seapark S.p.a. in data 17.04.2001 – nonché delle ditte BIO-CARNI S.r.l. di Maiolica Antonio e MERAL S.p.a. di Melella Ferdinando; progetto che, in quanto implicante, oltre al frazionamento, un incremento volumetrico di oltre 100.000 mc. ed un incremento di superficie coperta di oltre 14.000 mq, con previsione di nuova edificazione in relazione agli incrementi medesimi, si poneva in contrasto con le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Consortile vigente (sia nella versione preesistente che in quella relativa alla Variante dell'ottobre 2002) e segnatamente con l previsioni del 3.3., che, per gli edifici esistenti in zona D, consentono solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione.
In Salerno, il 22.12.2003 condotta tuttora perdurante.

CAPO F)

DE LUCA VINCENZO, nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno dal 21.11.1993 all'aprile 2001, Membro della Camera dei Deputati del Parlamento dal 21.05.2001 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

DE BIASE MARIO, nella qualità di Capo della Segreteria particolare del Sindaco sino all'aprile 2001, Sindaco del Comune di Salerno dal 13.05.2001 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

MAROTTA FELICE, nella qualità di Vice Segretario Generale del Comune di Salerno, nonché Presidente del Consorzio ASI di Salerno e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

MUCIO MARIANO, nella qualità di Assessore alle Attività Produttive del Comune di Salerno dal 16.11.1997 al 13.05.2001 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

DI FILIPPO ERCOLE, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano dalla data di costituzione sino al 20.11.2002 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

DE ROBERTO BIANCA, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, Responsabile dell'Ufficio di Piano dal 20.11.2002 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

DI LORENZO ALBERTO, nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive dalla data di costituzione e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

RICCIARDI ERNESTO, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Salerno;

SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO, nella qualità di libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e, pertanto, esercente un servizio di pubblica necessità, con incarichi di consulenza tecnico-amministrativa per conto della Seapark S.p.a. e della I.T. & S. S.p.a.;

GRIECO VINCENZO, nella qualità di privato imprenditore, amministratore unico della **EDILPAG s.r.l. con sede in Salerno al C.so Garibaldi n.33,** avente ad oggetto lavori di costruzioni edili, acquisto, locazione di immobili, costruzione di impianti turistici; amministratore unico della E.C.I. IMMOBILIARI COSTRUZIONI EDILIZIE S.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n. 38, avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di cantieri e complessi immobiliari; amministratore unico della PARK HOTEL & RESORT (già PASTORE & GRIECO S.r.l. con sede in Pontecagnano Faiano) con sede in Salerno al C.so Garibaldi n.33 avente ad oggetto la costruzione di impianti turistici; amministratore di fatto delle società **TRASFER s.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38,** avente ad oggetto attività di lavorazione e vendita di manufatti siderurgici, metallurgici, costruzione di apparecchiature elettroniche; **COSEDIL s.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38**, avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di cantieri e complessi immobiliari,

FORTUNATO PIETRO amministratore unico delle società **COSEDIL s.r.l., TRASFER s.r.l.** con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38; amministratore unico sino al 7.11.2001 della società INIZIATIVA 90 S.r.l. con sede in Salerno al C.so Garibaldi n.33 avente ad oggetto la costruzione di impianti sportivi,

del reato previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 317, 317 bis c.p., perché, in concorso tra loro, ciascuno nelle sopraindicate qualità, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusando dei propri poteri e funzioni – in violazione delle norme disciplinanti le procedure di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle relative varianti di cui agli artt. 8 e ss. della legge urbanistica nazionale n.1150/1942 e della legge regionale n. 14/1982, nonchè degli artt. 23, 24, 25 D.Lvo 112/1998 e 4 e 5 D.P.R. 447/1998 in materia di Sportello Unico per le Attività produttive; degli artt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 L. 7 agosto 1990 n.241 in materia di procedimento amministrativo; delle disposizioni disciplinanti le procedure di evidenza pubblica per la stipula dei contratti di diritto privato delle pp.aa. previste dal T.U. 383 del 3.03.1934 e R.D. n. 297 del 12.02.1911 e l'affidamento a trattativa privata di cui agli artt. 3, 4, e 6 R.D. del 18.11.1923 n. 2440 e art. 41 R.D. 827/1934; delle disposizioni disciplinanti competenze e poteri dell'autorità sindacale di cui agli artt. 50, 77, 78 D.Lvo 267/2000; degli artt.3 e ss. L.n.140 del 20 giugno 2003 inerenti l'esercizio delle funzioni parlamentari – inducevano e/o costringevano la società Seapark S.p.a. con sede in Salerno alla via Alfano I n.7 a promettere e a dare utilità in favore dell'ente comunale di Salerno e dell'imprenditore Grieco Vincenzo, mediante reiterate illegittime condotte, ingannevoli e vessatorie consistite:

- nell' avere, con nota del **12.11.1998**, formata dalla DE ROBERTO BIANCA nella qualità di Dirigente del Settore Urbanistica e firmata dall'Assessore all'Urbanistica MARTINO FAUSTO, rigettato le richieste avanzate al Comune di Salerno in data 8.07.1998 e 31.10.1998 dal Consorzio Cecam s.r.l. di Modena e, per esso, dalla società collegata Seapark S.p.a. di insediamento di un parco acquatico a tema sui suoli ubicati in zona A.S.I. della Ideal Standard S.r.l. – unità produttiva di Salerno, stante la incompatibilità della destinazione "industriale" dell'area con la tipologia "turistico-commerciale" dell'intervento, indicando, al contempo, come disponibili all'insediamento, aree, di proprietà comunale e privata, ubicate in zona litoranea orientale del Comune di Salerno aventi destinazione "rurale" , pertanto, non compatibili con la tipologia "turistico-commerciale" dell'intervento e necessitanti, all'uopo, di una specifica variante al Piano Regolatore Generale vigente di modifica della destinazione urbanistica – condotte queste ultime ascrivibili al DE LUCA VINCENZO, nella qualità di Sindaco e DE BIASE MARIO, nella qualità di Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco;

- nell'avere fornito, in assenza di procedure di evidenza pubblica, assicurazioni e pareri favorevoli (anche nel corso di incontri, colloqui, scambi di informazioni, consegne di elaborati, tra ITALIANI GIULIO CESARE della società Soleil 2000, operante per conto del consorzio Cecam S.r.l. e pubblici amministratori, collaboratori e dirigenti tecnici, tra cui DI FILIPPO ERCOLE, responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Salerno) sulla concreta fattibilità del progetto promosso dal Consorzio Cecam s.r.l. di Modena e, per essa, dalla società collegata Seapark S.p.a. – costituita allo scopo in data 29 ottobre 1998 – inerente la realizzazione di un parco acquatico a tema nella zona litoranea orientale della città e di un connesso insediamento di attività funzionali allo stesso nell'area della Ideal Standard s.r.l. in via di dismissione, atte a garantire la riassunzione delle maestranze soggette a licenziamento, all'uopo promuovendo e partecipando ad incontri presso le sedi istituzionali locali e statali (Prefettura di Salerno, Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, Comitato per l'Occupazione) e giungendo alla stipula di accordi o protocolli d'intesa tra le parti sociali **(23 novembre 1998; 10 dicembre 1998, 29 giugno 1999)**, nonostante risultasse : a) che il patrimonio della società investitrice (pari a lire 20.000.000) non fosse sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento (per un valore di circa 300 miliardi); b) che la società investitrice non avesse ancora conseguito la completa titolarità e/o la disponibilità dei suoli in zona industriale e in zona litoranea orientale

interessati dal progetto; c) che i suoli indicati per la localizzazione del parco, ricadenti in zona litoranea orientale, non risultassero compatibili con la tipologia dell'insediamento e necessitassero di una specifica variante al piano regolatore vigente di modifica della destinazione urbanistica da agricola a turistica; d) che la Regione Campania avesse già rigettato con decreto n.1467 del 3 marzo 1999 una precedente variante adottata dal consiglio comunale di Salerno con delibera n. 66 del 19 giugno 1995 e approvata con successiva delibera consiliare n.186 del 29 dicembre 1995 inerente la zona in oggetto per indeterminatezza dei parametri urbanistici;

- nell'avere, in assenza di procedure di evidenza pubblica (attraverso incontri, scambi di informazioni, consegne di elaborati, tra SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO, consulente tecnico-amministrativo della Seapark e DI FILIPPO ERCOLE, Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Salerno), provveduto a conformare il piano-progetto A.A.P.U. 6 bis "Ampliamento della litoranea orientale" al progetto del parco acquatico a tema proposto dal Consorzio Cecam s.r.l. di Modena e, per esso, dalla società collegata Seapark S.p.a., in epoca antecedente al **7.06.1999**, data del formale conferimento da parte della Giunta Municipale di Salerno dell'incarico di redazione dello stesso piano-progetto al tecnico redattore del nuovo Piano Regolatore Generale Prof. Oriol Bohigas;

- nell'avere, ciascuno nell'esercizio delle rispettive funzioni, in violazione delle norme sopra richiamate e in contrasto con il parere espresso in data 15.07.1999 dal tecnico redattore del nuovo P.R.G. Prof. Oriol Bohigas, formato e presentato al Consiglio Comunale la **delibera n.42 del 22 luglio 1999**, con la quale, su richiesta della società Seapark S.p.a. presentata al prot. 70578 del 2 luglio 1999 (ed integrazione documentale prot. n.72408 del 9.07.1999), veniva adottata una variante urbanistica al piano regolatore generale già vigente, mediante procedura ordinaria e in via d'urgenza, giustificata dalla necessità di garantire la riassunzione delle maestranze della Ideal Standard S.r.l. unità produttiva di Salerno chiusa al 31 dicembre 1998, per la realizzazione di un progetto di parco acquatico a tema nella litoranea orientale del comune di Salerno interessante un'area di circa 203.598 mq., con nuova destinazione a zona omogenea F (attrezzature ed impianti di interesse generale), fondata sul falso presupposto che la società proponente avesse la proprietà di massima parte dei suoli ubicati in zona litoranea orientale necessari per la realizzazione del progetto e prevedendo la suddetta delibera: l'esame del progetto in sede di formazione del piano urbanistico A.A.P.U. 6 bis per verificare la compatibilità dell'intervento con l'assetto più generale del territorio, con la possibilità di riadozione della variante in caso di modifiche incidenti sull'ambito di intervento ed sui parametri dimensionali; la stipula di uno schema di convenzione tra la società Seapark ed il Comune di Salerno, immediatamente impegnativa per la società e condizionante l'approvazione della variante, diretta a regolare i rapporti tra le parti e a disciplinare le modalità per l'eventuale conferimento delle aree di proprietà comunale; il conferimento di un mandato al Sindaco per verificare, fatte salve tutte le condizioni previste, la possibilità di adottare procedure accelerate (conferenze di servizi, accordi di programma, sportello unico);

- nell'avere favorito la società Seapark S.p.a. nell'acquisto in area industriale di proprietà della Ideal Standard S.r.l. di Salerno apparentemente destinata all'insediamento di attività industriali funzionali al parco marino, rifiutando di aderire, in violazione a quanto concordato nelle sedi istituzionali (23.11.1998, 10.12.1998 e 29.06.1999), alla proposta della Ideal Standard S.r.l. di trasferimento gratuito dell'area in favore del Comune di Salerno e/o del Consorzio A.S.I. ai sensi della legge 608/1996, che avrebbe reso indispensabile la scelta del contraente in conformità alle procedure di evidenza pubblica e comunque alle disposizioni della citata legge, inducendo in tal modo la Ideal Standard –

che nel frattempo, aveva attivato le procedure di mobilità per effetto della cessazione dell'attività – a cedere direttamente alla società subentrante Seapark S.p.a., già individuata, la proprietà dell'intero complesso immobiliare del valore di circa 18.900.000.000 di lire, mediante la stipula in data **10.11.1999** di un fittizio contratto di vendita al prezzo di lire 1.650.000.000;

- nell'avere, ciascuno nell'esercizio delle rispettive qualità e funzioni, proceduto, dal **9.12.1999 al 3.10.2000**, in attuazione della **delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 22 luglio 1999** di adozione delle variante, alla formazione dello schema di convenzione, approvato con **delibera di Consiglio Comunale n.78 del 22 dicembre 2000** ed immediatamente operativo per la Seapark S.p.a, con il quale, prima della approvazione della variante ed in vista di essa, la società si obbligava nei confronti del Comune di Salerno a corrispondere: due miliardi e cinquecento milioni per la realizzazione delle infrastrutture esterne, reputate, sebbene ubicate all'esterno dell'area oggetto dell'adottata variante, necessarie per assicurare la compatibilità dell'intervento con l'assetto più generale del territorio; sei miliardi per consentire in altri siti l'edificazione delle opere di urbanizzazione secondaria e dei manufatti insistenti sulle aree di proprietà del Comune; dieci miliardi, per oneri concessori; tre miliardi e cinquecento milioni a titolo di corrispettivo per il diritto di superficie sulle aree di pertinenza del comune, per un complessivo importo di ventunomiliardi e cinquecento milioni di lire, oltre alla cessione di aree al Comune per circa 30.000 mq per la realizzazione di ulteriori opere infrastrutturali necessarie per l'attuazione della variante al Piano Regolatore Generale; impegni garantiti dal rilascio di una polizza fideiussoria di importo pari a lire 22 miliardi in favore del Comune di Salerno;

- nell'avere dato avvio, mediante l'espletamento delle procedure semplificate dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui agli artt. 25 comma 2 lett. g) del D.Lvo 112/1998 e 5 D.P.R. 447/1998, a nuova istruttoria del progetto di insediamento del parco marino nella zona litoranea orientale in variante al P.R.G. vigente, su istanza presentata dalla Seapark allo S.U.A.P. di Salerno in data **3.07.2000**, dopo cioè che la società aveva concluso, in data **7.03.2000**, i contratti preliminari di compravendita dei suoli di proprietà privata con le società TRANSFER S.r.l., EDIL.PAG. S.r.l, COS.EDIL S.r.l. facenti capo all'imprenditore GRIECO VINCENZO e nonostante fosse già in corso la procedura ordinaria di approvazione della medesima variante, adottata con delibera consiliare n.42 del 22 luglio 1999;

- nell'avere omesso, dopo l'approvazione dello schema di convenzione del 22 dicembre 2000 disciplinante l'acquisto dei suoli di proprietà pubblica e la stipula, in data 7.03.2000, dei contratti preliminari di compravendita dei suoli di proprietà privata con le società TRANSFER S.r.l., EDIL.PAG. S.r.l, COS.EDIL S.r.l. facenti capo all'imprenditore GRIECO VINCENZO, di ripresentare la proposta di variante al Consiglio Comunale per il proseguo della procedura ordinaria di approvazione della variante avviata con delibera di adozione n.42 del 22 luglio 1999, continuando, al contrario, a compulsare l'istruttoria del progetto del parco secondo le diverse procedure dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui agli artt. 25 comma 2 lett. g) del D.Lvo 112/1998 e 5 D.P.R. 447/1998;

- nell'avere indotto la Seapark S.p.a. a cedere la proprietà dell'area ex Ideal Standard, dapprima esigendo, per l'approvazione del progetto di frazionamento del sito industriale presentato dalla società nell'aprile 2001 allo Sportello Unico delle Attività Produttive e al Consorzio A.S.I. di Salerno, la prova della cessione della proprietà dei lotti alle aziende

indicate in progetto come assegnatarie, nonostante la vigenza dei vincoli di indisponibilità posti a carico della Seapark dagli artt. 7 e 8 del contratto di vendita del 10.11.1999; quindi, rigettando il progetto medesimo nonostante la esibizione da parte della Seapark di titoli giuridici idonei a comprovare il trasferimento della proprietà dei lotti (segnatamente, contratti preliminari di compravendita stipulati con le aziende assegnatarie), sulla base della motivazione che il progetto violava, tra l'altro, i predetti vincoli di indisponibilità; non consentendo alla società di presentare modifiche ed integrazioni al progetto medesimo, a fronte della disponibilità manifestata dalla stessa Ideal Standard di liberare l'area dai vincoli di inalienabilità per agevolare, tramite nuovi insediamenti, il reimpiego dei lavoratori dismessi al 31.12.1998 e della circostanza che, in data 4.05.2001, antecedente al rigetto, lo stesso Consorzio A.S.I. aveva conferito a due consulenti esterni (Arch. Bianca De Roberto e Avv. Fulvio Bonavitacola) l'incarico di redigere una variante al Piano Regolatore Generale Consortile atta a consentire in zona A.S.I. gli insediamenti plurimi di attività industriali; denunciando alla Procura della Repubblica la Seapark S.p.a. per l'attività di abusiva lottizzazione negoziale compiuta in area ex Ideal Standard; infine, favorendo, con gli strumenti della contrattazione privata e degli accordi tra le parti sociali nelle sedi istituzionali, l'insediamento in area ex Ideal Standard di soggetti economici ulteriori e diversi dalla Seapark S.p.a. disponibili al reimpiego delle maestranze ex Ideal Standard dismessi al 31.12.1998 (MEMAF S.p.a.; gruppo MAIOLICA; I.T. & S. S.p.a.; ENERGY PLUS S.p.a.);

- nell'avere omesso di presentare al Consiglio Comunale di Salerno, ai fini della successiva adozione, la proposta di variante al P.R.G. per la realizzazione del parco marino sulla litoranea orientale costituita – secondo le disposizioni dell'art. 5 D.P.R. 447/1998 – dal verbale conclusivo della terza Conferenza dei Servizi del **15.07.2001** e nonostante che si fosse definitivamente conclusa in data **17.10.2001** anche la procedura, non necessaria, di Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento, per la quale la Seapark veniva gravata di oneri economici pari a 20.000.000 di lire;

- nell'avere ulteriormente ritardato tale presentazione subordinando, con **delibera di Giunta Municipale n.1267 del 16 ottobre 2002**, l'approvazione della variante urbanistica per la realizzazione del parco sulla litoranea orientale secondo la procedura prevista dal D.P.R. 447/1998 alla condizione del definitivo acquisto da parte della Seapark S.p.a. dei suoli di proprietà privata interessati dall'intervento e alla produzione di una polizza fideiussoria a garanzia degli impegni assunti dalla società nei confronti del Comune di Salerno con la convenzione approvata con delibera consiliare n. 78 del 22 dicembre 2000 disciplinante le modalità di acquisto della disponibilità dei suoli di proprietà pubblica, provvedendo, all'uopo, ad inviare reiterati solleciti alla Seapark, con note dello S.U.A.P. n. 996 del 5 dicembre 2002, n. prot.41 del 21 gennaio 2003 e lettera raccomandata del 9 luglio 2003;

condotte mediante le quali i predetti pubblici ufficiali inducevano e costringevano la società Seapark S.p.a. con sede in Salerno alla via Alfano I n.7 a promettere e a dare indebitamente utilità e, segnatamente:

- a promettere in favore dell'ente comunale di Salerno la dazione di un importo pari a circa 22 milardi di lire (e segnatamente: due miliardi e cinquecento milioni per la realizzazione delle infrastrutture esterne ubicate all'esterno dell'area oggetto dell'adottata variante, reputate necessarie per assicurare la compatibilità dell'intervento con l'assetto più generale del territorio; sei miliardi per consentire in altri siti l'edificazione delle opere di

urbanizzazione secondaria e dei manufatti insistenti sulle aree di proprietà del Comune; dieci miliardi, per oneri concessori; tre miliardi e cinquecento milioni a titolo di corrispettivo per il diritto di superficie sulle aree di pertinenza del comune, per un complessivo importo di ventunomiliardi e cinquecento milioni di lire, oltre alla cessione di aree al Comune per circa 30.000 mq per la realizzazione di ulteriori opere infrastrutturali necessarie per l'attuazione della variante al Piano Regolatore Generale); nonché a rilasciare, a garanzia degli impegni assunti, in favore del comune una polizza fideiussoria di importo pari a lire 22 miliardi; convenzione allo stato esecutiva per la Seapark (e della società I.T. & S. S.p.a. subentrante al progetto) per effetto della vigenza della delibera consiliare n.42 del 22 luglio 1999, non ancora revocata;

- a dare in favore dell'imprenditore privato GRIECO Vincenzo, titoli di credito per un importo di circa 29 miliardi di lire, corrispondenti al complessivo prezzo richiesto alla Seapark per la vendita dei suoli di sua proprietà, per il quali venivano stipulati contratti preliminari di compravendita tra la predetta società e soggetti economici direttamente e/o indirettamente riconducibili al predetto e segnatamente:
 - in data 12.07.1999 la società Seapark stipulava con FORTUNATO Pietro, nelle qualità sopraindicate, un contratto preliminare di compravendita di un fondo sito in Salerno individuato catastalmente al foglio 47 particelle 21, 28, 38, 471, 173, 30, 174, 177, 474, **al prezzo di lire 1.500.000.000, interamente versato, oltre ad una maggiorazione di lire 270.000.000**;
 - in data 15.07.1999 la società Seapark stipulava con la società SERVICE S.r.l. con sede in Salerno alla via San Leonardo n.308 un contratto preliminare di compravendita di un fondo sito in Salerno individuato catastalmente al foglio 47 particelle 72, 74, e 133, al foglio 54 particelle 4, 76, 78, 80 per una superficie catastale totale di mq.10.086, al prezzo di lire 800.000.000 consegnando in pari data lire 150.000.000 con assegno 0191400321 e n. 3 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 100.000.000 datato 10.03.2000, di lire 100.000.000 datato 10.04.2000, di lire 100.000.000 datato 10.05.2000; **importo versato per lire 450.000.000**;
 - in data 7.03.2000 la società Seapark stipulava con la società COS.EDIL S.r.l. un contratto preliminare di compravendita di terreni in Salerno individuati catastalmente al foglio 47 particelle 127 e 88 della estensione complessiva di ha.3.60.88 al prezzo di lire 10.500.000.000, consegnando in pari data n. 6 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 3.000.000.000 datato 30.04.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.06.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.07.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.09.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.11.2000, di lire 3.500.000.000 datato 31.12.2000;
 - in data 7.02.2000 la società Seapark stipulava con la società EDIL.PAG. S.r.l. un contratto preliminare di compravendita di terreni in Salerno individuati catastalmente al foglio 47 particelle 207 e 130 della estensione di ha. 2.84.80 al prezzo di lire 7.000.000.000, consegnando in pari data n. 6 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 3.000.000.000 datato 31.05.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.07.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.09.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.11.2000, di lire 2.500.000.000 datato 31.12.2000; di lire 1.000.000.000 datato 31.12.2000;
 - in data 7.03.2000 la società Seapark stipulava con la società TRAS. FER. S.r.l. un contratto preliminare di compravendita di terreni in Salerno individuati catastalmente al foglio 47 particelle 473, 472, 179, 170 di ha. 0.80.000 al prezzo di lire 3.500.000.000, consegnando in pari data n. 2 assegni postdatati a firma

Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 1.000.000.000 datato 30.04.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.06.2000; **importo versato per lire 1.000.000.000**;

nonché a corrispondere, tramite terzi (tra cui: VIVIANI SALVATORE; società SECONDA EVOLUZIONE S.r.l. con sede in Roma di SANTINI PIETRO – deceduto al 6.05.2001 – e SANTINI FERRUCCIO; MELLONE LUIGI; MELLONE RAIMONDO; altri soggetti in corso di identificazione) importi per centinaia di milioni, non giustificati da alcun valido titolo giuridico, mediante assegni bancari girati per l'incasso a FORTUNATO PIETRO, collaboratore di fiducia del GRIECO,

concorrendo ad aggravare lo stato di dissesto finanziario della Seapark S.p.a., che in data **22.12.2003** richiedeva allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Salerno l'archiviazione della procedura di approvazione del progetto del parco marino, intervenuta in data **21.01.2004**;

Con il concorso di ITALIANI GIULIO CESARE e SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO, nella qualità di consulenti tecnico-amministrativi incaricati dalla Seapark S.p.a. di intervenire presso gli enti locali competenti (Comune di Salerno; Consorzio ASI) e di tenere i contatti con pubblici amministratori e dirigenti sopra indicati al fine dell'approvazione del progetto di insediamento del parco acquatico a tema sopra descritto e l'accesso ai finanziamenti pubblici *ex lege* n.488/1992; il SANTOPIETRO incaricato, altresì, dalla Ideal Standard S.r.l. e dalla Seapark S.p.a. degli aspetti tecnico-amministrativi inerenti l'attuazione del piano di riconversione industriale del sito ex Ideal Standard di Salerno; di predisporre per conto della Seapark la documentazione e gli elaborati progettuali ai fini della adozione, secondo le procedure ordinarie, della variante al P.R.G. inerente la litoranea orientale del Comune di Salerno di cui alla delibera consiliare n.42 del 22 luglio 1999, nonché ai fini della adozione mediante espletamento delle procedure semplificate dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al D.Lvo 112/1998; di curare per conto della Seapark la formazione della convenzione stipulata tra Seapark S.p.a. e Comune di Salerno in data 3 ottobre 2000 ed approvata dal Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2000 in ordine all'acquisto delle aree di proprietà comunale interessate dall'insediamento del parco; di predisporre la relazione tecnica inerente la determinazione degli oneri concessori e i costi di costruzione; di compiere per conto della Seapark/Seafarm attività funzionali alla formazione dei progetti di frazionamento delle aree ex Ideal Standard presentati alle locali autorità in data 13 dicembre 2000 e 27 aprile 2001; di svolgere per conto della S. Marco Immobiliare S.r.l. attività di reperimento di lotti industriali per conto di aziende interessate all'insediamento in area ex Ideal Standard; di svolgere per conto della Seapark S.p.a. attività di mediazione presso i privati proprietari per l'acquisto di suoli compresi in zona litoranea orientale interessanti dalla variante in corso di approvazione.

Con il concorso del privato imprenditore GRIECO VINCENZO, nel ruolo di istigatore, beneficiario della maggiorazione della rendita fondiaria dei suoli di sua proprietà derivante dalla adozione, con delibera n.42 del 22 luglio 1999, della variante al P.R.G. vigente con la quale veniva modificata la destinazione urbanistica da rurale in turistica, avendo il predetto ottenuto dalla Seapark, tramite il Fortunato, la corresponsione di 3.220.000.000 per i preliminari di vendita dei suoli sopra meglio descritti e preteso per la stipula di ulteriori preliminari il pagamento di un prezzo pari a circa 400.000 lire al mq., sproporzionato rispetto all'effettivo valore dei suoli.

Fatti commessi in Salerno dal maggio 1998; condotta in corso.

CAPO G)

SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO

del delitto di cui all'art.481 c.p., perché, nell'esercizio della libera professione di Ingegnere iscritto all'Ordine della Provincia di Salerno e, pertanto, di un servizio di pubblica necessità, incaricato di svolgere attività di consulenza tecnico-amministrativa e progettazione per conto della Seapark S.p.a., al fine di ottenere l'approvazione di un progetto di parco acquatico a tema sulla litoranea orientale del Comune di Salerno, in variante al P.R.G. vigente con procedura ordinaria e in via d'urgenza, giustificata dalla necessità di riassunzione dei dipendenti ex Ideal Standard in attività funzionali al parco da insediarsi nel sito industriale ex Ideal Standard, attestava falsamente, nell'elaborato progettuale denominato Piano Particellare A2, allegato alla richiesta di variante e, pertanto, in un atto certificativo destinato alla pubblica autorità, fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, indicando come proprietà della Seapark S.p.a. particelle fondiarie di fatto non acquisite alla disponibilità della società, **risultando al 2 e 7 luglio 1999, date di presentazione dell'istanza al Comune di Salerno e al Settore Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale,** soltanto due contratti preliminari di compravendita stipulati dalla società Seapark e segnatamente:

- **in data 12.07.1999** il contratto preliminare di compravendita di un fondo sito in Salerno individuato catastalmente al foglio 47 particelle 21, 28, 38, 471, 173, 30, 174, 177, 474, di proprietà di FORTUNATO PIETRO, **al prezzo di lire 1.500.000.000, interamente versato, oltre ad una maggiorazione di lire 270.000.000**;
- **in data 15.07.1999** il contratto preliminare di compravendita di un fondo sito in Salerno individuato catastalmente al foglio 47 particelle 72, 74, e 133, al foglio 54 particelle 4, 76, 78, 80 per una superficie catastale totale di mq.10.086, di proprietà della società SERVICE S.r.l. con sede in Salerno alla via San Leonardo n.308 al prezzo di lire 800.000.000 consegnando in pari data lire 150.000.000 con assegno 0191400321 e n. 3 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 100.000.000 datato 10.03.2000, di lire 100.000.000 datato 10.04.2000, di lire 100.000.000 datato 10.05.2000; **importo versato per lire 450.000.000**;

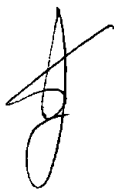
In Salerno il 2.07.1999 e il 7.07.1999.

CAPO H)

SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO

del delitto di cui all'art.481 c.p., perché, nell'esercizio della libera professione di Ingegnere iscritto all'Ordine della Provincia di Salerno e, pertanto, di un servizio di pubblica necessità, incaricato di svolgere attività di consulenza tecnico-amministrativa e progettazione per conto della I.T.& S. S.p.a., al fine di ottenere l'approvazione del progetto presentato in data 23.12.2003 di realizzazione di un parco marino a tema sulla litoranea orientale del Comune di Salerno, in variante al P.R.G. vigente con procedura semplificata ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 447/1998, attestava falsamente nell'Estratto mappa piano particellare – Tavola 2, allegato alla richiesta di variante e, pertanto, in un atto certificativi destinato alla pubblica autorità, fatti dei quali l'atto stesso era destinato a provare la verità, indicando come proprietà della I.T. & S. S.p.a. particelle fondiarie di fatto non acquisite alla disponibilità della società, risultando, al 23.12.2003, le particelle 31-32-232 del foglio 47 di proprietà della Seapark, la particella 233 del foglio 47 di proprietà Eredi Viviano, le particelle 180 e 473 del foglio 47 di proprietà della società TRAS.FER di Grieco Vincenzo, queste ultime oggetto altresì di un diverso progetto presentato in data 19.12.2003 allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Salerno dalla società PARK HOTEL & RESORT S.r.l. con sede in Salerno dell'imprenditore GRIECO VINCENZO per la costruzione di una struttura alberghiera.

In Salerno il 23.12.2003.



CAPO I)

DE ROBERTO BIANCA

del reato di cui agli artt.479, 61 n.2 c.p., per avere, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, Responsabile dell'Ufficio di Piano dal 20.11.2002 e, pertanto, quale pubblico ufficiale e nell'esercizio delle funzioni di responsabile della istruttoria della istanza presentata in data 7.07.1999 dalla Seapark volta ad ottenere l'adozione di una variante al P.R.G. per la realizzazione di un parco marino sulla litoranea orientale con procedura ordinaria e in via d'urgenza, giustificata dalla necessità di riassunzione dei dipendenti ex Ideal Standard in attività funzionali al parco da insediarsi nel sito industriale ex Ideal Standard, al fine di consentire l'adozione della variante medesima e di determinare con tale atto un aumento delle rendite fondiaria dei suoli interessati dall'intervento di proprietà dell'ente comunale e di privati (tra cui le società facenti capo a GRIECO VINCENZO e FORTUNATO PIETRO), attestato falsamente nella relazione istruttoria datata 7.07.1999, recepita nella motivazione della delibera n.42 del 22 luglio 1999, che la Seapark S.p.a. aveva rappresentato di avere la massima disponibilità dei suoli di proprietà privata interessati dall'intervento avendo stipulato contratti preliminari di vendita con i proprietari; circostanza non rispondente al vero, non risultando tale dichiarazione riportata nella istanza, né in alcuno degli atti e documenti ad essa allegati; non risultando neppure alla data del 7.07.1999 stipulati i contratti preliminari di vendita della Seapark con i proprietari FORTUNATO PIETRO Fortunato (particelle Foglio 47, nn.21-28-38-471-173-174-177-474) e SERVICE S.r.l. (particelle fl 47, nn.72-74-133, fl 54 p.lle 4-78) di cui al capo G) della imputazione.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo F) della imputazione.

In Salerno il 7.07.1999 e 22.07.1999.

CAPO L)

DE LUCA VINCENZO, nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno dal 21.11.1993 all'aprile 2001, Membro della Camera dei Deputati del Parlamento dal 21.05.2001 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

DE BIASE MARIO, nella qualità di Capo della Segreteria particolare del Sindaco sino all'aprile 2001, Sindaco del Comune di Salerno dal 13.05.2001 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

MAROTTA FELICE, nella qualità di Vice Segretario Generale del Comune di Salerno, nonché Presidente del Consorzio ASI di Salerno e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

DE ROBERTO BIANCA, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, Responsabile dell'Ufficio di Piano dal 20.11.2002 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

DI LORENZO ALBERTO, nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive dalla data di costituzione e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

del reato previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 323 comma 2 c.p., perché, in concorso tra loro, ciascuno nelle sopraindicate qualità, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, agendo in violazione delle disposizioni della legge urbanistica nazionale n. 1150 (artt. 8 e ss.) e della legge regionale n. 14/1982 inerenti le procedure di formazione del piano regolatore generale e delle relative varianti, nonché degli artt. 23,24, 25 D.Lvo 112/1998 e 4 e 5 D.P.R. 447/1998 in materia di Sportello Unico per le Attività produttive, segnatamente, ponendo in essere le condotte descritte nei capi di imputazione F), G), H), I) che precedono, nonché: omettendo di presentare in Consiglio Comunale per l'adozione il nuovo piano regolatore generale del Comune di Salerno depositato in data 30.04.2003, conformato per la zona litoranea orientale della città sull'originario progetto del parco acquatico a tema proposto dalla Seapark S.p.a., con previsioni di indici di edificabilità perequativi anche per le aree ricomprese nella predetta zona; impedendo, in tal modo, l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla legge (L. 3 novembre 1952 n.1902 e successive modifiche ed integrazioni) nei casi di adozione dello strumento urbanistico generale, atta a vietare la realizzazione di insediamenti turistico-commerciali diversi dal parco ed in contrasto con esse; promuovendo, al contrario, quale metodo generalizzato di pianificazione del territorio, la formazione di varianti al piano regolatore generale vigente per insediamenti produttivi mediante l'espletamento delle procedure semplificate dello Sportello Unico per le Attività Produttive, anche con specifico riguardo alle aree ricomprese nella zona litoranea orientale della città allo scopo di ottenerne (a determinate condizioni) la trasformazione della destinazione urbanistica da agricola in turistico-commerciale, intenzionalmente procuravano ingiusti danni alla Seapark (in stato di dissesto finanziario) alla comunità salernitana e ai lavoratori dismessi dalla Ideal Standard, consistiti nella mancata realizzazione del progetto di costruzione di un parco a tema sulla litoranea orientale della città, nella conseguente mancata riassunzione della manodopera (tuttora sottoposta al regime della mobilità ex L.223/1991) in attività industriali da insediare nell'area ex Ideal Standard, in zona ASI di Salerno.

Fatti commessi in Salerno dal maggio 1998; condotta tuttora perdurante.

CAPO M)

DE LUCA VINCENZO
DE BIASE MARIO

del reato previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 338, 61 nn. 9 c.p., perché, in concorso tra loro, ciascuno nelle sopraindicate qualità e, pertanto, quali pubblici ufficiali, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusando dei poteri derivanti dalle rispettive cariche istituzionali, il DE LUCA delle funzioni di membro della Camera dei Deputati del Parlamento in violazione delle disposizioni di cui agli artt.3 e ss. L.n.140 del 20 giugno 2003, il DE BIASE delle funzioni di Sindaco del Comune di Salerno, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 50, 77, 78 D.Lvo 267/2000, nonché delle disposizioni inerenti le procedure di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle relative varianti di cui agli artt. 8 e ss. della legge urbanistica nazionale n.1150/1942 e della legge regionale n. 14/1982, del D.Lvo 112/1998 e D.P.R. 447/1998 in materia di Sportello Unico per le Attività produttive, mediante minaccia, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dai poteri connessi alle rispettive cariche istituzionali (risultando il De Luca referente politico nazionale del partito di maggioranza dell'organo consiliare, in grado di condizionarne di fatto le determinazioni; il De Biase capo della giunta municipale, con formali poteri di nomina e revoca dei singoli componenti) costringevano l'Arch. MARTINO Fausto, nella qualità di rappresentante dell'amministrazione comunale, alle dimissioni dalla carica di Assessore all'Urbanistica, imponendogli, quale condizione per il prosieguo del suo mandato, di sostenere o, comunque, tollerare, nell'azione di governo del territorio, la scelta di non presentare al Consiglio Comunale, ai fini della adozione, il nuovo piano regolatore generale del Comune di Salerno consegnato dallo stesso Martino all'Amministrazione comunale in data 30.04.2003, al precipuo scopo di impedire l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla legge (L.3 novembre 1952 n.1902 e successive modifiche ed integrazioni) conseguenti alla adozione dello strumento urbanistico generale e ostative alla possibilità di attuazione di nuovi interventi urbanistici contrastanti con esse; nonché di promuovere, in via sostitutiva, il meccanismo della formazione "semplificata" di varianti al piano regolatore generale già vigente secondo le procedure dei c.d. piani integrati di recupero urbano, programmi integrati di recupero urbano e/o riqualificazione urbana ovvero dello Sportello Unico per le Attività Produttive, volti ad assicurare agli investitori privati il beneficio delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge (artt. 27 e ss. L.457/1978, 2 e ss. L. 179/1992, 11 L.493/1993; legge Regione Campania n.3 del 19.03.1996 per gli interventi edilizi residenziali; L.488/1992 per gli insediamenti produttivi) ovvero ai proprietari dei suoli il beneficio dell'aumento della rendita fondiaria conseguente alle trasformazioni delle destinazioni urbanistiche delle aree interessate dalle varianti, e ciò anche nelle ipotesi di interventi urbanistici in palese contrasto con la normativa urbanistica, edilizia, ambientale vigente, in tal modo impedendo e comunque turbando l'esercizio delle funzioni di pianificazione e programmazione territoriale proprie dell'Assessorato all'Urbanistica.

Fatti commessi in Salerno 11 novembre 2003 ed in epoca successiva; condotta tuttora perdurante.

CAPO N)

BENETTI GIANNI
CILBERTI BARBARA
CILIBERTI GIANNI
VEZZOLI MAURIZIO
BRUSINELLI OSVALDO
THIEFENTHALER ANGELO
ROVELLO GIOVANNA
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO
SANTOPIETRO MASSIMILIANO
DE BIASE MARIO
MARI FRANCESCO
BERRITTO GIOVANNI
ROCCHINO GIOVANNI

del delitto di cui agli artt. 81 comma 2 110, 640 comma 2 n.1, 61 n.7 c.p., perché, nelle qualità sopraindicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, nelle rispettive qualità sopraindicate, con artifici e raggiri, consistiti:

- nell'aver partecipato alla stipula di formali accordi e protocolli d'intesa tra le parti sociali presso le competenti sedi istituzionali (in particolare, accordo del 10.12.1998 stilato presso il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato; accordo del 30.12.1999, integrato in data 17.12.1999, stilato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) attestanti l'impegno della Seapark all'attuazione della completa ricollocazione di tutti i lavoratori ex Ideal Standard – unità di Salerno, dismessa in data 31.12.1998, in attività funzionali alla realizzazione di un parco acquatico a tema da realizzarsi in zona litoranea orientale del Comune di Salerno;
- nell'aver proceduto alla redazione e presentazione del falso verbale di constatazione della situazione aziendale Seapark sottoscritto in data 27.11.2002 presso il Comune di Salerno da Santopietro Giovanni Paolo per conto della Seapark, Berritto Giovanni per conto della Segreteria provinciale Filcea-Cgil, De Biase Mario in rappresentanza del Comune di Salerno e allegato alla richiesta di convocazione in ordine alla proroga del trattamento di mobilità avanzata dal Sindaco di Salerno De Biase in data 18.01.2003 al Ministero del Lavoro;
- nell'aver proceduto alla formazione e presentazione di falsa documentazione aziendale a supporto della domanda di intervento straordinario di integrazione salariale C.I.G.S. del 22.02.2003 presentata dalla Seapark in data 4.03.2003 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, segnatamente della relazione sulla *riorganizzazione aziendale* integrante il verbale di esame congiunto ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 6 D.P.R. 218 del 10.06.2000, svolto presso la Giunta Regionale della Campania in data 28.01.2003 e richiamato nella domanda suddetta;

inducendo in tal modo in errore le competenti pubbliche autorità circa la reale natura della ricollocazione dei dipendenti ex Ideal Standard presso la Seapark, di fatto solo fittizia e simulata, si procuravano ingiusti profitti patrimoniali, consistiti nel riconoscimento, in conformità all'art. 41 della legge finanziaria n.289/2002, della proroga del trattamento di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, per n.31 unità, per il periodo 31.01.2003/31.12.2003; nonché, per effetto del D.M. n. 32305 del 9.05.2003 di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale relativo al periodo 1.02.2003/31.01/2004 e D.M. 32321 del 9.05.2003 di autorizzazione alla corresponsione del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in favore di n.78

unità lavorative per il periodo 1°.02.2003/31.07.2003, nella erogazione del trattamento suddetto (per un totale di n.80.325 ore).

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p., per aver cagionato alle parti offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Salerno, 31 dicembre 2003; 31 luglio 2003.



CAPO O)

SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO
DE BIASE MARIO
BERRITTO GIOVANNI

del reato previsto e punito dagli artt. 110, 476, 479, 482, 483, 493, 61 n.2 c.p., perché, nelle rispettive qualità sopraindicate, formavano il falso verbale di constatazione della situazione aziendale Seapark del 27.11.2002 allegato alla richiesta di incontro sulla proroga del trattamento di mobilità avanzata dal Sindaco di Salerno De Biase in data 18.01.2003 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attestando in esso fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, in particolare, il rispetto da parte della Seapark degli impegni assunti in ordine alla rioccupazione delle maestranze ex Ideal Standard, l'apertura dei cantieri per la realizzazione del parco marino entro giugno 2003 all'esito del rilascio dei titoli autorizzatori mediante procedure semplificate dello Sportello Unico, l'impegno della Seapark a rioccupare i lavoratori in mobilità (n.45 unità) contestualmente al rilascio delle concessioni e alla cantierizzazione del parco marino, risultando al contrario che:

- né la Seafarm, né la Seapark avevano proceduto ad effettiva ricollocazione del personale ex Ideal Standard S.r.l. per gli scopi prefissati nell'originario accordo stilato in data 10.12.1998 e successive integrazioni;
- le aree interessate dal progetto del parco marino non erano ancora acquisite alla titolarità della Seapark;
- la Seapark versava in stato di dissesto finanziario tale da rendere difficile se non impossibile il pagamento di oneri concessori e corrispettivi pretesi per l'acquisto delle aree di proprietà pubblica e privata;
- l'opificio ex Ideal Standard ed annessa area risultavano oggetto di progetti di frazionamento ed insediamento di plurime attività industriali non collegate al parco marino presentati dalla stessa Seapark in data 13.12.2000 e 17.04.2001 agli enti locali competenti;
- l'opificio ex Ideal Standard ed annessa area risultavano a partire dal 13 novembre 2002, ad opera della Seapark e della collegata S. Marco Immobiliare S.r.l., oggetto di plurimi atti di trasferimento oneroso per finalità incompatibili con la realizzazione del parco marino.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p., per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo N) della imputazione.

In Salerno il 27 novembre 2002; Roma 18 gennaio 2003.

CAPO P)

SANTOPIETRO MASSIMILIANO

del reato previsto e punito dagli artt. 110, 483 61 n.2 c.p., perché, nella qualità sopraindicata, formando e presentando alla Giunta Regionale della Campania la relazione sulla *riorganizzazione aziendale* della Seapark ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto di cui all'art. 2 commi 3 e 6 D.P.R. 218 del 10.06.2000, della formazione del relativo verbale del 28.01.2003 di cui diveniva parte integrante e della successiva allegazione alla domanda del 22.02.2003 di intervento straordinario di integrazione salariale C.I.G.S. presentata dalla Seapark in data 4.03.2003 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attestava falsamente ai funzionari degli enti predetti competenti all'istruttoria e, pertanto, a pubblici ufficiali, fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, in particolare, della necessità di riorganizzare la struttura aziendale stante l'approssimarsi dell'inizio dell'attività di realizzazione del parco marino, della assunzione di n. 78 lavoratori impegnati in varie attività edilizie e di varie altre circostanze inerenti il progetto di riorganizzazione, risultando al contrario che:

- né la Seafarm, né la Seapark avevano proceduto ad effettiva ricollocazione del personale ex Ideal Standard S.r.l. per gli scopi prefissati nell'originario accordo stilato in data 10.12.1998 e successive integrazioni;
- le aree interessate dal progetto del parco marino non erano ancora acquisite alla titolarità della Seapark;
- la Seapark versava in stato di dissesto finanziario tale da rendere impossibile il pagamento degli oneri concessori e dei corrispettivi pretesi per l'acquisto delle aree di proprietà pubblica e privata;
- l'opificio ex Ideal Standard ed annessa area risultavano a partire dal 13 novembre 2002, ad opera della Seapark e della collegata S. Marco Immobiliare S.r.l., oggetto di plurimi atti di trasferimento oneroso per finalità incompatibili con la realizzazione del parco marino.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p., per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo N) della imputazione.

In Napoli 28 gennaio 2003; Roma 4 marzo 2003.

CAPO Q)

BENETTI GIANNI,
CILIBERTI GIANNI,
CILIBERTI BARBARA,
THIEFENTHALER ANGELO,
VEZZOLI MAURIZIO,
BRUSINELLI OSVALDO,
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO,
SANTOPIETRO MASSIMILIANO
DE LUCA VINCENZO,
DE BIASE MARIO,
MAROTTA FELICE,
MARI FRANCESCO,
ROCCHINO GIOVANNI,
BERRITTO GIOVANNI,

del delitto previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 640 comma 2 n.1, 61 n.7 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle qualità sopraindicate, con artifici e raggiri consistiti nel dissimulare il rapporto di collegamento della I.T. & S. S.p.a. con la società Seapark S.p.a. e con le altre collegate Seafarm Soc. Cons. r.l. con sede in Salerno alla via Talamo n.8, CECAM S.r.l. con sede in Modena e San Marco Immobiliare S.r.l. con sede in Verolanuova alla via San Martino n.13 derivante dalla sostanziale coincidenza degli organi di rappresentanza e amministrativi e delle strutture aziendali (in particolare, risultando:

- **Benetti Gianni** amministratore unico della SEAPARK S.p.a. dal 29.10.1998 al 15.07.1999, membro del consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della SEAPARK S.p.a. dal 15.07.1999 al 22.09.2001, presidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 22.09.2001 al 16.10.2001, vicepresidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 30.10.2001, consigliere e vicepresidente della SEAPARK S.p.a. dal 15.07.2002 al 13.02.2004, nonché membro e presidente del consiglio di amministrazione della SEAFARM S.c.r.l. sino al 21.11.2001, amministratore unico della B.M.P. S.r.l. dal 31.12.1999; **Ciliberti Barbara** amministratrice unica della B.M.P. S.r.l. al 16.03.1999; **Ciliberti Gianni** gestore di fatto della stessa; **Monti Dina** procuratrice e rappresentante della SEAPARK S.p.a. e SEAFARM S.c.r.l.; **Vezzoli Maurizio**, membro del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a., presidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 16.07.2002, amministratore delegato della SEAPARK S.p.a. dal 26.03.2002, nonché socio della Marciana Costruzioni S.r.l. (socia della Seapark S.p.a.), socio della Tommasea Immobiliare di Tiefenthaler A. e C. S.n.c., socio della San Marco Immobiliare S.r.l.; **Thiefenthaler Angelo**, socio e amministratore della Tommasea Immobiliare di Tiefenthaler A. e C. S.n.c., membro del consiglio di amministrazione della S. Marco Immobiliare, socio e legale rappresentante della I.T. & S., membro del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 10.11.2003; **Brusinelli Osvaldo**, socio e presidente del consiglio di amministrazione della S. Marco Immobiliare dal 14.10.2002, amministratore delegato dal 26.10.2002 al 25.10.2003 e amministratore unico dal 10.04.2003 della I.T. & S. S.p.a., socio della Ecofire s.r.l., socio della Aqua Focus; **Petrali Giovanni** socio e Amministratore Unico, fino al 16.09.2003, della San Marco Immobiliare S.r.l., socio e Amministratore Unico della Marciana Costruzioni S.r.l. (socia della Seapark S.p.a.) e membro del

Collegio Sindacale della I.T. &S. S.p.a., socio ed amministratore unico della Ecofire S.r.l., legale rappresentante della Aqua Focus; **Papazzoni Ettore e Papazzoni Cecilia** rispettivamente Presidente e sindaco effettivo del collegio sindacale della CECAM S.c.r.l. e SEAPARK S.p.a.; **Bilotto Amedeo** membro del consiglio di amministrazione della Seapark S.p.a. dal 15.07.2002 al 10.11.20003 e della Seafarm s.c.r.l. (dal 3.08.2002 in sostituzione della Ciliberti Barbara); **Ferrari Diego, Petrali Giovanni, Valvassori Paolo, Rivetti Diego** soci della Fievra Fiduciaria S.r.l. e membri del collegio sindacale della I.T & S..

Quanto a strutture operative:

- una unità operativa della Seapark S.p.a. presso il medesimo indirizzo della San Marco Immobiliare S.r.1., Tommasea Immobiliare di Tiefenthaler A. e C. S.n.c., della Marciana Costruzioni (socia della Seapark), della Ecofire S.r.l., tutte ubicate in via San Martino n.13 di Verolanuova (Brescia); le sedi della I.T. & S. e della socia Fievra Fiduciaria S.r.l. ubicate presso l'indirizzo di Brescia via G. Rosa n. 34; le sedi della Fiduciaria San Babila S.p.a. (socia della I.T. & S. S.p.a.) e della Revere 2002 S.r.l. (socia della San Marco Immobiliare s.r.1.) ubicate presso l'indirizzo di Milano Piazza Duomo n.20; la sede della I.T.& S. trasferita in Salerno alla via Fuorni n.9 presso la medesima sede legale della Seafarm S.c.r.l.;

Quanto ad oggetto sociale:

- operanti nel medesimo **settore edile ed immobiliare** le società: CECAM, SEAPARK, SEAFARM, MARCIANA COSTRUZIONI, TOMMASEA IMMOBILIARE DI TIEFENTHALER A. E C., S. MARCO IMMOBILIARE, ECOFIRE, I.T. & S.;
- operanti nel medesimo **settore creditizio e finanziario** le società controllanti: CONSULT FIN, B.M.P., CARIFIN, FEVRA FIDUCIARIA, FIDUCIARIA SAN BABILA, REVERE 2002.

risultando, infine, la titolarità e la partecipazione di Benetti, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Monti Dina, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Tiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni in ulteriori e diverse imprese individuali e/o società operanti nel settore edile ed immobiliare, creditizio e mobiliare),

e agendo, pertanto, in frode alle disposizioni disciplinanti le procedure di mobilità di cui agli artt. 4 (procedura per la dichiarazione di mobilità), 8 comma 4 bis (collocamento dei lavoratori in mobilità) 24 (riduzione del personale) delle disposizioni in materia di mobilità di cui alla Legge 223 del 23 luglio 1991, nonché delle disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro n.28602 del 21.07.2000 di approvazione del programma per crisi aziendale della Ideal Standard S.r.l. – unità di Salerno inerente la ricollocazione presso altra azienda di n.175 della Ideal Standard S.r.l. unità di Salerno, in particolare, ponendo in essere le condotte di seguito descritte:

a) la Seapark S.p.a. (e, per essa, Benetti Gianni, Ciliberti Gianni, Ciliberti Barbara, Vezzoli Maurizio, Tiefenthaler Angelo, Brusinelli Osvaldo, Monti Dina, Santopietro Giovanni Paolo) violando reiteratamente gli obblighi derivanti dall'accordo del 10.12.1998 e successive integrazioni in ragione della mancata riassunzione presso il Consorzio Seafarm;

b) la Seapark S.p.a. violando reiteratamente i vincoli di indisponibilità delle aree di cui agli artt 7 ed 8 del contratto di compravendita di suoli stipulato in data 10.11.1999 tra la Ideal Standard s.r.l - unità di Salerno e la Seapark S.p.a, vincoli funzionali alla realizzazione del progetto "Seapark" e al reimpiego dei dipendenti della Ideal Standard in attività accessorie al parco tematico da realizzarsi sulla litoranea orientale, nonché la destinazione del programma per crisi aziendale della Ideal Standard S.r.l. — unità di Salerno della Ideal Standard S.r.l. inerente la ricollocazione presso altra azienda di n. 175 unità della Ideal Standard S.r.1. — unità di Salerno;

c) il Consorzio della Seafarm (e, per esso, Benetti Gianni, Ciliberti Gianni, Ciliberti Barbara, Vezzoli Maurizio, Tiefenthaler Angelo, Brusinelli Osvaldo, Monti Dina, Santopietro Giovanni Paolo) mancando di reimpiegare il personale della Ideal Standard in attività funzionali al parco tematico sull'area acquisita dalla Seapark S.p.a. (produzione di gadgets, produzione di scenografie, strutture per la formazione professionale, centro di ricerca, deposito macchinari e alloggio dipendenti, compatibili con la destinazione industriale dell'area), nonché di procedere alla costruzione del parco acquatico marino sulla litoranea orientale di Salerno in conformità al progetto originario, obiettivi ai quali era condizionata la ammissibilità alla corresponsione del trattamento CIGS per i dipendenti ex Ideal e le indennità di mobilità ex lege 223/1991;

d) la I.T.& S. (e, per essa, Benetti Gianni, Ciliberti Gianni, Ciliberti Barbara, Vezzoli Maurizio, Tiefenthaler Angelo, Brusinelli Osvaldo, Santopietro Giovanni Paolo) provvedendo a trasformare l'originario oggetto sociale inerente "*la gestione di impianti di incenerimento e termovalorizzazione idonei allo smaltimento di ogni tipo di rifiuto* " nonché a trasferire la sede sociale da Brescia a Salerno in via Fuorni n.9 al fine di rendere compatibile la struttura societaria alle finalità di costruzione di un parco marino sulla litoranea orientale di Salerno e di riassunzione dei lavoratori ex Ideal Standard;

e) la I.T.& S. mancando di offrire un concreto ed effettivo programma di ricollocazione presso la I.T. & S. atto a giustificare il licenziamento e messa in mobilità dei lavoratori della Seapark S.p.a.; di prestare idonee garanzie sulla copertura finanziaria e del nuovo progetto di costruzione del parco tematico sulla litoranea orientale di Salerno, sulla titolarità e disponibilità delle aree, sulla concreta fattibilità e compatibilità con la disciplina urbanistica vigente; di reimpiegare il personale della Ideal Standard in attività funzionali al parco tematico sull'area acquisita dalla Seapark S.p.a.;

inducendo in tal modo in errore l'Assessorato al Lavoro del Comune di Salerno, procedendo, Mari Francesco per il Comune, Rocchino Giovanni e Romeo Giuseppe rappresentanti dei lavoratori e Berritto Giovanni in rappresentanza del Segretario Provinciale del sindacato FILCEA CGIL, in data 5.11.2003 alla stipula, presso il Comune di Salerno, di un verbale di accordo definitivo in ordine al reimpiego delle maestranze ex Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno, con il quale le parti, avendo preso atto delle difficoltà della Seapark S.p.a nel procedere alla realizzazione in Salerno di un "parco tematico di vita marina" e della intenzione di licenziare n.78 lavoratori in trattamento C.I.G.S. con scadenza al 31.01.2004 e successiva messa in mobilità, convenivano l'assunzione scaglionata in mobilità di complessivi n. 124 dipendenti provenienti dal bacino ex lavoratori già addetti allo stabilimento di Salerno della Ideal Standard S.r.l. dismesso in data 31.12.1998 (di cui n.78 in trattamento C.I.G.S. con scadenza al 31.01.2004 e n. 46 in mobilità con scadenza al 31.12.2003) da parte della società I.T. & S. S.p.a., dichiaratasi disponibile alla realizzazione del parco marino in sostituzione della Seapark S.p.a. e al reimpiego di tutti i lavoratori *in attività connesse alla realizzazione del parco o di altre opere sul territorio Salernitano e comunque in attività di gestione del parco,* condizionatamente alla concessione da parte della Ideal Standard S.r.l. in favore della Seapark S.p.a. della liberatoria dagli obblighi gravanti sulle aree in oggetto per poterne liberamente disporre (facoltà estesa anche agli aventi causa e, pertanto alla collegata San Marco Immobiliare S.r.l. in forza della cessione del 13.11.2002), intervenuta con atto del 10.11.2003,

procuravano ingiusti profitti a sé e a terzi, segnatamente consistiti:

- per la Seapark S.p.a. nella conservazione della titolarità formale e la libera disponibilità dell'area ex Ideal Standard parcella 972 (ex 490/b) di ha. 0,11,85 - Ente Urbano individuato in Catasto Terreni Comune di Salerno al fo. 50, libera da esproprio per pubblica utilità (relativo all'attuazione del programma "Ferrovie/Ministero dei Trasporti"

per innovamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dello Stato) per la realizzazione di operazioni immobiliari non inerenti l'oggetto sociale della società;

- per la San Marco Immobiliare S.r.l. (società collegata alla Seapark S.p.a., Consorzio Seafarm e CECAM nonché alla I.T.&S. S.p.a.) nella conservazione della titolarità formale e la libera disponibilità dell'area ex Ideal Standard parcella 973 (ex 490/c) di ha. 0,17,91 - Ente Urbano individuato m Catasto Terreni Comune di Salerno al fo. 50, libera da esproprio (FFSS) per pubblica utilità (relativo all'attuazione del programma "Ferrovie/Ministero dei Trasporti" per innovamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dello Stato), per la realizzazione di operazioni immobiliari inerenti l'oggetto sociale della società; vantaggio patrimoniale consistito altresì nell'importo di euro 8.616.000,00 ottenuto dalla vendita del complesso industriale ex Ideal Standard e annessa area per una superfide di mq 105.700 avvenuta in data 18.11.2003 tra la San Marco Immobiliare S.r.l. e la Cereal S.a.s di Maiolica Antonio con sede in Montecorvino Pugliano (SA) località Pagliarone (già indicata tra le dieci assegnatane nel progetto di lottizzazione presentato nell'aprile 2001)
- per la Cereal S.a.s di Maiolica Antonio nell'acquisizione di aree "libere" destinate alla realizzazione di un progetto di frazionamento in area a destinazione industriale depositato allo Sportello Unico del Comune di Salerno in data 16.12.2003 e trasmesso in data 5.10.2004 al Consorzio ASI per il parere di competenza e al successivo insediamento delle società Meral S.p.a., Biocarni S.r.l. e Agrimed S.r.l. (quest'ultima già indicata tra le dieci assegnatarie secondo l'originario progetto di lottizzazione presentato nell'aprile 2001), per le quali presentava in data 16 dicembre 2003 allo Sportello Unico per le Attività Produttive un progetto di insediamento di plurime attività;
- per la I.T. & S. nel diritto di fruire delle agevolazioni contributive derivanti dall'applicazione delle procedure di mobilità di cui alla legge 223/1991; nonché nella possibilità di presentare un progetto relativo alla costruzione di un centro commerciale diverso dal parco acquatico a tema in zona litoranea orientale di Salerno, iniziativa imprenditoriale finanziabile in base ai contributi a carico dello Stato e della Comunità Europea previsto dalla legge n.488/1992.

con danno per i dipendenti ex Ideal Standard consistito nella mancata riassunzione definitiva e a tempo indeterminato e possibilità di perdita dei benefici di cui alla L. 223/1991 illegittimamente conseguiti; per l'ente comunale di Salerno, nella adozione di varianti urbanistiche dirette a trasformare aree a destinazione agricola in aree a destinazione turistico/commerciale allo scopo di soddisfare interessi di privati imprenditori e proprietari dei suoli.

Con il concorso di De Luca Vincenzo, nella qualità di Membro della Camera dei Deputati del parlamento, referente politico nazionale del partito di maggioranza dell'organo consiliare, che interveniva presso il Ministero del Lavoro al fine di assicurare il riconoscimento della proroga della mobilità ai lavoratori dimessi dalla Ideal Standard.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p., per aver cagionato alle parti offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Salerno, fatti accertati al giugno 2004; condotta perdurante.

CAPO R)

MARI FRANCESCO,
ROCCHINO GIOVANNI,
BERRITTO GIOVANNI,

del reato previsto e punito dagli artt. 110, 476, 479, 482, 493, 61 n.2 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopraindicate, formavano il verbale di accordo definitivo del 5.11.2003 in ordine al reimpiego delle maestranze ex Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno, con il quale le parti attestavano fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, segnatamente l'assunzione da parte della società I.T. & S., dichiaratasi disponibile alla realizzazione del parco marino in sostituzione della Seapark S.p.a., dell'impegno di procedere alla assunzione scaglionata in mobilità di complessivi n. 124 dipendenti provenienti dal bacino ex lavoratori già addetti allo stabilimento di Salerno della Ideal Standard S.r.l. dismesso in data 31.12.1998 (di cui n.78 in trattamento C.I.G.S. con scadenza al 31.01.2004 e n. 46 in mobilità con scadenza al 31.12.2003) e al reimpiego di tutti i lavoratori *in attività connesse alla realizzazione del parco o di altre opere sul territorio Salernitano e comunque in attività di gestione del parco,* condizionatamente alla concessione da parte della Ideal Standard S.r.l. in favore della Seapark S.p.a. della liberatoria dagli obblighi gravanti sulle aree in oggetto per poterne liberamente disporre (facoltà estesa anche agli aventi causa e, pertanto alla collegata San Marco Immobiliare S.r.l. in forza della cessione del 13.11.2002), intervenuta con atto del 10.11.2003, risultando, al contrario, che:

- la Seapark non aveva affatto ceduto alla I.T. & S. la titolarità del progetto di costruzione del parco marino;
- la I.T. & S. era società occultamente collegata alla Seapark, stante la sostanziale coincidenza degli organi rappresentativi e gestori e delle strutture operative;
- la I.T. & S. stava in realtà progettando di realizzare una iniziativa imprenditoriale diversa dal parco marino, consistente nella costruzione di un centro turistico-commerciale;
- la I.T. & S. non era nella formale titolarità né delle aree della litoranea orientale ove realizzare il centro turistico commerciale, né dell'area ex Ideal Standard ove insediare attività industriali connesse per la riallocazione dei dipendenti.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p., per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo P) della imputazione.

In Salerno il 5 novembre 2003.



CAPO S)

BENETTI GIANNI
CILBERTI BARBARA
CILIBERTI GIANNI
THIEFENTHALER ANGELO
BRUSINELLI OSVALDO
VEZZOLI MAURIZIO
PETRALI GIOVANNI
MONTI DINA
MELLONE LUIGI
MELLONE RAIMONDO
SANTINI FERRUCCIO
FORTUNATO PIETRO
FELICORI STEFANO
MASSA CLAUDIO
BOLICI AURORA
CALTAGIRONE ROBERTO
SEBASTIANO ANTONIO
e altre persone allo stato in corso di identificazione

del delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 648 bis c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, trasferivano, direttamente o tramite le società da essi amministrate ovvero avvalendosi di enti finanziari nazionali od esteri non abilitati ad operare in territorio italiano, mediante fittizie operazioni negoziali, somme di denaro di illecita provenienza, in quanto frutto di abusiva attività di esercizio del credito e/o intermediazione mobiliare ovvero di occulte provviste finanziarie non contabilizzate nelle scritture aziendali, destinate alle società Consult Fin S.p.a., Seapark S.p.a., S. Marco Immobiliare S.r.l., I.T. & S. S.p.a. per finanziare l'insediamento in area industriale ex Ideal Standard di nuovi operatori economici ovvero l'acquisto dei suoli di proprietà privata interessati dal progetto di realizzazione del parco acquatico a tema sulla litoranea orientale del comune di Salerno ovvero il pagamento delle spettanze retributive dovute al personale ex Ideal Standard dismesso al 31.12.1998 e segnatamente:

- in forza dell'occulto accordo del 1° luglio 1998, la IDEAL STANDARD S.r.l. rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione FERRARI RENATO TULLIO e dall'Amministratore Delegato LORETI ALBERTO finanziava l'insediamento del Consorzio CECAM nel sito industriale in via di dismissione, corrispondendo l'importo complessivo di lire 6.650.000.000 in tre distinte rate: la prima in data 25.08.1998, in epoca successiva alla comunicazione ufficiale della chiusura dello stabilimento (1°.07.1998) pari a lire 2.375.000.000; la seconda in data 21.12.1998 in epoca anteriore alla chiusura (31.12.1998) pari a lire 2.375.000.000; la terza in data 19.10.1999, in epoca anteriore alla stipula del contratto di compravendita dei suoli da parte del CECAM (10.11.1998). Di esse, le prime due rate venivano girate dal CECAM alla CONSULT FIN (detentrice del controllo azionario della Seapark S.p.a.), rispettivamente in data 18.09.1998 e 28.12.1998 e da queste impiegate in parte per pagare l'opera di fittizia interposizione svolta dal CECAM e in parte per l'opera di collaborazione e mediazione svolta presso le pubbliche amministrazioni dalla SOLEIL 2000 di Giulio Cesare Italiani; la terza rata veniva dal CECAM girata in data 19.10.1999 alla SEAPARK S.p.a. che la utilizzava per sostenere costi di varia natura;

- in data anteriore al 20.12.2000 la CARIFIN S.A. con sede in Dogana Repubblica di San Marino, su mandato fiduciario della MONTI DINA, effettuava una sottoscrizione di capitale sociale della SEAPARK pari a lire 1.000.000.000, regolarmente messo a disposizione della società partecipata a mezzo di sette assegni circolari di lire 100.000.000 cadauno, oltre un bonifico di lire 300.000.000 con provvista ottenuta sotto forma di affidamento bancario dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, con l'impegno assunto in data 20.12.2000 dalla CONSULT FIN (società controllante la SEAPARK S.p.a.) di acquistare le predette quote al prezzo di lire 1.000.000.000, oltre interessi e spese, a partire dal 01.04.2000 e maturati per effetto del finanziamento ricevuto;
- in data 31.12.2001 la IDEAL STANDARD corrispondeva alla SEAPARK S.p.a., a mezzo della American Standard Italia S.r.l., l'importo di lire 420.000.000 su una fattura complessiva di lire 504.000.000 per il pagamento delle spettanze retributive al personale dismesso al 31.12.1998;
- in data antecedente al 29.04.2002 la MEMAF S.p.a., rappresentata dal Presidente del Consiglio Amministrazione FELICORI Stefano, finanziava la SEAPARK S.p.a. (e per essa, il Tiefenthaler Angelo) tramite le società RESCUE S.r.l. e RA.VI S.r.l. di con sedi in Milano facenti capo a MASSA CLAUDIO, per un importo di € 568.102,58, imputato a titolo di caparra confirmatoria sul prezzo di acquisto dell'opificio industriale ex Ideal Standard da parte di MEMAF, fissato in € 6.650.000 e garantito dalla sottoscrizione di effetti cambiari da parte della SEAPARK in favore della RESCUE e restituito dalla SEAPARK alla MEMAF;
- in data 29.04.2002 la RESCUE S.r.l. rappresentata dall'amministratore MASSA CLAUDIO si impegnava a finanziare la SEAPARK S.p.a. di € 450.000,00 per consentire alla stessa SEAPARK di perfezionare vantaggiosamente la cessione dell'opificio industriale ex Ideal Standard alle società del Gruppo MEMAF;
- in data 13.11.2003 (in coincidenza con la liberatoria, concessa dalla Ideal Standard, dai vincoli di indisponibilità dell'opificio industriale ex Ideal Standard posti a carico della Seapark con il contratto di compravendita del 10.11.1999), la CONSULT FIN, tramite, la CARIFIN S.A. con sede in Dogana alla Piazza M.Tini n. 9 Repubblica di San Marino, in persona del legale rappresentante Rag. Giuseppe Rossigni, finanziava la SAN MARCO IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Verolanuova (BS) alla via S. Martino n.13, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante OSVALDO BRUSINELLI, impegnandosi la CARIFIN al trasferimento di n. 1000 azioni della Seapark S.p.a. – depositate in pegno dalla CONSULT FIN (controllante la seapark) alla CARIFIN – in favore della S. MARCO IMMOBILIARE al prezzo di lire 1.050.000.000, corrispondente al valore nominale maggiorato di lire 50.000.000; la S. MARCO IMMOBILIARE si impegnava alla restituzione della somma alla CARIFIN una volta conseguito il prezzo della vendita a terzi dell'opificio industriale; la CARIFIN si impegnava con la completa esecuzione dell'accordo, alla restituzione delle 1000 azioni depositate in pegno dalla CONSULT FIN;
- a partire dall'anno 2000, PETRALI GIOVANNI – tramite la società ECOFIRE S.r.l. costituita nell'aprile 2000 – BRUSINELLI OSVALDO, VEZZOLI MAURIZIO, TIEFENTHALER ANGELO – anche tramite la MARCIANA COSTRUZIONI S.r.l., socia della Seapark – SANTINI FERRUCCIO – tramite la società SECONDA EVOLUZIONE S.r.l. con sede in Roma – MELLONE LUIGI, MELLONE RAIMONDO ed altri soggetti in via di identificazione finanziavano la Seapark per l'acquisto dei suoli di proprietà dell'imprenditore Grieco Vincenzo e del gruppo societario a lui riconducibile, in favore del quale venivano emessi dalla Seapark titoli di credito per un complessivo importo di circa 29 miliardi di lire, molti dei quali girati per l'incasso da FORTUNATO PIETRO;

- dall'aprile 2004, BOLICI AURORA e CALTAGIRONE ROBERTO – tramite la finanziaria BR di AURORA BOLICI con sede in Barcellona – SEBASTIANO ANTONIO – tramite istituti bancari esteri – finanziavano la I.T. & S. e per essa il gruppo Benetti/Ciliberti/Tiefentaler erogando somme di denaro da destinare al pagamento delle spettanze retributive del personale ex Ideal Standard dismesso in data 31.12.1998.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.6, per avere Bolici Aurora e Caltagirone Roberto commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraevano volontariamente alla esecuzione di un ordine di cattura spedito per precedenti reati.

In Salerno, dal 1°.03.1999 ad oggi.



CAPO T)

BENETTI GIANNI,
CILIBERTI GIANNI,
CILIBERTI BARBARA,
THIEFENTHALER ANGELO,
BRUSINELLI OSVALDO,
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO
SANTOPIETRO MASSIMILIANO

del delitto di cui agli artt. 110, 56-640 bis c.p., perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopra indicate, mediante artifici e raggiri consistiti:

- nell'avere trasformato l'originario oggetto sociale della società IMPIANTI TERMOVALORIZZAZIONE & SERVIZI S.p.a. afferente "*la gestione di impianti di incenerimento e termovalorizzazione idonei allo smaltimento di ogni tipo di rifiuto*", trasferendo la sede sociale da Brescia a Salerno in via Fuorni n.9, al solo fine di rendere compatibile la struttura societaria con il progetto di costruzione di un parco marino sulla litoranea orientale di Salerno già proposto dalla Seapark S.p.a.;
- nell'avere simulato la cessione del progetto di costruzione del parco marino sulla litoranea orientale, dalla Seapark S.p.a. alla I.T.& S. S.p.a. occultando il rapporto di controllo e/o collegamento esistente tra esse, derivante dagli elementi già descritti nel capo A) della rubrica;
- nell'avere la I.T.& S. simulato l'avvio di un programma di reindustrializzazione del sito ex Ideal Standard, procedendo in data 5.11.2003 alla stipula, presso il Comune di Salerno, di un verbale di accordo definitivo in ordine al reimpiego delle maestranze ex Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno, con il quale le parti, avendo preso atto delle difficoltà della Seapark S.p.a nel procedere alla realizzazione in Salerno di un "parco tematico di vita marina" e della intenzione di licenziare n.78 lavoratori in trattamento C.I.G.S. con scadenza al 31.01.2004 e successiva messa in mobilità, convenivano l'assunzione scaglionata in mobilità di complessivi n. 124 dipendenti provenienti dal bacino ex lavoratori già addetti allo stabilimento di Salerno della Ideal Standard S.r.l. dismesso in data 31.12.1998 e l'impegno alla ricollocazione presso la I.T. & S.;
- nell'avere formato la domanda di finanziamento datata 8.05.2003 e relativi allegati indirizzata al Ministero delle Attività Produttive, presentandola tramite la Banca Concessionaria "MCC Gruppo Bancario CAPITALIA" con sede in Roma, per il progetto nr.98914-12 inerente la realizzazione di un nuovo parco di divertimento a tema sul mare con annessa ristorazione nel Comune di Salerno, per un valore di 130.000.000 di euro, con richiesta di contribuzione per un importo pari a 60.000.000 di euro;
- nell'avere attestato falsamente nella domanda suddetta di avere la titolarità e disponibilità delle aree interessate dal progetto;

e, in tal modo, inducendo in errore la Banca Concessionaria incaricata della istruttoria della domanda di finanziamento, nonché gli Uffici del Ministero delle Attività Produttive, deputati alla deliberazione e alla erogazione, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto consistito nella indebita percezione di contributi agevolati agevolati in conto capitale a carico dello Stato e della Unione Europea, previsti dal Decreto Legge 22 ottobre 1992 n.415 convertito con modificazioni nella legge del 19 dicembre 1992 n. 488, con pari danno per gli enti medesimi.

In Salerno accertato all'8.05.2003

CAPO U)

BENETTI GIANNI,
CILIBERTI BARBARA,
CILIBERTI GIANNI,
THIEFENTHALER ANGELO,
BRUSINELLI OSVALDO,
VEZZOLI MAURIZIO,
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO,
SANTOPIETRO MASSIMILIANO

del delitto di cui agli artt. 110, 56-640 comma 2 n.1 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopraindicate, mediante artifici e raggiri consistiti:

- nell'avere trasformato l'originario oggetto sociale della I.T.& S. S.p.a. afferente "*la gestione di impianti di incenerimento e termovalorizzazione idonei allo smaltimento di ogni tipo di rifiuto* ", trasferendo la sede sociale da Brescia a Salerno in via Fuorni n.9, al solo fine di rendere compatibile la struttura societaria con il progetto di costruzione di un parco marino sulla litoranea orientale di Salerno già proposto dalla Seapark S.p.a.;
- nell'avere simulato la cessione del progetto di costruzione del parco marino sulla litoranea orientale, dalla Seapark S.p.a. alla I.T.& S. S.p.a. occultando il rapporto di controllo e/o collegamento esistente tra esse, derivante dagli elementi già descritti nel capo a) della rubrica;
- nell'avere trasformato la struttura societaria della Seapark da società per azioni in società a responsabilità limitata, ridotto il capitale sociale e trasferito la sede operativa da Salerno in Verolanuova (BS);
- nell'avere la I.T.& S. simulato l'avvio di un programma di reindustrializzazione del sito ex Ideal Standard, procedendo in data 5.11.2003 alla stipula, presso il Comune di Salerno, di un verbale di accordo definitivo in ordine al reimpiego delle maestranze ex Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno, con il quale le parti, avendo preso atto delle difficoltà della Seapark S.p.a nel procedere alla realizzazione in Salerno di un "parco tematico di vita marina" e della intenzione di licenziare n.78 lavoratori in trattamento C.I.G.S. con scadenza al 31.01.2004 e successiva messa in mobilità, convenivano l'assunzione scaglionata in mobilità di complessivi n. 124 dipendenti provenienti dal bacino ex lavoratori già addetti allo stabilimento di Salerno della Ideal Standard S.r.l. dismesso in data 31.12.1998 e l'impegno alla ricollocazione presso la I.T. & S.;
- nell'avere formato falsi documenti contabili aventi ad oggetto la "Cessione Progetto Seapark Salerno" – segnatamente la fattura n. 6/2003 del 9.12.2003 dell'importo di € 6.000.000,00 comprensivo di I.V.A., emessa dalla S. Marco Immobiliare S.r.l. (società occultamente collegata alla Seapark S.p.a. e alla I.T. & S. S.p.a.) in favore della società AQUA FOCUS & GEO con sede in Pontevico (BS); nonchè la fattura n.3/2003 del 9.12.2003 dell'importo di € 6.000.000,00 comprensivo di I.V.A. emessa dalla società AQUA FOCUS & GEO in favore della I.T. & S. S.p.a. – relativi ad operazioni commerciali soggettivamente ed oggettivamente inesistenti – risultando al 9.12.2003 la titolarità del progetto del parco marino in capo alla Seapark S.p.a. ,

presentando presso gli Uffici della Agenzia delle Entrate di Salerno, per l'anno d'imposta 2003, domanda di rimborso per un credito I.V.A. pari a 1.000.000.000 di euro e, in tal modo, inducendo in errore l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto consistito nella indebita percezione del rimborso, con pari danno per l'ente medesimo.

In Salerno fatto accertato al 20.05.2004.

CAPO V)

THIEFENTHALER ANGELO,
BRUSINELLI OSVALDO,
SANTOPIETRO MASSIMILIANO,

del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 2 d.Lvo 74/2000, perché, in concorso tra loro, Brusinelli Osvaldo e Tiefenthaler Angelo quali titolari e gestori della I.T. & S. S.p.a., Santopietro Massimiliano nella qualità di tenutario delle scritture contabili della I.T. & S. S.p.a., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura n.3/2003 del 9.12.2003 dell'importo di € 6.000.000,00 comprensivo di I.V.A., emessa dalla società AQUA FOCUS & GEO in favore della I.T. & S. S.p.a. avente ad oggetto la "Cessione Progetto Seapark Salerno" relativa ad una operazione commerciale soggettivamente ed oggettivamente inesistente, risultando al 9.12.2003 la titolarità del progetto del parco marino in capo alla Seapark S.p.a., indicavano nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2003 elementi passivi fittizi, costituiti dal costo di acquisto del progetto Seapark.
In Salerno fatto accertato al 20.05.2004.



CAPO Z)

THIEFENTHALER ANGELO,
BRUSINELLI OSVALDO,
PETRALI GIOVANNI

del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 8 d.Lvo 74/2000, perché, in concorso tra loro, Brusinelli Osvaldo e Tiefenthaler Angelo quali titolari e gestori della S. Marco Immobiliare S.p.a., Petrali Giovanni nella qualità di amministratore della AQUA FOCUS & GEO S.r.l., al fine di consentire alla società I.T. & S. di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, secondo le modalità meglio indicate nel capo di imputazione che precede, formavano la fattura n. 6/2003 del 9.12.2003 dell'importo di € 6.000.000,00 comprensivo di I.V.A., emessa dalla S. Marco Immobiliare S.r.l. (società occultamente collegata alla Seapark S.p.a. e alla I.T. & S. S.p.a.) in favore della società AQUA FOCUS & GEO con sede in Pontevico (BS); nonchè la fattura n.3/2003 del 9.12.2003 dell'importo di € 6.000.000,00 comprensivo di I.V.A. emessa dalla società AQUA FOCUS & GEO in favore della I.T. & S. S.p.a., aventi ad oggetto la "Cessione Progetto Seapark Salerno" e relative ad operazioni commerciali soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, risultando al 9.12.2003 la titolarità del progetto del parco marino in capo alla Seapark S.p.a.
In Salerno fatto accertato al 20.05.2004



CAPO W)

FERRARI RENATO TULLIO
LORETI ALBERTO
del delitto di cui agli artt. 81 comma 2 c.p., 110 c.p., 2621 c.c., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle sopraindicate qualità, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto – quale quello di costituire occulte provviste finanziarie in favore del CECAM S.c.r.l., della CONSULT FIN S.p.a. e della SEAPARK S.p.a., destinate a finanziare l'insediamento di tali società e, per esse, del gruppo Benetti nell'area industriale della Ideal Standard per la realizzazione di operazioni speculative immobiliari – esponevano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico relative agli esercizi 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, fatti materiali non corrispondenti al vero ed omettevano informazioni obbligatorie sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e tale da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e/o del gruppo cui appartiene.
Segnatamente, i predetti, nelle rispettive qualità:

- omettevano di rappresentare che in data 1° luglio 1998, in epoca antecedente alla comunicazione ufficiale della chiusura dello stabilimento di Salerno avvenuta in data 10 luglio 1998, era intervenuto un accordo riservato tra la IDEAL STANDARD S.r.l. di Milano e il Consorzio CECAM s.c.r.l. di Modena, con il quale in corrispettivo dell'obbligo del CECAM di riassumere i dipendenti dimessi dalla IDEAL STANDARD, quest'ultima si impegnava a cedere gratuitamente la proprietà dello stabilimento con donazione modale ad un ente pubblico (Consorzio A.S.I. e/o Comune di Salerno) in conformità alla legge n.510/1996 in modo da permetterne il successivo trasferimento o utilizzo gratuito da parte del Cecam ai fini della realizzazione del progetto di insediamento di un parco acquatico a tema; nonché a corrispondere un compenso pari a 9,5 miliardi (nove miliardi e cinquecento milioni), oltre IVA, ove applicabile, corrispondenti approssimativamente a lire 47 milioni per ogni dipendente assunto;
- esponevano falsamente che la cessione del sito industriale di Salerno alla SEAPARK S.p.a., per un valore di 18.900.000.000 di lire al novembre 1999, era avvenuta in data 10.11.1999 in virtù di un contratto oneroso di compravendita al prezzo di lire 1.650.000.000;
- omettevano di rappresentare che in forza dell'accordo del 1° luglio 1998, la IDEAL STANDARD S.r.l. aveva corrisposto al CECAM l'importo complessivo di lire 6.650.000.000 in tre distinte rate: la prima in data 25.08.1998, in epoca successiva alla comunicazione ufficiale della chiusura dello stabilimento (1°.07.1998) pari a lire 2.375.000.000; la seconda in data 21.12.1998 in epoca anteriore alla chiusura (31.12.1998) pari a lire 2.375.000.000; la terza pari a lire 1.900.000.000 in data 19.10.1999, in epoca anteriore alla stipula del contratto di compravendita dei suoli da parte del CECAM (10.11.1998). Di esse, le prime due rate venivano girate dal CECAM alla CONSULT FIN (detentrice del controllo azionario della Seapark S.p.a.), rispettivamente in data 18.09.1998 e 28.12.1998 e da queste impiegate in parte per pagare l'opera di fittizia interposizione svolta dal CECAM e in parte per l'opera di collaborazione e mediazione svolta presso le pubbliche amministrazioni dalla SOLEIL 2000 di Giulio Cesare Italiani; la terza rata veniva dal CECAM girata in data 19.10.1999 alla SEAPARK S.p.a. che la utilizzava per sostenere costi di varia natura;
- omettevano di rappresentare che in data 31.12.2001 la IDEAL STANDARD aveva ulteriormente corrisposto alla SEAPARK S.p.a., a mezzo della American Standard Italia S.r.l., l'importo di lire 420.000.000 su una fattura complessiva di lire 504.000.000 per il pagamento delle spettanze retributive al personale dismesso al 31.12.1998.

Falsità ed omissioni idonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e/o del gruppo cui appartiene.
In Milano dal 1998 al 2002.



CAPO Y)

BENETTI GIANNI,
CILIBERTI BARBARA,
CILIBERTI GIANNI,
MONTI DINA,
THIEFENTHALER ANGELO,
BRUSINELLI OSVALDO,
VEZZOLI MAURIZIO,
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO,
SANTOPIETRO MASSIMILIANO

del delitto di cui agli artt. 81 comma 2 c.p., 110 c.p. 2621 c.c. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle sopraindicate qualità, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, quale quello di costituire occulte provviste finanziarie in favore del CECAM S.c.r.l., della CONSULT FIN S.p.a., della SEAPARK S.p.a., della S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l e della I.T.& S. S.p.a. e, per esse, del gruppo controllante Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler, destinate a finanziare l'insediamento di tali società ovvero di operatori economici ulteriori e diversi nell'area industriale ex Ideal Standard e nella zona della litoranea orientale del Comune di Salerno per la realizzazione di operazioni speculative immobiliari, nonché di dissimulare lo stato di dissesto finanziario della SEAPARK S.p.a. e del gruppo d'imprese collegato, esponevano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico relative agli esercizi 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 fatti materiali non corrispondenti al vero ed omettevano informazioni obbligatorie sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle suddette società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e tale da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e/o del gruppo cui appartiene.

Segnatamente, i predetti, nelle rispettive sopraindicate qualità:

- rappresentavano falsamente nella contabilità della CONSULT FIN S.p.a. e della SEAPARK S.p.a., tra i costi indicati in bilancio sotto la voce di immobilizzazioni immateriali, le somme di cui al capo R) della imputazione che precede erogate dalla Ideal Standard al Cecam e dal Cecam alla Consult Fin (per l'importo complessivo di lire 4.750.000.000) e alla Seapark (per l'importo complessivo di lire 1.900.000.000); trasferendo nell'esercizio 2001 tali costi per l'importo di lire 2.183.815.381 dalla Consult Fin alla Seapark e indicando nella contabilità della Consult Fin i predetti costi immateriali come crediti verso la SEAPARK, senza effettuare alcuna operazione di svalutazione;

- omettevano di rappresentare ovvero rappresentavano falsamente nella contabilità della SEAPARK S.p.a. l'operazione di finanziamento intrasocietaria effettuata dalla CARIFIN S.A. con sede in Dogana Repubblica di San Marino, su mandato fiduciario della MONTI DINA, in favore della SEAPARK S.p.a. mediante sottoscrizione di capitale sociale pari a lire 1.000.000.000, regolarmente messo a disposizione della società partecipata a mezzo di sette assegni circolari di lire 100.000.000 cadauno, oltre un bonifico di lire 300.000.000 con provvista ottenuta sotto forma di affidamento bancario dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, con l'impegno assunto in data 20.12.2000 dalla CONSULT FIN (società controllante la SEAPARK S.p.a.) di acquistare le predette quote al prezzo di lire 1.000.000.000, oltre interessi e spese, a partire dal 01.04.2000 e maturati per effetto

del finanziamento ricevuto; impegno non mantenuto dalla CONSULT FIN, come contestato dalla CARIFIN in data 31.01.2001;

- omettevano di rappresentare ovvero rappresentavano falsamente nella contabilità della SEAPARK S.p.a. l'operazione di finanziamento extrasocietaria effettuata dalla MEMAF S.p.a. in favore della SEAPARK S.p.a. e, per essa, al Tiefenthaler Angelo, non facente parte della compagine societaria della Seapark, consistita nella erogazione da parte della MEMAF S.p.a., tramite le società RESCUE S.r.l. e RA.VI S.r.l. con sedi in Milano facenti capo a MASSA CLAUDIO e collegate alla MEMAF, dell'importo di € 568.102,58, falsamente imputato a titolo di caparra confirmatoria sul prezzo di vendita (fissato in € 6.650.000) dell'opificio industriale ex Ideal Standard dalla SEAPARK S.p.a. alla MEMAF S.p.a. e garantito dalla sottoscrizione di effetti cambiari da parte della SEAPARK in favore della RESCUE S.r.l.;

- omettevano di rappresentare nella contabilità della SEAPARK S.p.a. che in data 29.04.2002 la RESCUE S.r.l. rappresentata dall'amministratore MASSA CLAUDIO e collegata alla MEMAF si impegnava a finanziare la SEAPARK S.p.a. di € 450.000,00 per consentire alla stessa SEAPARK di perfezionare vantaggiosamente la cessione dell'opificio industriale ex Ideal Standard alle società del Gruppo MEMAF;

- omettevano di rappresentare ovvero rappresentavano falsamente nella contabilità di CONSULT FIN, SEAPARK S.p.a. e S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. l'operazione di finanziamento intrasocietaria effettuata in data 13.11.2003 (in coincidenza con la liberatoria, concessa dalla Ideal Standard, dai vincoli di indisponibilità dell'opificio industriale ex Ideal Standard posti a carico della Seapark con il contratto di compravendita del 10.11.1999) dalla CONSULT FIN, tramite la CARIFIN S.A., in favore della SAN MARCO IMMOBILIARE S.r.l., mediante il trasferimento simulato di n.1000 azioni della Seapark – depositate in pegno dalla CONSULT FIN (controllante la Seapark) alla CARIFIN – al prezzo di lire 1.050.000.000, corrispondente al valore nominale maggiorato di lire 50.000.000, con l'impegno della S. MARCO IMMOBILIARE alla restituzione della corrispondente somma alla CARIFIN una volta conseguito il prezzo della vendita a terzi dell'opificio industriale e della CARIFIN alla restituzione delle 1000 azioni depositate in pegno dalla CONSULT FIN, alla completa esecuzione dell'accordo;

- omettevano di rappresentare ovvero rappresentavano falsamente nella contabilità della SEAPARK S.p.a. le operazioni di trasferimento di fondi effettuate, a partire dall'anno 2000, da soggetti estranei alla compagine societaria della Seapark S.p.a. e segnatamente da PETRALI GIOVANNI – tramite la società ECOFIRE S.r.l. costituita nell'aprile 2000 – BRUSINELLI OSVALDO, VEZZOLI MAURIZIO, TIEFENTHALER ANGELO – anche tramite la MARCIANA COSTRUZIONI S.r.l., socia della Seapark – SANTINI FERRUCCIO – tramite la società SECONDA EVOLUZIONE S.r.l. con sede in Roma – MELLONE LUIGI, MELLONE RAIMONDO ed altri soggetti in via di identificazione, destinati all'acquisto da parte della Seapark dei suoli di proprietà di Grieco Vincenzo e del suo gruppo di imprese, mediante emissione di titoli di credito per un importo complessivo di circa 29 miliardi di lire;

- omettevano di rappresentare ovvero rappresentavano falsamente nella contabilità della SEAPARK S.p.a. le regolazioni finanziarie inerenti l'acquisto da parte della società di fondi di proprietà privata ubicati sulla litoranea orientale e segnatamente:
 - in data 12.07.1999 la società Seapark stipulava con FORTUNATO Pietro, nelle qualità sopraindicate, un contratto preliminare di compravendita di un fondo

sito in Salerno individuato catastalmente al foglio 47 particelle 21, 28, 38, 471, 173, 30, 174, 177, 474, **al prezzo di lire 1.500.000.000, interamente versato, oltre ad una maggiorazione di lire 270.000.000 non indicata in contabilità**;

- in data 15.07.1999 la società Seapark stipulava con la società SERVICE S.r.l. con sede in Salerno alla via San Leonardo n.308 un contratto preliminare di compravendita di un fondo sito in Salerno individuato catastalmente al foglio 47 particelle 72, 74, e 133, al foglio 54 particelle 4, 76, 78, 80 per una superficie catastale totale di mq.10.086, al prezzo di lire 800.000.000 consegnando in pari data lire 150.000.000 con assegno 0191400321 e n. 3 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 100.000.000 datato 10.03.2000, di lire 100.000.000 datato 10.04.2000, di lire 100.000.000 datato 10.05.2000; **importo versato per lire 450.000.000 indicato in contabilità**;
- in data 7.03.2000 la società Seapark stipulava con la società COS.EDIL S.r.l. un contratto preliminare di compravendita di terreni in Salerno individuati catastalmente al foglio 47 particelle 127 e 88 della estensione complessiva di ha.3.60.88 al prezzo di lire 10.500.000.000, consegnando in pari data n. 6 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 3.000.000.000 datato 30.04.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.06.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.07.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.09.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.11.2000, di lire 3.500.000.000 datato 31.12.2000; **la regolazione finanziaria della operazione non è indicata in contabilità;**
- in data 7.02.2000 la società Seapark stipulava con la società EDIL.PAG. S.r.l. un contratto preliminare di compravendita di terreni in Salerno individuati catastalmente al foglio 47 particelle 207 e 130 della estensione di ha. 2.84.80 al prezzo di lire 7.000.000.000, consegnando in pari data n. 6 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 3.000.000.000 datato 31.05.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.07.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.09.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.11.2000, di lire 2.500.000.000 datato 31.12.2000; di lire 1.000.000.000 datato 31.12.2000; **la regolazione finanziaria della operazione non è indicata in contabilità;**
- in data 7.03.2000 la società Seapark stipulava con la società TRAS. FER. S.r.l. un contratto preliminare di compravendita di terreni in Salerno individuati catastalmente al foglio 47 particelle 473, 472, 179, 170 di ha. 0.80.000 al prezzo di lire 3.500.000.000, consegnando in pari data n. 2 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 1.000.000.000 datato 30.04.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.06.2000; **importo versato per lire 1.000.000.000 indicato in contabilità**;

- omettevano di rappresentare nella contabilità della SEAPARK S.p.a. il credito pari a euro 2.779.659,22 vantato dalla Seapark nei confronti della S. Marco Immobiliare per la vendita in data 13.11.2002 del complesso immobiliare ex Ideal Standard al prezzo di euro 4.650.000 oltre I.V.A.;

- omettevano di rappresentare nella contabilità S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. le operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie della società, in particolare, di contabilizzare l'importo di euro 7.180.000 oltre I.V.A. corrisposto alla S. Marco Immobiliare dalla Cereal S.a.s. per la vendita del complesso immobiliare ex Ideal Standard

in data 18.11.2003 e versato per euro 6.500.000 in conto capitale dalla S. Marco Immobiliare alla I.T. & S. S.p.a.;

- omettevano informazioni sullo stato di dissesto finanziario della SEAPARK manifesto a partire dall'anno 2001 **e alla data del 15.12.2003 pari ad euro 9.347.386 per il solo esercizio 2003**;

- omettevano di rappresentare ovvero rappresentavano falsamente nella contabilità delle società da essi gestite operazioni di finanziamento effettuate soggetti estranei alla compagine costitutiva delle società e ai circuiti legali di erogazione del credito, segnatamente da BOLICI AURORA e CALTAGIRONE ROBERTO – tramite la finanziaria BR di AURORA BOLICI con sede in Barcellona – SEBASTIANO ANTONIO – tramite piazze estere – destinate al pagamento da parte della I.T. & S. S.p.a. delle spettanze retributive del personale ex Ideal Standard dismesso in data 31.12.1998.

In Salerno, Modena, Verolanuova dal 1998 ad oggi.

Esaminata la **seconda richiesta di applicazione di misure cautelari personali** avanzata dal Pubblico Ministero in sede nel procedimento indicato in epigrafe in relazione ai seguenti reati:

CAPO A1)

BENETTI GIANNI
CILBERTI BARBARA
CILIBERTI GIANNI
VEZZOLI MAURIZIO
BRUSINELLI OSVALDO
THIEFENTHALER ANGELO
ROVELLO GIOVANNA
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO
SANTOPIETRO MASSIMILIANO
DE LUCA VINCENZO,
DE BIASE MARIO,
MAROTTA FELICE,
MARI FRANCESCO,
ROCCHINO GIOVANNI,
BERRITTO GIOVANNI,

del delitto di cui agli artt. 81 comma 2 110, 640 comma 2 n.1, 61 n.7 c.p., perché, nelle qualità sopraindicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, nelle rispettive qualità sopraindicate, con artifici e raggiri, consistiti nelle condotte meglio descritte nel capo di imputazione che precede, nonché promuovendo e partecipando alla stipula di formali accordi tra le parti sociali presso le competenti sedi istituzionali (in particolare, **accordi del 31 maggio 2004, 25 giugno 2004, 3 novembre 2004 stipulati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)** attestanti l'impegno della I.T. & S. S.p.a. all'attuazione della completa ricollocazione di tutti i lavoratori ex Ideal Standard – unità di Salerno, dismessa in data 31.12.1998, in attività funzionali alla realizzazione di un parco acquatico a tema da realizzarsi in zona litoranea orientale del Comune di Salerno; simulando l'attivazione di programmi di riorganizzazione della struttura aziendale ai sensi delle disposizioni della legge 223/1991, mediante la formazione di falsa documentazione, in particolare, del verbale di constatazione della situazione aziendale Seapark sottoscritto in data 30 gennaio 2004 presso il Comune di Salerno da Tiefenthaler Angelo per conto della I.T. & S. Sp.a., Berritto Giovanni per conto della Segreteria provinciale Filcea-Cgil, De Biase Mario in rappresentanza del Comune di Salerno e prodotto lo stesso in allegato alla richiesta di convocazione per la verifica delle condizioni di proroga del trattamento di mobilità avanzata 2003 a Rovello Giovanna presso il Ministero del Lavoro dal Comune di Salerno in data 9.03.2004,
in tal modo, inducendo in errore le competenti pubbliche autorità circa la possibilità di effettiva ricollocazione presso la I.T. & S. S.p.a. dei lavoratori ex Ideal Standard dismessi in data 31.12.1998, si procuravano ingiusti profitti patrimoniali, consistiti nel riconoscimento, per effetto del **Decreto Ministeriale n. 34702 del 2.09.2004, della proroga della indennità di mobilità per il periodo 1.01.2004/31.12.2004**, in favore di:

- n.29 ex dipendenti, già fruitori del trattamento ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n.32535 del 24.06.2003, nel limite massimo di euro 413.772,00;
- n.22 ex dipendenti, già fruitori del trattamento scaduto il 31.12.2003, nel limite massimo di euro 349.536,00;

nonchè nel riconoscimento, per effetto **Decreto Ministeriale n.35355 del 22.12.2004 del trattamento speciale di disoccupazione per il periodo 3.03.2004/31.12.2004** in favore di:

- n.27 dipendenti licenziati dalla Seapark con decorrenza 3.03.2004, nel limite massimo di euro 355.102,00.

Con il concorso di De Luca Vincenzo, nella qualità di Membro della Camera dei Deputati del parlamento, referente politico nazionale del partito di maggioranza dell'organo consiliare, che interveniva presso il Ministero del Lavoro al fine di assicurare il riconoscimento della proroga della mobilità ai lavoratori dimessi dalla Ideal Standard.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p., per aver cagionato alle parti offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Salerno dal 1°.01.2004 al 31.12.2004.

CAPO A2)

TIEFENTHALER ANGELO
DE BIASE MARIO
BERRITTO GIOVANNI

del reato previsto e punito dagli artt. 110, 476, 479, 482, 483, 493, 61 n.2 c.p., perché, nelle rispettive qualità sopraindicate, formavano il falso verbale di constatazione della situazione aziendale Seapark del 30 gennaio 2004 allegato alla richiesta di incontro sulla proroga del trattamento di mobilità avanzata dal Sindaco di Salerno De Biase in data 9 marzo 2004 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attestando in esso fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, in particolare, l'adeguata capitalizzazione della società I.T. & S. S.p.a., subentrata alla Seapark S.p.a. nella realizzazione del parco marino, l'acquisizione in data 17 dicembre 2003 della titolarità di tutti i terreni necessari per la realizzazione dell'opera, l'apertura dei cantieri per la realizzazione del parco marino non prima del dicembre 2004 all'esito del rilascio dei titoli autorizzatori mediante procedure semplificate dello Sportello Unico, l'impegno della I.T. & S. a rioccupare tutti il personale ex Ideal Standard, inclusi i lavoratori in mobilità con scadenza al 31.12.2003, risultando al contrario che:

- né la Seafarm, né la Seapark avevano proceduto alla effettiva riassunzione del personale ex Ideal Standard S.r.l. per gli scopi prefissati nell'originario accordo stilato in data 10.12.1998 e successive integrazioni;
- le aree interessate dall'originario progetto del parco marino non erano state acquisite alla titolarità della Seapark; né la I.T. & S. risultava titolare di tutti i terreni necessari per la realizzazione del parco marino, avendo acquistato in data 17 dicembre 2003 solo di una parte di essi;
- la I.T. & S. non intendeva in realtà realizzare in zona litoranea orientale l'originario progetto del parco marino, bensì un diverso e ben più ridimensionato insediamento di carattere turistico-commerciale, il cui progetto risultava già protocollato agli atti del Comune di Salerno in data 23.12.2003 (dunque, in data anteriore alla redazione del verbale di constatazione);
- la I.T. & S. versava in stato di dissesto finanziario tale da rendere difficile se non impossibile il pagamento di oneri concessori e corrispettivi per l'acquisto delle aree di proprietà pubblica e privata necessari per la realizzazione del parco marino;
- l'opificio ex Ideal Standard ed annessa area (destinati all'insediamento di attività industriali connesse e funzionali alla realizzazione del parco e alla riassunzione dei lavoratori ex Ideal Standard dismessi il 31.12.21998) risultavano dal 18.11.2003 venduti dalla S. Marco Immobiliare, collegata alla Seapark e alla I.T.& S., all'imprenditore salernitano Maiolica Antonio, che, in data 16.12.2003, presentava agli enti competenti richiesta di nulla osta al frazionamento dell'area per l'insediamento di plurime attività non collegate al parco marino e, comunque, per la realizzazione di obiettivi incompatibili con la realizzazione del parco marino;

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p., per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo A1) della imputazione.

In Salerno il 30 gennaio 2004; Roma 9 marzo 2004.

Esaminata la **terza richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali** avanzata dal Pubblico Ministero in sede nel procedimento indicato in epigrafe in relazione ai seguenti reati:

1. **KELLER KARL nato a Goschenen (Svizzera) il 27.10.1934;**
2. **GALLO ALFONSO nato il 3.08.1962 in Napoli residente alla via F. Petrarca;**
3. **GALLO FRANCESCO nato il 18.02.1965 in Napoli ivi residente alla via S. Francesco n. 12/B;**
4. **GALLO IMMACOLATA nata il 18.01.1964 in Pozzuoli (NA), residente in Napoli alla via A. Manzoni 26/A;**
5. **BOZZA LAURA nata il 25.09.1964 in Napoli ivi residente alla via F Tetrarca 75;**
6. **ESPOSITO GIOVANNI nato il 7.05.1960 in Napoli ivi residente alla via A. Manzoni 26/A;**
7. **GALEONE MARIO nato il 28.08.1964 in Napoli residente in Casamarciano (NA) alla via Seminario 11;**
8. **DE LUCA Vincenzo, nato a Ruvo del Monte (PZ) il 08.05.1949, residente in Salerno alla via Lanzalone nr. 78, di fatto domiciliato in via Velia;**
9. **MAROTTA Felice, nato a Salerno il 11.2.1940, ivi residente via F. Manzo nr. 53, int. 29;**
10. **DE BIASE Mario Pasquale, nato a Marano di Napoli (NA) il 24.10.1952, residente in Salerno alla via Casa Volpe snc;**
11. **SANTOPIETRO Giovanni Paolo, nato a Macerata Campania (CE) il 26.01.1957, residente in Salerno al C.so Vitt. Emanuele nr. 174;**
12. **LANDOLFI NICOLA nato il 17.10.1970 in Salerno ivi residente alla via Fiume n.4;**
13. **CRISCUOLO LORENZO nato a Salerno il 21.07.1952 residente in Nocera Inferiore alla via G. Cucci 10;**
14. **MAIOLICA Antonio, nato a Melfi (PZ) il 19.11.1932, residente in Salerno alla via dei Carrari nr. 15;**
15. **MAIOLICA Lorenzo, nato a Melfi (PZ) il 04.08.1960, residente a Salerno via G. Verdi n. 26;**
16. **NIGRO CARMINE, nato a Laureana Cilento (SA)il 29.03.1948 residente in Salerno alla via Monticelli 25**
17. **PERSONE DA IDENTIFICARE**

+ ALTRI

INDAGATI

A) reato previsto e punito dagli artt. 110, 416 c.p., perché, KELLER KARL nella qualità di legale rappresentante della società ELEKTRIZITATS GESELLSCHAFT LAUFENBURG AG (EGL) con sede in Laufenburg (Svizzera), GALLO FRANCESCO nella qualità di socio ed amministratore unico della società GENERAL CONSTRUCTION S.p.a. con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E fabbricato 7, GALLO IMMACOLATA, nella qualità di socio e procuratore della società, GALLO ALFONSO nella qualità di amministratore di fatto, ESPOSITO GIOVANNI nella qualità di membro del collegio sindacale, BOZZA LAURA, GALEONE MARIO nella qualità di dirigenti della società, nonché ESPOSITO GIOVANNI nella qualità di socio della collegata ENERGY PLUS S.r.l. con sede in Napoli alla via Giovanni Porzio, Centro Direzionale, Isola E, Fabbricato 7 e BOZZA LAURA nella qualità di amministratore unico della stessa sino al 13 ottobre 2004, tutti nel ruolo di promotori ed organizzatori del sodalizio criminoso;
DE LUCA VINCENZO nella qualità Membro della Camera dei Deputati dal 21.05.2001 e referente politico nazionale della maggioranza del Consiglio Comunale di Salerno; DE BIASE MARIO nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno dal 13.05.2001; MAROTTA FELICE nella duplice veste

di Vice Segretario Generale del Comune e Presidente del Consorzio ASI di Salerno; LANDOLFI NICOLA nella qualità di Consigliere Comunale di Salerno; CRISCUOLO LORENZO, nella qualità di Responsabile del Settore Lavori pubblici del Comune di Salerno; SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO nella qualità di privato professionista, tutti nel ruolo di partecipi,
con l'apporto di altri soggetti in corso di identificazione,
mediante la predisposizione di una comune organizzazione di risorse strutturali ed umane, avvalendosi, in particolare, di società collegate italiane operanti nel settore energetico (ANSALDO ENERGIA S.p.a. con sede in Genova); della fittizia intermediazione di società di comodo, nazionali (ENERGY PLUS S.r.l.; MOLISENERGY S.r.l.) ed estere (NAXOS S.A.; MOSTAR S.A.), connotate da organi gestori e strutture aziendali comuni, volte ad occultare la diretta partecipazione della ELEKTRIZITATS GEELLSCHAFT LAUFENBURG AG (EGL) con sede in Laufenburg (Svizzera) operante nel commercio all'ingrosso ed esportazione di energia elettrica in Europa, già beneficiaria, tramite società controllate italiane, di autorizzazioni ministeriali ex lege 55/2002 alla costruzione ed esercizio di centrali termoelettriche nelle Regioni di Campania, Calabria, Puglia, Emilia Romagna, Piemonte ed interessata ad acquisire ulteriori quote di mercato nella produzione di energia elettrica in territorio italiano; avvalendosi, altresì, dell'apporto di risorse strutturali ed umane per il compimento di attività di collaborazione e mediazione presso pubbliche amministrazioni locali e privati, necessarie al fine di assicurare la concreta fattibilità del progetto di investimento; di mezzi finanziari comuni, anche esterni alla compagine societaria; dell'appoggio politico e dell'azione di intervento amministrativo di organi e dirigenze del Comune e del Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Salerno, nonché di rappresentanze sindacali dei lavoratori; dell'ausilio dei funzionari del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio di Roma deputati alla istruttoria del progetto di costruzione ed esercizio della centrale termoelettrica ed opere annesse ai fini del rilascio del decreto di compatibilità ambientale, dell'autorizzazione alla installazione ed esercizio della centrale, di esproprio delle aree di proprietà privata interessate dall'insediamento,
si associavano tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di abuso d'ufficio, falsi materiali ed ideologici, truffe aggravate in danno di enti pubblici, meglio descritti nei successivi capi della imputazione provvisoria,
In Salerno, Napoli, Roma ed altri luoghi da accertare dal dicembre 2002 ad oggi.

*

B) reato previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 323 comma 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, ciascuno nelle rispettive qualità indicate nel capo A) della imputazione e, pertanto, quali pubblici ufficiali, tenendo condotte contrarie a norme di legge e regolamento, intenzionalmente procuravano alla società ENERGY PLUS S.r.l. con sede in Napoli ingiusti vantaggi patrimoniali conseguenti al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato ed opere annesse nel territorio della Provincia di Salerno e all'acquisizione, mediante procedura di esproprio, delle aree di proprietà privata interessate dall'intervento.
In particolare, gli amministratori della GENERAL CONSTRUCTION S.p.a., dopo aver raggiunto, con l'apporto dei tecnici della società BOZZA LAURA, GALEONE MARIO, ESPOSITO GIOVANNI, un accordo con politici e pubblici amministratori locali sulla ubicazione della centrale termoelettrica nel sito industriale ex Ideal Standard S.r.l. in area A.S.I. del Comune di Salerno ed iniziato, tramite il SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO le trattative per l'acquisto diretto dei suoli dai privati proprietari MAIOLICA ANTONIO e MAIOLICA LORENZO (titolari e gestori della CEREAL S.a.s.), anche con l'ausilio del consulente contabile NIGRO CARMINE), costituivano in data 23 giugno 2003, tramite una società fiduciaria estera (BDO COMPAGNIE FIDUCIARIE AG con sede in Lussemburgo – Boulevard De La Foire 5), la società ENERGY PLUS S.r.l., controllata

da una fittizia società anonima estera (NAXOS S.A., con sede presso il medesimo indirizzo della BDO COMPAGNIE FIDUCIARIE AG e a questa collegata) e partecipata da ESPOSITO GIOVANNI.

In data 11.08.2003 la ENERGY PLUS S.r.l. presentava al Ministero delle Attività Produttive domanda per il rilascio ai sensi della legge 55/2992 dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica con potenza superiore a 800 MW e alla realizzazione di opere annesse nel territorio della Provincia di Salerno, producendo a corredo in data 11.08.2003 e 10.10.2003 falsi elaborati progettuali, elencati nel capo c) della imputazione.

Successivamente in data 30.12.2003 la società ENERGY PLUS S.r.l., dopo aver ricevuto dalla ELEKTRIZITATS GEELLSCHAFT LAUFENBURG AG (EGL) con sede in Laufenburg (Svizzera) un finanziamento pari a euro 1.000.000,00, trasmetteva al Ministero delle Attività Produttive di Roma una revisione del progetto presentato in data 11.08.2003 (ed integrato in data 10.10.2003), consistente nella sostituzione di tutti gli elaborati relativi alla centrale termoelettrica e al gasdotto.

Agendo in violazione delle norme di legge e regolamento disciplinanti il procedimento amministrativo (legge n.241/1990), le procedure di rilascio da parte del Ministero delle Attività Produttive dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di centrali termoelettriche in territorio nazionale (legge n.55/2002), le procedure di rilascio del decreto di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente (legge 8.07.1986 n.349, D.P.C.M. 10.08.1988 n.377, D.P.M.C. 27.12.1988, legge 11.03.1988 n. 67 D.P.C.M. del 2.02.1989, legge 9/1991, D.Lvo 79/1999), le procedure di espropriazione delle aree di proprietà privata per opere di pubblica utilità (legge 2359/1865; D.P.R. 327/2001; legge 290/2003), i funzionari del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di Roma (allo stato in via di identificazione):

- omettevano di espletare le dovute istruttorie sulla conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio della domanda e e dei progetti preliminari di intervento presentati dalla società ENERGY PLUS S.r.l. al Ministero delle Attività Produttive in data 11.08.2003 e 30.12.2003;
- omettevano di compiere accertamenti sulla composizione societaria della ENERGY PLUS S.r.l., sulla effettiva capacità patrimoniale ed economica della società a sostenere l'investimento, sui collegamenti societari con la ELEKTRIZITATS GEELLSCHAFT LAUFENBURG AG (EGL) operante nel commercio all'ingrosso ed esportazione di energia elettrica in Europa, già beneficiaria, tramite società controllate italiane, di autorizzazioni ministeriali ex lege 55/2002 alla costruzione ed esercizio di centrali termoelettriche nelle Regioni di Campania, Calabria, Puglia, Emilia Romagna ed interessata ad acquisire ulteriori quote di mercato nella produzione di energia elettrica in territorio italiano;
- omettevano di rilevare la non conformità dei progetti presentati dalla società ENERGY PLUS S.r.l. al Ministero delle Attività Produttive in data 11.08.2003 e 30.12.2003 ai requisiti prescritti dalla legge per la qualificazione tecnico-giuridica di "progetti preliminari" e, nondimeno, espletavano le relative istruttorie;
- omettevano di compiere le necessarie verifiche sulla idoneità dei siti scelti per la localizzazione delle opere e sulla tipologia delle stesse, anche con riguardo ad ipotesi alternative;
- omettevano di compiere un'analisi economica dei costi dell'intervento;
- omettevano di invitare alla conferenza di servizi del 13.04.2004 l'Ente Parco Regionale Monte Picentini;
- rilasciavano in favore della ENERGY PLUS S.r.l., pronuncia positiva di compatibilità ambientale delle opere (Parere della Commissione VIA n.584 del 6.05.2004 recepito nel Decreto del Ministero dell'Ambiente prot.DSA/DEC/2004/0547 del 23.06.2004) sulla base di un progetto preliminare e non definitivo come richiesto dalla legge, di uno studio di impatto ambientale non conforme alle prescrizioni normative (DPCM 10.08.1988; DPCM

27.12.1988) e di pareri illegittimi resi da altre autorità amministrative (Autorità di Bacino del Sarno; Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno; Ministero per i Beni Culturali; Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio; Soprintendenza per i Beni Archeologici);

- omettevano di rilevare la mancata redazione da parte della società di un progetto definitivo delle opere;
- omettevano di espletare le necessarie fasi istruttorie sul progetto definitivo delle opere previste dalla legge ai fini del rilascio sia della valutazione di compatibilità ambientale, sia della autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della centrale ed opere annesse;
- rilasciavano in favore della ENERGY PLUS S.r.l. l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio della centrale ex lege 55/2002 (decreto del Ministero delle Attività produttive n. 55/10/2004 del 3.09.2004) all'esito di una conferenza conclusiva di servizi convocata da funzionario non competente, senza la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate e sulla base di un progetto di intervento di livello preliminare e non definitivo come richiesto dalla legge (art. 14 bis legge 241/1990 richiamato dall'art. 1 legge 55/2002);
- avviavano le procedure di esproprio delle proprietà private interessate dall'insediamento, in assenza dei necessari presupposti prescritti dalla legge e prima del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio della centrale valevole anche quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Fatti commessi in Salerno, Napoli, Roma dal dicembre 2002; condotta tuttora perdurante.

*

C) dei reati previsti e puniti dagli artt. 81 comma 2, 110, 481 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, nelle rispettive qualità indicate nel capo A) della imputazione, attestavano falsamente in certificati fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità.

Segnatamente, in data 11.08.2003 la società ENERGY PLUS S.r.l. con sede in Napoli presentava al Ministero delle Attività Produttive di Roma *domanda di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 1 L.55/2002, comprendente l'autorizzazione ambientale integrata di cui alla direttiva 96/61/CE, per la costruzione e l'esercizio per l'impianto da realizzare nel Comune di Salerno della potenza elettrica di 780 Mwe e della potenza termica di 1370 MWt e delle opere connesse quali l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e la connessione al gasdotto SNAM Rete Gas, inclusiva della relativa autorizzazione ambientale integrata.*

A corredo della domanda la società trasmetteva il progetto delle opere, integrato in data 10.10.2003 e complessivamente costituito da:

A) gruppo di elaborati definiti STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE relativi, rispettivamente, alla centrale termoelettrica, all'elettrodotto e al metanodotto;

B) gruppo di elaborati definiti PROGETTI PRELIMINARI relativi, rispettivamente, alla centrale termoelettrica, all'elettrodotto e al metanodotto;

C) gruppo di elaborati definiti SINTESI NON TECNICA relativi, rispettivamente, alla centrale, all'elettrodotto e al metanodotto.

Di essi, gli elaborati allegati al PROGETTO PRELIMINARE relativo alla centrale termoelettrica attestavano una provenienza degli atti non conforme al vero, in quanto, pur recando l'intestazione della società italiana ANSALDO ENERGIA S.p.a., risultavano redatti in parte in lingua inglese e privi di firma riconducibile a tecnico abilitato ovvero a società di progettazione. Il PROGETTO PRELIMINARE mancava di attestare la conformità urbanistica dell'intervento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, in particolare del Piano ASI di Salerno. Il PROGETTO veniva definito "PRELIMINARE" contrariamente al vero, in quanto mancante degli elaborati prescritti da norme di legge e regolamento per la qualificazione tecnico-giuridica nei termini predetti e, segnatamente, di indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari, prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, calcolo sommario della spesa, di cui alle lettere d), f), g) dell'art. 18 del D.P.R. 554/99 di attuazione della legge

109/1994 necessari per le valutazioni della tipologia e categoria dell'opera a farsi rispetto all'assetto geologico, idrogeologico, archeologico del territorio, la conformità alle prescrizioni di sicurezza, la complessiva dimensione economica dell'intervento.

Il PROGETTO PRELIMINARE relativo all'elettrodotto, sottoscritto dal prof. Paolo Pinceti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n.6760, veniva definito "PRELIMINARE" contrariamente al vero, in quanto mancante degli elaborati prescritti da norme di legge e regolamento per la qualificazione tecnico-giuridica nei termini predetti e, segnatamente, di indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari, planimetria generale e schemi grafici, prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, calcolo sommario della spesa di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art. 18 del D.P.R. 554/99 di attuazione della legge 109/1994 necessari per la descrizione del profilo dell'opera a farsi, nonché per le valutazioni della tipologia e categoria della stessa rispetto all'assetto geologico, idrogeologico, archeologico del territorio, la conformità alle prescrizioni di sicurezza, la complessiva dimensione economica dell'intervento.

Il PROGETTO PRELIMINARE relativo al metanodotto, sottoscritto dal prof. Paolo Pinceti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n.6760, veniva definito "PRELIMINARE" contrariamente al vero, in quanto mancante degli elaborati prescritti da norme di legge e regolamento per la qualificazione tecnico-giuridica nei termini predetti (indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; planimetria generale e schemi grafici prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; calcolo sommario della spesa di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art. 18 del D.P.R. 554/99 di attuazione della legge 109/1994) necessari per la descrizione del profilo dell'opera a farsi, nonché per le valutazioni della tipologia e categoria della stessa rispetto all'assetto geologico, idrogeologico, archeologico del territorio, la conformità alle prescrizioni di sicurezza, la complessiva dimensione economica dell'intervento.

In data 30.12.2003 la ENERGY PLUS S.r.l. presentava al Ministero delle Attività Produttive di Roma un nuovo progetto revisionato, integrato in data 9.03.2004 e 2.04.2004 composto da:

A) gruppo di elaborati definiti STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE relativi, rispettivamente, alla centrale termoelettrica e al metanodotto;

B) gruppo di elaborati definiti PROGETTI PRELIMINARI relativi, rispettivamente, alla centrale termoelettrica e al metanodotto;

C) gruppo di elaborati definiti SINTESI NON TECNICA relativi, rispettivamente, alla centrale e al metanodotto.

Di essi, gli elaborati allegati al PROGETTO PRELIMINARE relativo alla centrale termoelettrica attestavano una provenienza degli atti non conforme a verità, in quanto, pur recando l'intestazione della società italiana ANSALDO ENERGIA S.p.a., risultavano redatti in parte in lingua inglese e privi di firma riconducibile ad un tecnico abilitato.

Gli elaborati grafici rappresentavano in maniera difforme medesime parti di un unico impianto (caldaia a recupero).

Il PROGETTO PRELIMINARE mancava di attestare la conformità urbanistica dell'intervento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, in particolare del Piano ASI di Salerno.

Il PROGETTO veniva definito "PRELIMINARE" contrariamente al vero, in quanto mancante degli elaborati prescritti da norme di legge e regolamento per la qualificazione tecnico-giuridica nei termini predetti e, segnatamente, di prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, calcolo sommario della spesa, di cui alle lettere f), g) dell'art. 18 del D.P.R. 554/99 di attuazione della legge 109/1994), necessari per le valutazioni della conformità dell'opera a farsi alle prescrizioni di sicurezza e della complessiva dimensione economica dell'intervento; nonché di indagini geognostiche necessarie per la valutazione del tracciato del metanodotto sotto il profilo geologico-geotecnico.

Il PROGETTO PRELIMINARE relativo all'elettrodotto, sottoscritto dal prof. Paolo Pinceti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n.6760, veniva definito "PRELIMINARE" contrariamente al vero, in quanto mancante degli elaborati prescritti da norme di legge e regolamento per la qualificazione tecnico-giuridica nei termini predetti e, segnatamente, di

indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari, planimetria generale e schemi grafici, prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, calcolo sommario della spesa di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art. 18 del D.P.R. 554/99 di attuazione della legge 109/1994 necessari per la descrizione del profilo dell'opera a farsi, nonché per le valutazioni della tipologia e categoria della stessa rispetto all'assetto geologico, idrogeologico, archeologico del territorio, la conformità alle prescrizioni di sicurezza, la complessiva dimensione economica dell'intervento.

Il PROGETTO PRELIMINARE relativo al metanodotto, sottoscritto dall'Ing. Ercolani iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro al n.344 per conto della SNAM Progetti S.p.a., veniva definito "PRELIMINARE" contrariamente al vero, in quanto mancante degli elaborati prescritti da norme di legge e regolamento per la qualificazione tecnico-giuridica nei termini predetti (indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; planimetria generale e schemi grafici prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; calcolo sommario della spesa di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art. 18 del D.P.R. 554/99 di attuazione della legge 109/1994) necessari per la descrizione del profilo dell'opera a farsi, nonché per le valutazioni della tipologia e categoria della stessa rispetto all'assetto geologico, idrogeologico, archeologico del territorio, la conformità alle prescrizioni di sicurezza, la complessiva dimensione economica dell'intervento.

Il PROGETTO PRELIMINARE mancava di rappresentare il tracciato dell'opera a farsi, in quanto corredato da un generico TRACCIATO DI FATTIBILITA' avente valore di mero studio di fattibilità e di una serie di progetti non riferibili al tracciato del metanodotto e all'opera da realizzare. Il progetto risultava privo di elaborati grafici descrittivi di sezioni significative del tracciato medesimo, di un profilo del metanodotto, delle quote relative del terreno e della condotta da realizzare.

Il PROGETTO PRELIMINARE, inoltre, attestava contrariamente al vero la conformità del tracciato del metanodotto alla legislazione vigente (norme di attuazione dei piani, vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici) e la rispondenza ai criteri progettuali di base, segnatamente ai criteri nn.3 e 5 che, in sede di individuazione del tracciato del metanodotto, prescrivono, rispettivamente, di *evitare aree a rischio idrogeologico* e *di evitare per quanto possibile zone di valore paesaggistico ed ambientale, zone boscate e di colture pregiate*, risultando al contrario il tracciato:

- ricadente per una parte cospicua del suo complessivo sviluppo (almeno 20 Km sulla complessiva lunghezza di 35,880 Km) nel Parco Regionale dei Monti Picentini ed in Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), precisamente il S.I.C. denominato IT8050027 Monte Mai – Monte Monna ed il S.I.C. denominato IT8040011 Monte Terminio, quasi interamente boscati;
- posizionato sulle linee di massima pendenza dei rilievi (con la linea di tracciato che taglia perpendicolarmente le curve di livello), lungo la cresta degli stessi, raggiungendo, nel verso di percorrenza che va dall'allaccio alla rete di distribuzione n azionale al sito della centrale termoelettrica, la vetta del monte Pergola quota 852 m., del monte Vellizzano quota 1332 m., del monte Faggeto quota 1281 m., del monte Pizzaiolo quota 1150 m., della Serra della Mezzanella quota 800 m., del monte Fringuello quota circa 700 m., del monte Cuculo quota 760 m.;
- ricadente in parte in aree perimetrale come "Aree a rischio molto elevato", per la presenza di fenomeni franosi del tipo colata rapida, nell'ambito del Piano Straordinario – Rischio Frane dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno e in parte ricadenti in aree perimetrale come R4 "Aree a rischio molto elevato" nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato dalla medesima Autorità di Bacino, in parte ricadenti in area classificata a pericolosità molto elevata (R4) nell'ambito del piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Sarno, in parte ricadenti in area classificata a rischio moderato R1, in parte in area classificata a rischio medio R2 e pericolosità potenziale P1, in parte in aree classificate come aree a pericolosità potenziali P1

e P2 ed in parte minima in area classificata a pericolosità reale P3 nell'ambito territoriale dell'Autorità di bacino Destra Sele;

- implicante, *per le operazioni di montaggio e posa scavo della trincea della condotta, l'apertura di un'area di passaggio, denominata "fascia di lavoro", avente una larghezza complessiva complessiva di circa 16 m.*, caratterizzata, lungo le linee di massima pendenza dei rilievi montuosi del Parco Regionale dei Monti Picentini, pendenze incompatibili con le normali attività di cantiere, con il rischio di innesco di fenomeni franosi, specie nelle aree a rischio conclamato, e tali da determinare una irreversibile modificazione dello stato dei luoghi, soprattutto nelle aree boscate, per effetto del taglio di alberi;
- implicante due attraversamenti in galleria, precisamente, un attraversamento del raccordo autostradale Salerno-Avellino ed un attraversamento ferroviario della linea Avellino-Rocchetta S. Antonio; nonché un attraversamento autostradale dell'A3Salerno-Reggio Calabria.

Fatti commessi in Salerno, Napoli, Roma 11.08.2003, 10.10.2003, 30.12.2003.

*

D) dei reati previsti e puniti dagli artt. 81 comma 2, 110, 476, 477, 479, 480, 482, 483 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità indicate nel capo A) della imputazione, in concorso tra loro e con altri pubblici ufficiali in via identificazione, formavano falsi atti pubblici ed autorizzazioni amministrative ed attestavano falsamente in essi fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità; segnatamente:

1) PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI reso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Sarno in data 4.02.2004, nel quale si attestava, contrariamente al vero, che la parte di tracciato del metanodotto ricadente nell'area di competenza, precisamente, nel Comune di Solofra per circa 1,8 Km, era realizzabile ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. f) delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio Frane e ciò contrariamente al vero, stante la mancanza in concreto della dichiarazione di non delocabilizzabilità dell'opera e della valutazione tecnico economica di congruità della stessa, presupposti indispensabili ai sensi della citata norma ai fini della concreta realizzabilità di un intervento di pubblico interesse in aree classificabili *a pericolosità molto elevata* (P4) per la presenza di fenomeno franosi del tipo colata rapida.

2) PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI n.936 reso dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno in data 12.02.2004, nel quale, pur rappresentando l'esistenza di:

- parti di tracciato del metanodotto (comprese tra le progressive chilometriche 10-11 e 14-15) ricadenti in aree perimetrate nel Piano Straordinario – Rischio Frane PS come "Aree a rischio molto elevato" per la presenza di fenomeni franosi del tipo colata rapida;
- parti di tracciato del metanodotto (comprese tra le progressive chilometriche 12-13) ricadenti in aree perimetrate nel Piano Straordinario – Rischio Frane PS come "Aree di attenzione" per la presenza di un fenomeno franoso complesso del tipo scorrimento rotazionale-colamento;
- parti di tracciato del metanodotto (comprese tra le progressive chilometriche 10-11, 12-15, 16-17) ricadenti in aree perimetrate nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico come Aree a rischio molto elevato R4;
- parti di tracciato del metanodotto (comprese tra le progressive chilometriche 5-6- 9-10) ricadenti in aree perimetrate nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico come Aree a rischio potenzialmente alto - RpA;
- **condotta del metanodotto (compresa tra le progressive chilometriche 0-1, 2-3, 5-6) interessata da un'Area di attenzione potenzialmente alta - Apa;**

si attestava che l'intervento, *se dichiarato dall'Ente attuatore indispensabile e non delocalizzabile, rientrava tra quelli consentiti dalle Misure di Salvaguardia – Rischio Frane*, e ciò contrariamente al vero, stante la mancanza in concreto di una formale dichiarazione di non delocabilizzabilità

dell'opera, presupposto necessario ai fini della realizzabilità dell'opera in aree del tipo di quelle menzionate.

3) PARERE DELLA COMMISSIONE VIA n.584 del 6.05.2004 recepito nel Decreto del Ministero dell'Ambiente prot.DSA/DEC/2004/0547 del 23.06.2004, nel quale si attestava la compatibilità ambientale, con prescrizioni, delle opere descritte nel progetto revisionato presentato dalla ENERGY PLUS S.r.l. in data 30.12.2003 e ciò contrariamente al vero, stante la mancanza in concreto dei necessari presupposti dalle norme vigenti in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio per un giudizio positivo di compatibilità ambientale e segnatamente: di un progetto definitivo delle opere e di uno studio di impatto ambientale conforme alle prescrizioni normative (art. 4 commi 4 e 5 D.P.C.M. 27.12.1988); dei pareri del Ministero per i Beni Culturali, della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio e della Soprintendenza per i Beni Archeologici sul progetto oggetto di valutazione; di una formale dichiarazione di delocalizzabilità dell'opera per le parti di metanodotto ricadenti in aree a rischio idrogeologico.

4) AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLA CENTRALE EX LEGE 55/2002 reso con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 55/10/2004 del 3.09.2004, nel quale si attestava l'adempimento di tutte le condizioni per l'approvazione del progetto richieste dalle norme vigenti in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio e ciò contrariamente al vero, risultando, al contrario, la mancanza di un progetto definitivo delle opere, adeguato alle prescrizioni impartite dalla Commissione VIA in sede di Valutazione di Impatto Ambientale; di un decreto di compatibilità ambientale reso su di un progetto definitivo delle opere e di uno studio di impatto ambientale conforme alle prescrizioni normative (art. 4 commi 4 e 5 D.P.C.M. 27.12.1988); dei pareri del Ministero per i Beni Culturali, della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio e della Soprintendenza per i Beni Archeologici resi sul progetto del 30.12.2003 oggetto di valutazione; di formale dichiarazione di delocalizzabilità dell'opera per le parti di metanodotto ricadenti in aree a rischio idrogeologico; dei pareri di alcune amministrazioni interessate all'intervento (enti gestori del raccordo autostradale Salerno-Avellino e dell'autostrada A3 Salerno Reggio-Calabria; Ente Ferrovie; Comunità Montana Serinese –Solofrana).

In Salerno ed altri luoghi da accertare il 4.02.2004, 12.02.2004; in Roma il 6.05.2004, 23.06.2004, 3.09.2004.

*

E) del delitto previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 640 comma 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità indicate nel capo A) della imputazione, mediante artifici e raggiri consistiti nelle condotte meglio nei capi di imputazione che precedono, inducendo in errore lo Stato il Ministero delle Attività Produttive ed il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio si procuravano in danno degli enti medesimi ingiusti profitti derivanti dal diritto di procedere alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica con potenza superiore a 800 MW e alla realizzazione di opere annesse nel territorio della Provincia di Salerno per effetto del rilascio dell'autorizzazione unica ex lege 55/2002 di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive n. 55/10/2004 del 3.09.2004 e della conseguente acquisizione delle aree su cui realizzare l'intervento.

Con il concorso di MAIOLICA ANTONIO e MAIOLICA LORENZO, nella qualità di titolari e amministratori della società CEREAL S.a.s., proprietaria delle aree ex Ideal Standard illegittimamente prescelte per la costruzione della centrale, nonché di NIGRO CARMINE, commercialista e consulente contabile dei predetti, i quali partecipavano, favorendone l'attuazione, al piano criminoso descritto nei capi di imputazione che precedono, tenendo contatti, promuovendo, organizzando ed effettuando incontri con i soggetti indicati nel capo A) della imputazione al fine di pervenire alla vendita diretta alla ENERGY PLUS S.r.l. delle aree ex Ideal Standard interessate dalla costruzione della centrale ed evitare, in tal modo, di subire l'espletamento della procedura di

esproprio; al contempo, di ottenere, con l'intervento di DE LUCA VINCENZO e MAROTTA FELICE il nulla osta dell'ASI all'insediamento sulle residue aree ex Ideal Standard non oggetto di vendita per la realizzazione del progetto di lottizzazione da essi presentato all'ASI di Salerno in data 16.12.2003.

In Salerno dal dicembre 2003. Condotta in atto



OSSERVA

Avendo il Pubblico Ministero avanzato richieste di applicazione di misure cautelari sia personali che reali, appare opportuno iniziare la disamina di tali richieste verificando dapprima se sussistano o meno i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati agli indagati nelle imputazioni provvisorie poste a base delle tre richieste cautelari personali in esame.
Nel contempo si analizzerà altresì la sussistenza o meno dell'astratta configurabilità degli altri reati ipotizzati, ai fini delle valutazioni da compiere in relazione alle richieste cautelari reali in esame.
Infine si verificherà se sussistano o meno esigenze cautelari personali e reali da tutelare nel procedimento in esame.

Occorre premettere che **con la prima richiesta cautelare** il P.M. ha chiesto l'applicazione della **custodia cautelare in carcere** nei confronti di Ferrari Renato Tullio, Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni, Santopietro Giovanni Paolo, Santopietro Massimiliano, Mellone Luigi, Mellone Raimondo, Santini Ferruccio, Bolici Aurora, Caltagirone Roberto, Sebastiano Antonio, Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro, **per i reati di cui ai capi A), B), C), F), N), O), Q), S), T), U), V), Z)** a loro rispettivamente ascritti nell'imputazione provvisoria della prima richiesta cautelare; ha inoltre chiesto l'applicazione degli **arresti domiciliari** nei confronti di Rovello Giovanna, De Biase Mario, Marotta Felice, Mari Francesco, De Roberto Bianca, Di Lorenzo Alberto, Rocchino Giovanni e Berritto Giovanni, **per i reati di cui ai capi A), B), C), F), I), M), N), O), Q), R)** a loro rispettivamente ascritti nell'imputazione provvisoria della prima richiesta cautelare; ha altresì chiesto l'applicazione degli **arresti domiciliari** nei confronti di De Luca Vincenzo (previa separazione della posizione di quest'ultimo al fine di chiedere alla Camera dei Deputati, di cui è attualmente membro, l'autorizzazione a procedere per l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche indirette sulle utenze di altri indagati e per l'applicazione della misura coercitiva richiesta), **per i reati di cui ai capi A), B), C), F), I), M), N), O), Q), R)** dell'imputazione provvisoria della prima richiesta cautelare.
Con la seconda richiesta cautelare il P.M. ha inoltre chiesto l'applicazione degli **arresti domiciliari** nei confronti di Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Santopietro Giovanni Paolo, Santopietro Massimiliano, Rovello Giovanna, De Biase Mario, Marotta Felice, Mari Francesco, Rocchino Giovanni e Berritto Giovanni, **per i reati di cui ai capi A1), A2)** a loro rispettivamente ascritti nell'imputazione provvisoria della seconda richiesta cautelare; ha altresì chiesto l'applicazione degli **arresti domiciliari** nei confronti di De Luca Vincenzo (previa separazione della posizione di quest'ultimo al fine di chiedere alla Camera dei Deputati, di cui è attualmente membro, l'autorizzazione a procedere per l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche indirette sulle utenze di altri indagati e per l'applicazione della misura coercitiva richiesta), **per il reato di cui al capo A1)** a lui ascritto nell'imputazione provvisoria della seconda richiesta cautelare
Con la terza richiesta cautelare il P.M. ha inoltre chiesto l'applicazione degli **arresti domiciliari** nei confronti di Keller Karl, Gallo Alfonso, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Esposito Giovanni, Galeone Mario, Marotta Felice, De Biase Mario, Santopietro Giovanni Paolo e De Luca Vincenzo (previa separazione della posizione di quest'ultimo al fine di chiedere alla Camera dei Deputati, di cui è attualmente membro, l'autorizzazione a procedere per l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche indirette sulle utenze di altri indagati e per l'applicazione della misura coercitiva richiesta), **per i reati di cui ai capi A), D), E)** a loro rispettivamente ascritti nell'imputazione provvisoria della terza richiesta cautelare, nonché, in relazione alle **residue imputazioni**, l'applicazione di ogni altra **misura non custodiale** ritenuta adeguata da questo Giudice.

Quest'ultima richiesta, riguardante l'applicazione di misura non custodiale per le residue imputazioni della terza richiesta cautelare diverse da quelle di cui ai capi A), D), E), va subito

rigettata senza neanche entrare nel merito delle imputazioni, in quanto per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 323 cpv. c.p. e 81 cpv., 110, 481 c.p. contestati ai **capi B) e C) della terza richiesta cautelare** non sussistono le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 280 e 287 c.p.p. per qualsiasi misura cautelare personale (anche non custodiale), trattandosi di reati puniti con pena (da determinarsi ai sensi dell'art. 278 c.p.p.) non superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Fatta questa preliminare esclusione di carattere oggettivo, occorre subito farne una di carattere soggettivo, e cioè quella che riguarda la richiesta formulata nei confronti del parlamentare **De Luca Vincenzo**.

Innanzitutto va rilevato che nei suoi confronti è stata chiesta l'applicazione degli arresti domiciliari anche per reati a lui non contestati, ed in particolare per i reati di cui ai capi B), C), I), N), O), R) della prima richiesta cautelare.

Sono stati invece a lui formalmente contestati i reati di cui ai capi A), F), M), Q) posti a base della prima richiesta cautelare, il reato di cui al capo A1) posto a base della seconda richiesta cautelare e i reati di cui ai capi A), D), E) posti a base della terza richiesta cautelare.

Pur prescindendo per il momento dall'analisi sulla configurabilità o meno di tutti questi reati (tra poco si esporranno le ragioni per le quali si ritengono insussistenti i reati associativi contestati), occorre preliminarmente evidenziare che il coinvolgimento di De Luca in tutte queste ipotesi criminose si desume esclusivamente dalle intercettazioni telefoniche "indirette" sulle utenze in uso ad altri indagati.

Ciò si desume chiaramente dalla disamina delle risultanze investigative, e di tanto è consapevole lo stesso P.M., il quale in tutte e tre le richieste cautelari ha espressamente chiesto che *"il Giudice per le indagini preliminari, valutata la rilevanza ai fini del procedimento delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche indirette sulle utenze in uso agli indagati (...) richiamate nella presente richiesta ed allegati, e la necessità di utilizzazione ai fini della prova dei reati di cui ai capi (...) della imputazione provvisoria contestati all'indagato DE LUCA VINCENZO, attualmente membro della Camera dei Deputati del Parlamento, Voglia richiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 L. 20 giugno 2003 n.140, procedendo, eventualmente, alla separazione della posizione del predetto da quella degli altri indagati per i quali l'autorizzazione non è necessaria"*.

In effetti, la richiesta del P.M. appare corretta sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico.

Invero, in punto di fatto, non c'è dubbio che senza le intercettazioni in questione non è possibile operare una completa valutazione in ordine al coinvolgimento dell'On. De Luca nelle vicende in esame.

In punto di diritto deve poi ritenersi corretto il riferimento all'art. 6, comma 2, Legge 20 giugno 2003 n.140.

Si tratta infatti non già di intercettazioni effettuate direttamente su utenze in uso al parlamentare (per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 4 Legge 140/2003), bensì delle cosiddette intercettazioni "indirette" disciplinate dall'art. 6 Legge 140/2003 (e cioè le "conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento"), nel senso che si tratta di intercettazioni legittimamente effettuate su utenze in uso a terze persone, le quali hanno avuto conversazioni con un parlamentare: di qui la necessità di richiedere, a pena di inutilizzabilità di tali intercettazioni, l'autorizzazione "successiva" della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 6, Legge 140/2003, allorché, come nel caso di specie, il P.M. voglia utilizzare le risultanze di tali intercettazioni in un procedimento a carico del parlamentare.

A conforto di tale interpretazione si pone il chiaro disposto del terzo comma dell'art. 6, che fa riferimento alla trasmissione alla Camera competente degli elementi sui quali si fonda la richiesta, elementi la cui conoscenza da parte della Camera si giustifica solo se tali elementi riguardano il parlamentare.

Non è tuttavia possibile, allo stato, attivare la procedura prevista per la richiesta dell'autorizzazione della Camera, atteso che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, Legge 140/2003, sull'istanza di una parte processuale il G.I.P. deve prima decidere con ordinanza sulla necessità di utilizzare tali intercettazioni "sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'art. 268, comma 6, del codice di procedura penale".
Il che significa che ai difensori delle parti deve essere "immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni", e che solo dopo la scadenza di tale termine (e cioè di quello fissato dal P.M. a seguito del deposito in segreteria dei verbali, delle registrazioni e dei provvedimenti autorizzativi) il giudice può disporre l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti che non appaiano manifestamente irrilevanti all'esito della cosiddetta "udienza di stralcio", alla quale il P.M. e i difensori hanno diritto di partecipare dopo essere stati avvisati almeno 24 ore prima.
Orbene, nel caso di specie il P.M. non ha proceduto né al deposito in segreteria dei verbali, delle registrazioni e dei provvedimenti autorizzativi a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 268 c.p.p. né alla specifica indicazione delle conversazioni da acquisire, non essendo ovviamente a tal fine sufficiente il generico riferimento alle *"conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche indirette sulle utenze in uso agli indagati Santopietro Giovanni Paolo, Di Lorenzo Alberto e Marotta Felice richiamate nella presente richiesta ed allegati"*- come si legge nelle prime due richieste cautelari - oppure il riferimento ancora più generico alle *"conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche indirette richiamate nella presente richiesta ed allegati"* - come si legge nella terza richiesta cautelare.
E' invece necessaria un'analitica indicazione delle conversazioni da acquisire, preceduta dal loro rituale deposito in segreteria, e ciò al fine di consentire dapprima alle altre parti e poi al giudice di poter effettuare le loro valutazioni per l'emissione o meno dell'ordinanza di cui all'art. 6, comma 2, Legge 140/2003, nonché al fine di consentire alla Camera di poter effettuare le sue valutazioni per il rilascio o meno dell'autorizzazione, nonché al fine di consentire al giudice di procedere all'immediata distruzione della documentazione delle intercettazioni ex art. 6, comma 5, Legge 140/2003 nell'ipotesi di diniego dell'autorizzazione.
Ne consegue che, allo stato, devono essere **rigettate** tutte le richieste cautelari (sia personali che reali) avanzate nei confronti di **De Luca Vincenzo** e che, allo stato, devono essere dichiarate **inammissibili** le richieste di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2, Legge 140/2003 formulate nel procedimento in esame.

Passando all'esame delle **richieste cautelari personali avanzate nei confronti degli altri indagati**, va innanzitutto premesso che, come è noto, il concetto di gravità degli indizi, posto dall'art. 273 c.p.p., postula un'obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un'affermazione di condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 28.11.1995 n. 3133, Sinani).

Orbene, va evidenziato che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, devono ritenersi sicuramente sussistenti i **gravi indizi di colpevolezza** in ordine ai **reati di cui ai capi B), C), F), I), M), N), O), Q), R), T), U), V), Z)** della prima richiesta cautelare, in ordine ai **reati di cui ai capi A1), A2)** della seconda richiesta cautelare, e in ordine ai **reati di cui ai capi D), E)** della terza richiesta cautelare.

Invero, alla stregua degli elementi emersi nel corso delle indagini (ai quali si fa espresso rinvio in questa sede, essendo già conosciuti o agevolmente conoscibili dagli interessati all'esito del deposito degli atti: sul punto, cfr. Cass. Pen. Sez. V 19.3.2002 n. 11191, Soriano) e, in particolare, dalla imponente mole di documentazione acquisita dal Comando Provinciale dei Carabinieri R.O.N.O. di Salerno, e da altri Comandi dei Carabinieri; dagli accertamenti tecnici in materia urbanistico-

edilizia espletati dai consulenti Ing. Marcello Romano e Ing. Domenico D'Onofrio; dagli accertamenti contabili espletati dal consulente Dr. Giovanni Coppola; dalle dichiarazioni rese dall'ex Assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno Martino Fausto; dalle sommarie informazioni rese dai lavoratori ex Ideal Standard (cfr. dichiarazioni di Pellegrino Bruno, Bruni Daniele, Fiorillo Antonio; Lamberti Alfredo, Memoli Gaetano, Mastrogiacomo Severino, Pintozzi Giovanni, Balestrieri Antonio, Astarita Daniele); dalle denunce con allegata documentazione di Russo Giuseppe, ex dipendente dello stabilimento della Ideal Standard di Salerno; dalle dichiarazioni rese dai funzionari ministeriali (dichiarazioni rese il 2.02.2005 da Mastropietro Giuseppe Umberto, Dirigente della Divisione VIII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro presso il Ministero del Lavoro di Roma; dichiarazioni rese il 2.02.2005 da Mancini Matilde, Dirigente Generale degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'Occupazione presso il Ministero del Lavoro di Roma) e amministrativi (dichiarazioni rese in data 25.11.2004 D'Angiolillo Aniello dell'I.N.P.S. di Salerno; dichiarazioni rese da Bisogno Nicola in data 20.01.2005 e Botti Mario in data 10.02.2005 in servizio presso del Servizio Ispezione Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno; dichiarazioni rese il 25.01.2005 e 14.02.2005 da Miele Silvana del Settore Ormel – Servizio Politiche del Lavoro – Giunta Regionale Campania); nonché dal contenuto delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso agli indagati Tiefenthaler Angelo, Santopietro Giovanni Paolo, Di Lorenzo Alberto, Marotta Felice, Mellone Luigi, Grieco Vincenzo, Galeone Mario, Gallo Alfonso, Esposito Giovanni risultano concreti riscontri alle ipotesi accusatorie trasfuse nelle imputazioni provvisorie.

In particolare, è emerso che, a partire dall'1.1.1999 e fino al 31.12.2004, le società Ideal Standard S.r.l., Seafarm S.c.a.r.l., Seapark S.p.a. (poi trasformata in S.r.l.), I.T. & S. S.p.a. sono riuscite, simulando l'attivazione di fittizi programmi di riconversione industriale, a conseguire indebitamente contribuzioni statali (cassa integrazione straordinaria, mobilità, trattamento speciale di disoccupazione) a beneficio dei lavoratori dismessi al 31.12.1998, e ciò grazie all'illecito apporto di funzionari ministeriali e amministrativi, rappresentanti sindacali, pubblici amministratori ed esponenti politici, così come ampiamente descritto nei **capi B), C), N), O), Q), R), T), U)** della prima richiesta cautelare (nonché nel **capo P**, correttamente ex art. 280 c.p.p. non posto a base delle richieste di misure personali) e nei **capi A1), A2)** della seconda richiesta cautelare.
L'insediamento nell'area industriale ex Ideal Standard di Salerno delle società Seafarm S.c.a.r.l., Seapark S.p.a., S. Marco Immobiliare S.r.l. ed I.T.S. S.p.a., occultamente collegate tra loro e riconducibili tutte al gruppo Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler, è risultato ben lontano dall'attuazione degli obiettivi dichiarati, quali, in particolare, la realizzazione – attraverso l'attivazione di programmi di riconversione ex L. 223/1991 – di attività connesse e funzionali alla costruzione nella zona litoranea orientale del Comune di Salerno di un parco acquatico a tema, in effetti mai realizzato né realizzabile, in ragione dell'attuale stato di fallimento della Seapark, dichiarato nel novembre 2004 dal Tribunale Civile di Brescia – ove nel frattempo è stata trasferita la sede della società trasformata da S.p.a. in S.r.l. (cfr. fascicolo acquisito presso il Tribunale Civile – Sezione Fallimentare di Brescia) – e delle condizioni di grave dissesto finanziario in cui versano le restanti società S. Marco Immobiliare e I.T. & S. (cfr. in particolare gli esiti delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso agli indagati Tiefenthaler Angelo, Santopietro Giovanni Paolo e Marotta Felice allegati alle note informative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno del 12.12.2004 e 26.12.2004).
L'assoluta inconsistenza dei programmi di riconversione industriale proposti dalla Ideal Standard prima e dalla Seapark/Seafarm poi, il fittizio reimpiego delle maestranze su cui si fonda l'indebito riconoscimento dei benefici del trattamento di indennità ed integrazione salariale, sono, in realtà, strumentalizzati in vista della realizzazione di obiettivi ben lontani da quelli propri di salvaguardia dei livelli occupazionali e dirottati verso il soddisfacimento di circoscritti interessi speculativi privati.

Nel caso di specie, il meccanismo fraudolento concretamente seguito ai fini dell'indebito conseguimento dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale C.I.G.S. ai sensi della legge 223/1991, si sviluppa attraverso una molteplicità di condotte artificiose, sostanziandosi nella simulazione di programmi di riconversione industriale ai sensi della legge 223/191 volti a giustificare la dismissione della unità produttiva di Salerno della Ideal Standard S.r.l., l'insediamento nel sito industriale di nuovi soggetti economici già prescelti (Cecam/Seapark/Seafarm/Memamf/I.T.&S.) e la riallocazione del personale dismesso; nella interposizione di un fittizio operatore economico, il consorzio Cecam S.r.l., in grado di offrire, in ragione della compagine costitutiva e della consistenza di capitale sociale, apparenti garanzie di affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria per un nuovo insediamento, implicante la realizzazione di un parco acquatico a tema in zona litoranea orientale e di aziende ad esso funzionali nell'area industriale ASI; nella costituzione di un gruppo di società di comodo finalizzate a simulare la riassunzione del personale dismesso dalla Ideal Standard S.r.l. da impiegare nella realizzazione di un parco acquatico marino ovvero in attività ad esso funzionali, controllate da Benetti Gianni, Ciliberti Barbara e Ciliberti Gianni e, per essi, dalla Consult Fin S.r.l. e, a partire dal 15.07.2002, da Vezzoli Marco, Brusinelli Osvaldo e Thiefenthaler Angelo (Seapark S.p.a., S. Marco Immobiliare S.r.l., I.T. & S. S.p.a.) e collegate tra loro in ragione della comunanza di organi costitutivi e gestori e della sostanziale coincidenza di strutture aziendali; nel compimento di fittizie operazioni negoziali di cessione mobiliare o immobiliare, volte a dissimulare trasferimenti di denaro destinati alla costituzione di illecite provviste in favore della entità societaria controllante (Consult Fin S.r.l.), ovvero delle società ad essa collegate; nella stipula di accordi o protocolli d'intesa tra le parti sociali nelle sedi istituzionali locali e nazionali; nella predisposizione di falsa documentazione strumentale al riconoscimento e alla erogazione delle pubbliche contribuzioni.
Concorrono a rafforzare la strategia fraudolenta l'appoggio ed il fattivo intervento di esponenti politici (De Luca, ma con le riserve in precedenza esposte in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni "indirette"), organi amministrativi (De Biase, Marotta, Mari), dirigenze (Di Lorenzo, De Roberto) e rappresentanze sindacali (Berritto, Rocchino) sorretti, talvolta, da accordi corruttivi con i pubblici poteri preposti alla concreta erogazione delle contribuzioni.
Il complesso dei dati raccolti, invero, evidenzia più compiutamente i tratti connotanti la contrarietà ai doveri di imparzialità, segretezza, fedeltà e vigilanza propri dell'ufficio insita nelle condotte del funzionario ministeriale (Rovello Giovanna) preposto al riconoscimento e alla erogazione dei benefici sociali, fornendo il quadro di una totale strumentalizzazione della pubblica funzione alle istanze particolaristiche dei soggetti interessati.
Chiaramente indicativi del pactum sceleris tipico della fattispecie corruttiva di cui all'art. 319 c.p. si rivelano, da un lato, gli specifici atti del pubblico ufficiale, contrari ai doveri d'ufficio, consistiti nelle modifiche, intervenute successivamente al rigetto della prima richiesta di erogazione della Ideal Standard, secondo criteri e modalità volte a favorire le specifiche esigenze speculative della società, nonché nel riconoscimento reiterato e continuativo, in difetto di effettivi processi di ristrutturazione aziendale, dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale a vantaggio delle imprese richiedenti (Ideal Standard, Seapark/Seafarm/IT&S); dall'altro, la consumazione di incontri privati con i vertici aziendali, la prestazione di donativi e utilità connesse al compimento, da parte del funzionario ministeriale beneficiario, di atti amministrativi illegittimi.

Al contrario, le fittizie iniziative imprenditoriali, lungi dall'integrare interventi di alto impatto per lo sviluppo economico ed occupazionale locale, sono servite, in realtà, ad occultare illecite operazioni di speculazione immobiliare, volte a favorire, attraverso illegittimi interventi di pianificazione territoriale, interessi particolari di privati, operatori economici e/o proprietari delle aree oggetto di insediamento, legati a vario titolo ai vertici politico-amministrativi della città, così come ampiamente descritto nei **capi F), I), M)** della prima richiesta cautelare e nei **capi D), E)** della terza richiesta cautelare

Invero, le emergenze investigative acquisite (e risultanti in particolare dalle acquisizioni documentali effettuate, a seguito di ordini di esibizione del P.M., presso il Comune di Salerno, nonché presso il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell'Ambiente, l'ASI di Salerno, e la Prefettura di Salerno, dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, nonché dalle consulenze tecniche in precedenza richiamate) hanno evidenziato una concentrazione di interessi politico-amministrativo-economici tesi a favorire, da un lato, l'insediamento sulla litoranea orientale di Salerno, in un unico comparto cui imprimere la destinazione "turistico-commerciale" in variante al P.R.G. vigente, delle iniziative imprenditoriali del Tiefenthaler Angelo (grazie alla costante opera di mediazione del Santopietro presso il Sindaco De Biase) e del Grieco Vincenzo (sostenuto dal parlamentare De Luca, come emerge essenzialmente dalle intercettazioni "indirette", allo stato non utilizzabili per le ragioni in precedenza esposte); dall'altro, l'insediamento, nell'area industriale ex Ideal Standard, della società napoletana Energy Plus S.r.l. per la costruzione di una centrale termoelettrica, nella quale reimpiegare i lavoratori ex Ideal Standard dismessi al 31.12.1998 (cfr. verbali di intercettazioni sull'utenza in uso a Santopietro Giovanni Paolo, Di Lorenzo Alberto, Tiefenthaler Angelo allegati alla nota informativa del 26.11.2004 e 26.12.2004 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno; verbali di intercettazioni sull'utenza in uso a Santopietro Giovanni Paolo, Grieco Vincenzo; Di Lorenzo Alberto allegati alla nota informativa dell'11.01.2005 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno; verbali di intercettazioni sull'utenza in uso a Santopietro Giovanni Paolo allegati alla nota informativa del 25.01.2005 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno; documenti acquisiti; consulenze tecniche espletate).

In particolare, per quanto riguarda l'attività di pianificazione urbanistica dei pubblici amministratori, va evidenziato come la complessa vicenda risulti scandita da una infinita sequenza di condotte abusive, volte a favorire gli interessi economici di un privato imprenditore (Grieco Vincenzo) e del suo gruppo societario, oltre che dello stesso ente comunale.
L'illegittima modificazione della destinazione urbanistica delle aree della litoranea orientale, conseguita alla adozione secondo la procedura ordinaria e in via d'urgenza di una variante al P.R.G. per la realizzazione del parco marino; la stipula, durata oltre un anno, dello schema di convenzione tra Comune e Seapark relativa all'acquisto delle aree di proprietà comunale; il rifiuto della amministrazione di procedere alla adozione della variante richiesta tramite l'iter semplificato dello Sportello Unico delle Attività Produttive, imprescindibilmente condizionato all'acquisto delle aree di proprietà privata e al rilascio di idonea polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento degli oneri economici connessi all'acquisto delle aree di proprietà comunale; il definitivo fallimento dell'iniziativa dovuto alle gravose pretese economiche del privato proprietario dei suoli consentono di configurare gli estremi del delitto di concussione per costrizione e/o induzione di cui all'art. 317 c.p. contestato al **capo F)** della prima richiesta cautelare.
Invero, ad avviso della Suprema Corte il reato di concussione può commettersi per costrizione o per induzione, prospettandosi alla vittima, nel primo caso, in modo univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, e ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o dazione e, nel secondo caso – in cui manca tale prospettazione – raggiungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso un'opera di suggestione (Cass. 5 ottobre 1998, Sacco).
E ancora, afferma la giurisprudenza di legittimità che il fatto che tra il privato ed il pubblico ufficiale sia incorsa una trattativa in ordine alla entità del pagamento non vale ad escludere il reato, qualora l'inizio e lo sviluppo delle stesse siano direttamente influenzati e legati all'insorgere ed al protrarsi dello stato di soggezione del privato. In questo caso, anche nella fase preliminare operano come motivo determinante della condotta della vittima le ripercussioni dello stato di timore o, comunque, di soggezione psicologica, determinato dal prepotere del pubblico ufficiale e la volontà del concusso resta costantemente viziata dalla costrizione e dall'induzione posta in essere nei suoi confronti con abuso delle pubbliche funzioni.

In particolare, si è asserito che la condotta d'induzione, nella irrilevanza della circostanza che il soggetto attivo sia stato contattato ad iniziativa della vittima, può essere realizzata anche attraverso comportamenti surrettizi, quali il prospettare al postulante, in un primo momento, la fattibilità dell'auspicato buon esito della pratica amministrativa, ventilando, poi, gravi difficoltà superabili per effetto dell'indebita dazione a tal fine accettata (Cass. 8 settembre 1992, Politanò).
Concorrono nella specie ad integrare l'ipotesi concussoria i reiterati atteggiamenti defatigatori, di ritardo ed ostruzionismo tenuti da pubblici amministratori e dirigenti nel corso delle trattative per la stipula della convezione connessa all'adozione della variante ordinaria e, successivamente, durante l'intero iter procedurale dello Sportello Unico delle Attività Produttive per l'adozione semplificata della stessa variante, accompagnati, in vista di una sollecita e favorevole approvazione della variante, mai intervenuta, da un ingiustificata e sproporzionata dazione di danaro (oltre 25 miliardi di lire) per l'acquisto delle aree di proprietà privata e dalla prestazione di una garanzia fideiussoria (di 22 miliardi di lire) per la disponibilità delle aree pubbliche.

Si innestano su tali condotte abusive (e su quelle evidenziate, in modo assolutamente condivisibile - cfr. accertamenti tecnici dei C.T. del P.M. - al **capo L** della prima richiesta cautelare, correttamente ex art. 280 c.p.p. non posto a base della richiesta di misure personali) i delitti di falso ideologico ravvisabili in capo al progettista redattore della richiesta di variante al P.R.G. nell'interesse della Seapark (di cui ai **capi G-H** della prima richiesta cautelare, correttamente ex art. 280 c.p.p. non posti a base della richiesta di misure personali) e del dirigente dell'ufficio tecnico comunale incaricato della istruttoria della pratica (di cui al **capo I** della prima richiesta cautelare).
In relazione a tali reati, tuttavia, va evidenziato che il reato di cui al **capo G)**, commesso in data 2.7.1999 e 7.7.1999, deve ritenersi estinto per prescrizione alle date del 2.7.2004 e 7.7.2004 ex artt. 157, comma 1 n. 4, c.p. e 10, comma 2, Legge 251/2005; parimenti, il reato di cui al **capo I)**, commesso in data 7.7.1999 e 22.7.1999, deve ritenersi estinto per prescrizione alle date del 7.7.2005 e 22.7.2005 ex artt. 157, commi 1 e 2, c.p. (come modificato dall'art. 6, comma 1, Legge 251/2005) e 10, comma 3, Legge 251/2005.
Solo brevemente, quindi, va evidenziato che, per quanto riguarda il progettista redattore della richiesta di variante al P.R.G. nell'interesse della Seapark, è noto che compito del progettista, nel procedimento amministrativo volto al rilascio di un provvedimento autorizzativi ovvero alla adozione di un atto normativo in materia urbanistico-edilizia, è quello di redigere, in allegato alla richiesta del privato, una dettagliata relazione descrittiva dell'opera da realizzare, corredata dei necessari elaborati progettuali e dei necessari riferimenti alla normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica che ne confermino la giuridica fattibilità.
Gli allegati alla domanda del privato costituiscono veri e propri atti di certificazione emessi da un soggetto munito della qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità.
Ne discende che, attestando nell'elaborato progettuale denominato Piano Particellare A2, allegato alla richiesta di variante, come proprietà della Seapark S.p.a. particelle fondiarie di fatto non nella disponibilità della società, e attestando nell'estratto mappa piano particellare – Tavola 2, allegato alla richiesta di variante, come proprietà della I.T. & S. S.p.a. particelle fondiarie di fatto non nella disponibilità della società, il progettista è incorso nella condotta punita dall'art. 481 c.p..
Quanto alla condotta del tecnico comunale responsabile del procedimento, si osserva (anche qui solo brevemente, trattandosi di reato estinto per prescrizione) che la relazione istruttoria indirizzata al Presidente della Commissione Urbanistica e al Sindaco, contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto, costituisce pur sempre un documento con efficacia dichiarativa-attestativa.
La natura attestativa di tale attività discende certamente anche dalla qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal tecnico comunale.
Il c.d. potere certificativo, che connota, tra gli altri, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., esige per il suo corretto esercizio l'osservanza dell'obbligo correlativo di attestare conformemente al vero.

Orbene, integra il delitto di falso ideologico l'attestazione compiuta dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica nella relazione istruttoria e recepita nel testo della delibera consiliare n.42 del 22 luglio 1999 secondo cui *nella istanza la società richiedente fa presente di avere la disponibilità di massima parte dei terreni, avendo stipulato preliminari di compravendita con i proprietari*, trattandosi dell'attestazione di una circostanza non corrispondente al vero: in alcuno dei documenti presentati dalla Seapark ed inerenti la proposta di variante risulta, infatti, la dichiarazione di avere la titolarità e/o disponibilità delle aree non pubbliche.
Tale attestazione è inoltre compiuta in difetto di una doverosa attività di verifica della conformità di quanto rappresentato negli elaborati prodotti dal progettista (Piano Particellare A2) rispetto alla effettiva situazione di fatto.
Orbene, attestando falsamente nella relazione descrittiva che la società proponente aveva rappresentato di avere la disponibilità di massima parte delle aree, a fronte di una realtà fattuale manifestamente diversa, il tecnico istruttore ha inteso incidere sul significato di comunicazione di tali enunciati, assicurando agli organi comunali, attraverso il suo apporto conoscitivo, la possibilità tecnico-giuridica di realizzazione dell'intervento, suscettibile, attraverso quella attestazione, di realizzare le illecite finalità speculative.
Sotteso a tale scelta vi è, infatti, un preciso intento criminoso: determinare nel tempo, per effetto dell'intervenuta modificazione della destinazione urbanistica, una lievitazione del valore fondiario delle aree di proprietà pubblica e privata ubicate nella zona della litoranea orientale ed interessate dalla realizzazione del parco marino, impegnando la società – dopo averne illegittimamente favorito l'insediamento –all'acquisizione di quelle stesse aree pubbliche e private di cui, al momento della presentazione del progetto, non aveva la disponibilità.
Gli eventi successivi dimostreranno inconfutabilmente tale intenzionalità criminosa e, dunque, il fine di lucro sotteso alle condotta di falsificazione ideologica.

La complessa vicenda della chiusura del complesso industriale di Salerno della Ideal Standard s.r.l. e del progetto di insediamento del parco acquatico a tema denominato "Sea Park" è, invero, sintomatica di un più ampia ed articolata strategia criminosa perseguita da pubblici amministratori e dirigenti nell'attività di programmazione e pianificazione del territorio comunale.
Lungi dal rispondere alla generale esigenza di assicurare alla comunità una ordinata trasformazione urbana in armonia con gli interessi di tutela ambientale, di sviluppo civile, economico ed occupazionale, essa risulta, al contrario, asservita ad una gestione illecita e "affaristica" delle aree di insediamento, in particolare, di quelle la cui destinazione (industriale; es: ex Ideal Standard) o vocazione (turistico-commerciale; es: litoranea orientale) sia tale da consentire l'accesso alle contribuzioni pubbliche, statali e comunitarie.
Per lo più sono interessi economici particolari di imprenditori e/o proprietari di suoli legati a vario titolo ai locali pubblici amministratori ad orientare le scelte politiche ed amministrative del governo del territorio, fomentando il compimento di condotte abusive e giungendo, talvolta, a tradursi di atti di prevaricazione nei confronti di chi ad esse si opponga.
S'inquadra in tale contesto la vicenda (descritta al **capo M** della prima richiesta cautelare) delle dimissioni dell'Arch. Martino dalla carica di Assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno per effetto delle pressioni subite dal De Luca (con le riserve di cui si è detto) e dal De Biase per costringerlo ad accettare tale illecito modus operandi nell'espletamento dei suoi compiti di indirizzo urbanistico.

Per quanto riguarda poi la vicenda della **centrale termoelettrica**, va evidenziato che dalle dichiarazioni rese dinanzi al P.M. in data 18 maggio 2004 da Galeone Mario ed Esposito Giovanni, rappresentanti della General Construction S.p.a. con sede in Napoli e della collegata Energy Plus S.r.l. con sede in Napoli, dalla documentazione trasmessa dal Ministero delle Attività Produttive di Roma a seguito di richiesta di informazioni da parte del P.M. in data 30.06.2004, dagli esiti delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso agli indagati Marotta Felice, Santopietro Giovanni

Paolo, Gallo Alfonso e Galeone Mario, nonché dalle consulenze tecniche espletate, sono emersi concreti elementi atti a ritenere che la localizzazione del sito ex Ideal Standard in zona A.S.I. del Comune di Salerno per la realizzazione ed esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato con potenza superiore a 800 MW ed opere annesse – segnatamente un elettrodotto interrato di 12,5 chilometri per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale ed un metanodotto di 36 chilometri per la connessione al gasdotto Snam Rete Gas – sia frutto di una illecita concertazione tra i vertici del gruppo imprenditoriale interessato alla costruzione della centrale (General Construction S.p.a. di Napoli) ed esponenti politici ed amministrativi locali, maturata, a partire dal dicembre 2002/gennaio 2003, attraverso reiterati contatti ed incontri presso le sedi dell'ASI e del Comune di Salerno.

In particolare, le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione hanno evidenziato strette interrelazioni tra componenti della famiglia Gallo di Napoli, proprietaria della General Construction S.p.a. (segnatamente, Gallo Alfonso, Gallo Francesco e Gallo Immacolata), membri di organi amministrativi, direttivi e di controllo della società (Esposito Giovanni, Bozza Laura, Galeone Mario) ed esponenti politici ed amministrativi locali (De Luca Vincenzo - con le riserve in precedenza espresse in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni "indirette" - Marotta Felice, De Biase Mario), volte a favorire l'insediamento nell'area industriale ex Ideal Standard di Salerno della centrale termoelettrica, nella quale reimpiegare 117 lavoratori ex Ideal Standard dismessi a 31.12.1998 (cfr. verbale delle conferenze di servizio svolte presso il Ministero delle Attività Produttive del 28 luglio 2004).

In particolare, dall'esame della documentazione inerente la società Energy Plus S.r.l. con sede in Napoli, costituita nel giugno 2003 e collegata alla General Construction S.p.a. per la sostanziale coincidenza di organi amministrativi e di controllo (cfr. schede informative Energy Plus S.r.l. e General Construction S.p.a. redatte dai Carabinieri di Salerno; visure allegate alla relazione di consulenza tecnica a firma del Dr. Giovanni Coppola del 25.02.2005), della documentazione relativa al progetto presentato in data 11 agosto 2003 al Ministero delle Attività Produttive di Roma dalla Energy Plus S.r.l. per la realizzazione ed esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di circa 780 MW in zona A.S.I. del Comune di Salerno e relative opere annesse, integrato in data 10 ottobre 2003 e revisionato con nota del 30 dicembre 2003 (cfr. copia degli atti trasmessi dal Ministero delle Attività Produttive di Roma in data 19 luglio e 3 settembre 2004; documentazione in originale acquisita presso il Ministero delle Attività Produttive di Roma; documentazione in originale acquisita presso il Ministero dell'Ambiente; documentazione in originale acquisita presso ASI di Salerno), e soprattutto dalle consulenze tecniche espletate, sono emerse gravi carenze negli elaborati progettuali presentati agli organi ministeriali e reiterate gravi illegittimità nelle diverse fasi di espletamento delle istruttorie volte al rilascio del parere della Commissione VIA, del decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente, nonché del provvedimento autorizzativo di cui alla legge 9 aprile 2002 n.55, che sono risultati non conformi al dettato delle regole generali disciplinanti l'espletamento del procedimento amministrativo, delle speciali normative vigenti in materia e della disciplina sulle costruzioni di opere pubbliche.

Ulteriori macroscopiche illegittimità afferiscono l'avvio e l'espletamento del procedimento per la espropriazione delle aree interessate dalla realizzazione della centrale termoelettrica ed opere annesse ai sensi della legge n.55/2002, con violazione delle disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865 n.2359, D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, legge 9 aprile 2002 n.55, legge 27 ottobre 2003 n.290.

Alle macroscopiche illegittimità amministrative si aggiungono, nelle istruttorie ministeriali, gravi omissioni nella verifica della compagine societaria e della capacità patrimoniale della società investitrice Energy Plus S.r.l. con sede in Napoli alla effettiva realizzazione dell'investimento, tenuto conto di alcuni rilevanti elementi (emergenti da una mera visura di atto costitutivo, statuto, nota integrativa dell'ultimo bilancio), quali la costituzione della società in epoca immediatamente antecedente alla presentazione del progetto; l'assenza di dipendenti; la esiguità del capitale sociale (11.000 euro) rispetto al valore dell'insediamento proposto (500 milioni di euro); l'anonimato del soggetto detentore effettivo della maggioranza azionaria (Naxos S.A. società anonima con sede in

Lussemburgo); il collegamento della Energy Plus S.r.l. con società operanti nel settore ambientale (es: Molise Ambiente S.r.l.; Egoambiente S.r.l.) o energetico (Molisenergy S.r.l.) aventi medesima sede ed organi e costituite con identiche modalità; la partecipazione del socio di minoranza Esposito Giovanni in gruppi societari operanti nel settore della intermediazione immobiliare, mobiliare e dei diritti di autore (cfr. visure societarie allegate alla relazione di consulenza tecnica a firma del Dr. Giovanni Coppola del 25.02.2005).

Sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, tali gravi illegittimità ed omissioni nell'espletamento delle procedure istruttorie ministeriali finalizzate al rilascio del parere della Commissione VIA, del Decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente, del provvedimento autorizzativo finale di cui alla legge 9 aprile 2002 n.55, nonchè nelle procedure amministrative di esproprio sono subito apparse finalizzate ad accelerare l'acquisizione dell'area ex Ideal Standard di Salerno ed il rilascio dei titoli autorizzativi alla costruzione ed esercizio della centrale termoelettrica, a vantaggio del gruppo imprenditoriale facente capo alla famiglia Gallo e dei soggetti economici ad esso collegati.

In particolare, dai documenti societari acquisiti è emerso che la società EGL Italia S.p.a., con sede in Genova, operante nel settore della vendita di energia elettrica e collegata alla Elektrizitats Geellschaft Laufenburg Ag (EGL) con sede in Zurigo – Svizzera ha finanziato la Energy Plus S.r.l. per un importo di 1.000.000,00 di euro, di cui 450.000,00 erogati in data 31.12.2003 (giorno successivo alla definitiva revisione del progetto del 30.12.2003) con accredito su un conto corrente bancario della società, di talchè deve ritenersi che le dotazioni finanziarie destinate alla realizzazione dello scopo sociale della Energy Plus provengano, illegittimamente, da soggetti terzi, estranei alla compagine societaria e non esercenti attività finanziaria.

Successivamente al rilascio in data 3.09.2004 dell'autorizzazione ministeriale n. 55/10/2004 alla costruzione e all'esercizio della centrale termoelettrica in territorio salernitano e, precisamente in data 13.10.2004, tutte le azioni della società Energy Plus S.r.l. sono state trasferite alla Elektrizitats Geellschaft Laufenburg Ag (EGL) con sede in Zurigo (Svizzera).

Tali operazioni (finanziamento esterno; cessione delle quote sociali) concorrono ad enucleare un effettivo e concreto interesse economico della società elvetica EGL alla installazione della centrale di Salerno, in funzione della successiva produzione e commercializzazione di energia elettrica, palesato soltanto all'esito del definitivo rilascio dell'autorizzazione ministeriale.

Allo scopo di mantenere il riserbo sulla partecipazione della elvetica EGL all'affare, è stato adottato un sofisticato sistema fondato su articolati schemi di controllo e/o collegamento societario, mediante la costituzione, tramite società collegate italiane (EGL Italia S.p.a. di Genova; Ansaldo Energia S.p.a. di Genova; General Construction S.p.a. di Napoli), di una società di scopo con sede nel territorio interessato dall'intervento (Energy Plus S.r.l. di Napoli), gestita, per i soli aspetti burocratici afferenti la localizzazione del sito, l'espletamento delle procedure di rilascio dei titoli autorizzativi, i rapporti con politici, amministratori, comunità locali, da operatori nazionali, ma controllata da una rete di fiduciarie estere con sedi in paradisi fiscali, incaricate della gestione finanziaria e della amministrazione delle quote sociali per conto della fiduciante elvetica, alla quale le stesse sono state cedute a seguito del definitivo rilascio dell'autorizzazione ministeriale alla costruzione e all'esercizio della centrale e con l'acquisizione coattiva del suolo di insediamento.

In particolare, nell'ambito della Energy Plus di Napoli (controllata dalla Naxos S.A. con sede in Lussemburgo in Boulevard de la Foire 5, partecipata, in maggioranza, dalla Fidcorp Limited con sede in Gibilterra, Watergardens 6, Suite 24) l'amministrazione della società risulta demandata all'Arch. Bozza Laura, moglie di Galeone Mario (referente del progetto presso le PP.AA.), mentre socio di minoranza è Esposito Giovanni, sindaco effettivo della General Construction S.p.a. e socio di varie altre società ad essa collegate, operanti nei settori energetico ed ambientale, della intermediazione immobiliare, mobiliare e dei diritti di autore.

Il ricorso a tale sofisticato sistema, basato su complicati schemi di controllo e/o collegamento societario ed implicante la temporanea partecipazione di fiduciarie estere per la gestione finanziaria, è certamente significativo di una volontà della EGL svizzera di non intervenire nella fase

propedeutica alla installazione della centrale né direttamente, né tramite la collegata italiana EGL Italia S.p.a., ma soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione ministeriale e l'acquisizione del suolo oggetto di insediamento.

All'interesse della società svizzera EGL alla produzione e vendita di energia elettrica in territorio italiano, si affianca quello delle società italiane Ansaldo Energia S.p.a. di Genova e General Construction S.p.a. di Napoli alla fase esecutiva del progetto, al conseguimento delle pubbliche commesse per la costruzione dell'impianto ed opere annesse (metanodotto ed elettrodotto), alla gestione e manutenzione degli stessi.

Concorrono ad avvalorare tale ipotesi l'oggetto sociale delle suddette società; i rapporti di nuova istituzione della General Construction S.p.a. con la società Ansaldo Energia S.p.a. e di rinnovo delle commesse con la società Enelpower; la costituzione tra Ansaldo Energia S.p.a. e General Construction S.p.a. del Consorzio Chiara con sede in Genova, operante nel settore energetico, di cui membri del Consiglio Direttivo sono, tra gli altri, Gallo Immacolata, Esposito Giovanni e Galeone Mario; la partecipazione della General Construction S.p.a. a diversi consorzi operanti nel settore edilizio (Consorzio Sif, Euroconst Consorzio Stabile, Ancona S.c.a.r.l., tutti con sede in Napoli alla via De Pretis n.19; Messina S.c.a.r.l con sede in Messina) ed ambientale (Ischia S.c.a.r.l con sede in Napoli alla via De Pretis n.19) costituiti con importanti gruppi imprenditoriali partenopei (Sled S.p.a. facente capo a Wolf Chitis; Vitale Costruzioni S.p.a.; Brancaccio Costruzioni S.p.a.; Castaldo Costruzioni S.p.a.; Co.Me.Ga S.r.l.; Milano Costruzioni S.p.a., ecc...); dalla partecipazione dei Gallo in molteplici società di investimento nel settore immobiliare e mobiliare (cfr. relazione di consulenza tecnica del 25.02.2005 a firma del Dr. Giovanni Coppola ed allegati).

L'esistenza di reciproche cointeressenze le tra EGL con sede in Svizzera, EGL Italia S.p.a., Ansaldo Energia S.p.a. e General Construction S.p.a. risulta comprovata dalla partecipazione alla conferenza di servizi tenutasi in data 28 luglio 2004 presso il Ministero della Attività Produttive di Roma, accanto a esponenti della Energy Plus, di rappresentanti di EGL, Ansaldo Energia ed Enisystem, formalmente non legittimati a presenziare alla riunione; nonché dalla partecipazione di rappresentanti della Ansaldo Energia, Enisystem e Snamprogetti alla conferenza di servizi del 13 febbraio 2004 e di rappresentanti di Ansaldo Energia ed Enisystem alla conferenza di servizi del 18 novembre 2003 (cfr. fogli di presenza allegati ai verbali di resoconto delle conferenze di servizi).

Pertanto, alla stregua degli elementi raccolti, vi è fondato motivo di ritenere che l'attività di Galeone Mario, Bozza Laura, Esposito Giovanni, tramite il fattivo apporto del Santopietro, si sostanzi in un'opera di illecita mediazione presso politici (De Luca Vincenzo, con le riserve di cui sopra), amministratori locali (De Biase Mario, Marotta Felice), funzionari ministeriali, per conto di grandi gruppi imprenditoriali collegati, esteri (E.G.L. elvetica) ed italiani (E.G.L. Italia S.p.a.; Ansaldo Energia S.p.a.; General Contruction S.p.a.), interessati ad acquisire, in violazione delle regole di concorrenza disciplinanti il libero mercato, una situazione dominante nella produzione e vendita di energia elettrica, nella costruzione e nella gestione di centrali termoelettriche ed opere annesse su territorio nazionale e, nella specie, nel circondario di Salerno.

Dalle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione sulle utenze in uso agli indagati Santopietro Giovanni Paolo e a Tiefenthaler Angelo, è emerso altresì che, dopo la pronuncia del Tribunale del Riesame di Salerno del 26.11.2004 di annullamento del decreto di sequestro preventivo dello stabilimento ex Ideal Standard S.r.l., sono proseguite le trattative, instaurate dal Santopietro a partire dal gennaio del 2003, tra i titolari dell'area ex Ideal Standard (prima, Tiefenthaler Angelo per conto della S. Marco Immobiliare S.r.l.; poi Maiolica Antonio ed il figlio Lorenzo per conto della Cereal S.a.s.) e i rappresentanti della General Construction S.p.a., in particolare, l'esposito Giovanni, per la cessione della restante porzione dei suoli non ricadente nell'esproprio.

L'interesse dei locali politici ed amministratori (De Luca Vincenzo - con le riserve di cui si è detto - De Biase Mario, Marotta Felice) è stato fortemente orientato nel senso di favorire la costruzione della centrale nella quale reimpiegare i lavoratori ex Ideal Standard dismessi in data 31.12.1998, come è reso evidente dal contenuto dei colloqui telefonici intercettati tra Gallo Alfonso, Galeone

Mario, Marotta Felice; tra costoro e Santopietro Giovanni Paolo; tra Santopietro e De Biase Mario; tra Marotta, Santopietro e De Luca Vincenzo (con le riserve di cui sopra).
Tale interesse si è manifestato, altresì, con l'approvazione con delibera di Giunta Municipale n. 1671 del 3 dicembre 2004 della proposta presentata dalla Energy Plus S.r.l. di Napoli di promozione della mostra evento organizzata dal Comune di Salerno *"Pablo Picasso. I luoghi e riti del mito"*; che a tale data, come risulta dalla stessa proposta depositata al Comune di Salerno in data 25.11.2004, Amministratore Delegato della società risulta essere tale Karl K. Keller e la Direzione e Coordinamento esercitati da EGL – Elektrizitats Geellschaft Laufenburg Ag ex art. 2947 c.c.; che, effettivamente, risulta essere stata corrisposta una somma di denaro (60.000 euro) dalla Energy Plus al Comune a titolo di "promozione" della mostra, come si evince dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate sulla utenza in uso a Marotta Felice.
Infine, dall'esame della documentazione acquisita, i consulenti tecnici del P.M. (i cui accertamenti devono intendersi richiamati in questa sede, in quanto pienamente condivisi da questa A.G.) evidenziavano tutte le macroscopiche illegittimità e tutte le false attestazioni analiticamente descritte ai **capi B), C), D), E) della terza richiesta cautelare** (anche se, come già detto, la richiesta di applicazione di misure personali deve intendersi limitata ex art. 280 c.p.p. solo ai **capi D ed E**).
In definitiva, alla luce di quanto innanzi rappresentato, deve ritenersi che l'area ex Ideal Standard di Salerno continui, dal lontano 1998, a costituire oggetto di una illecita gestione politico-amministrativa, volta a favorire l'insediamento e gli interessi criminosi di operatori economici promotori di fittizi programmi di investimento (Seafarm S.c.a.r.l., Seapark S.p.a., Memaf S.p.a., S. Marco Immobiliare S.r.l.) ovvero (come per la Energy Plus S.r.l.) di gruppi imprenditoriali interessati ad acquisire posizioni di dominio economico-commerciale in settori specializzati (energetico, ambientale), in dispregio alle regole di tutela della libera concorrenza.

Per quanto riguarda invece i reati associativi contestati al **capo A)** della prima richiesta cautelare e al **capo A)** della terza richiesta cautelare, non sussistono, allo stato, i gravi indizi di colpevolezza.
Occorre premettere che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che il criterio distintivo tra delitto di associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato consiste nel carattere o nella natura dell'accordo criminoso che, nel caso del concorso, si manifesta in maniera occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati dal medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo tra i correi, mentre nell'associazione tale accordo è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati (Cass. Pen. Sez. V, 20 gennaio 1999 n. 3340, Stolder; Cass. Pen. Sez. V, 22 febbraio 1999 n. 949, Boldrini).
E' invece configurabile il concorso eventuale (o esterno) nel delitto associativo ogni qualvolta, senza essere stabilmente inserito nella struttura dell'associazione criminosa (e quindi anche in rapporto a sporadiche e solo eventuali situazioni di emergenza in cui sia necessario il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento: cfr. Cass. Pen. Sez. I, 8.2.1999 n. 5777, Crnojevic), il soggetto svolga, con coscienza e volontà, un'attività, ancorché occasionale e di importanza secondaria o di semplice intermediazione, che sia conforme alle finalità proprie dell'associazione, e valga a rappresentare un contributo causale apprezzabile per il loro conseguimento (Cass. Pen. Sez VI, 25.6.1997 n. 1120, Prisco ed altri), fermo restando che in tal caso la responsabilità può essere esclusa solo ove sia acquisita la prova positiva di una formale esclusione del soggetto dall'associazione secondo le regole interne, anche consuetudinarie, di questa, mentre in assenza di questa dimostrazione, ove risulti che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi va considerata alla stregua di qualsiasi partecipe (Cass. Pen. Sez. V, 23.5.1997 n. 4093, Montalto).

Si è ancora affermato (Cass. Pen. Sez. VI, 24.9.1999 n. 12530, Tinnirello) che in tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta da facta concludentia, tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti scopo. E' stato inoltre chiarito (Cass. Pen. Sez. V, 28.6.2000 n. 12525) che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, atteso che l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche limitata ad un breve periodo.

Può, in conclusione, affermarsi che l'associazione per delinquere si caratterizza: per la presenza di un vincolo associativo permanente, anche se limitato nel tempo; per l'indeterminatezza del programma criminoso, che può consistere anche nella commissione di reati della medesima natura; per l'esistenza di una struttura organizzata, anche minima.

Orbene, nel caso di specie, non risultano acquisiti elementi gravemente indiziari per ritenere che Ferrari Renato Tullio, Loreti Alberto, Castaldo Pietro, Di Donna Eugenio, Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni, Monti Dina, Chirico Franco, Florio Adolfo, Italiani Giulio Cesare, Santopietro Giovanni Paolo, Santopietro Massimiliano, Mellone Luigi, Mellone Raimondo, Santini Ferruccio, Felicori Stefano, Massa Claudio, Bolici Aurora, Caltagirone Roberto, Sebastiano Antonio, Rovello Giovanna, Fossati Piero Enrico, De Luca Vincenzo, De Biase Mario, Marotta Felice, Mucio Mariano, Mari Francesco, De Roberto Bianca, Di Lorenzo Alberto, Di Filippo Ercole, Grieco Vincenz, Fortunato Pietro, Rocchino Giovanni e Berritto Giovanni abbiano dato vita all'associazione per delinquere di cui al **capo A) della prima richiesta cautelare**, e che Keller Karl, Gallo Alfonso, Gallo Francesco, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Esposito Giovanni, Galeone Mario, De Luca Vincenzo, Marotta Felice, De Biase Mario, Santopietro Giovanni Paolo, Landolfi Nicola, Criscuolo Lorenzo, Maiolica Antonio, Maiolica Lorenzo, Nigro Carmine e "persone da identificare" abbiano dato vita all'associazione per delinquere di cui al **capo A) della terza richiesta cautelare**.

Invero, le risultanze investigative hanno indubbiamente evidenziato una concentrazione di interessi politico-amministrativo-economici tesi a favorire: 1) - da un lato - l'attivazione di fittizi programmi di riconversione industriale da parte delle società Ideal Standard S.r.l., Seafarm S.c.a.r.l., Seapark S.p.a. (poi trasformata in S.r.l.) e I.T. & S. S.p.a., al fine di conseguire indebitamente contribuzioni statali (cassa integrazione straordinaria, mobilità, trattamento speciale di disoccupazione) a beneficio dei lavoratori dismessi al 31.12.1998; 2) - dall'altro - l'insediamento sulla litoranea orientale di Salerno, in un unico comparto cui imprimere la destinazione "turistico-commerciale" in variante al P.R.G. vigente, delle iniziative imprenditoriali di Tiefenthaler Angelo e di Grieco Vincenzo; 3) - dall'altro ancora - l'insediamento, nell'area industriale ex Ideal Standard, della società napoletana ENERGY PLUS S.r.l. per la costruzione di una centrale termoelettrica, nella quale reimpiegare i lavoratori ex Ideal Standard dismessi al 31.12.1998.

Tale concentrazione di interessi politico-amministrativo-economici fa indubbiamente sorgere il sospetto dell'esistenza di un particolare vincolo tra i soggetti coinvolti nelle vicende in esame, tanto da consentire di ipotizzare, sia pure a livello meramente indiziario, che tale vincolo possa essere di natura associativa.

Ma, nonostante gli sforzi degli organi inquirenti, la piattaforma indiziaria, allo stato, non ha assunto, con riguardo ai reati associativi ipotizzati, quei connotati di gravità richiesti per l'applicazione di misure cautelari personali, tali cioè da consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, pur

senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un'affermazione di condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità agli indagati (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 28.11.1995 n. 3133, Sinani).
Invero, se si analizzano bene le condotte degli indagati alla stregua delle risultanze investigative, si può notare che l'accordo criminoso è stato raggiunto di volta in volta ed è stato diretto alla commissione di uno o più reati determinati, spesso ispirati dal medesimo disegno criminoso, che di volta in volta è stato, come detto, l'attivazione di fittizi programmi di riconversione industriale per conseguire indebitamente contribuzioni statali, oppure l'insediamento sulla litoranea orientale di Salerno di specifiche iniziative imprenditoriali in variante al P.R.G. vigente, oppure l'insediamento nell'area industriale ex Ideal Standard della società napoletana ENERGY PLUS S.r.l. per la costruzione di una centrale termoelettrica.
Raggiunto di volta in volta lo scopo prefissato, si è esaurito l'accordo tra i correi, senza che, francamente, si possa ragionevolmente ritenere che tale accordo sia stato in realtà diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno con la consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati, atteso che l'accordo criminoso è stato invece di volta in volta determinato da contingenti ragioni di natura puramente affaristica.

Per quanto riguarda i restanti reati posti a base delle richieste di applicazione di misure personali (**S, V, Z della prima richiesta cautelare**), va evidenziato che devono ritenersi sicuramente sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati tributari contestati ai capi **V), Z)** della prima richiesta cautelare.
Invero, si è già detto che, al fine di reperire ulteriori illeciti finanziamenti per la realizzazione del nuovo progetto di parco (trattasi in realtà di un centro turistico-commerciale) ed il pagamento delle maestranze ex Ideal Standard, la triade Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler, con l'ausilio di Santopietro Massimiliano, commercialista delle società e fratello di Giovanni Paolo, ha perpetrato una frode fiscale con l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti.
Risulta, infatti, che la società I.T.& S.p.a. ha inoltrato domanda di rimborso IVA per l'importo di € 1.000.000,00 sulla base di una fattura di € 6.000.000,00 compreso iva, ricevuta dalla società Aqua Focus & Geo con sede in Pontevico (BS) Via Guglielmo Marconi 58 ed avente ad oggetto "Cessione Progetto Seapark Salerno".
Gli accertamenti esperiti hanno comprovato che la fattura esibita inerisce ad una operazione inesistente, posta in essere con la finalità di creare un fittizio credito iva di cui chiedere rimborso.
E' emerso infatti che la società cedente e cioè Aqua Focus & Geo ha come oggetto sociale la fornitura e posa in opera di pavimenti, rivestimenti e materiali edili, nulla a che vedere con una società quanto meno di progettazione.
In data 9.12.2003, la società S. Marco Immobiliare emetteva fattura n. 6/2003 nei confronti di Aqua Focus & Geo relativa alla cessione del progetto Seapark di Salerno; in pari data quest'ultima emetteva fattura n. 3/2003 per pari importo alla IT & S S.p.a..
A tale data, tuttavia, il progetto in questione non apparteneva né alla S.Marco Immobiliare, né all'Aqua Focus & Geo, bensì alla Seapark S.p.a..
Invero, in data 22.12.2003, con nota acquisita al protocollo del Comune di Salerno al n° 118351 la SEAPARK dichiarava la rinuncia alla procedura di cui al D.P.R. 447/98 chiedendo l'archiviazione del progetto di realizzazione di un parco ludico - tematico denominato Mediterranean Sea Park presentato allo Sportello Unico con prot. Gen. N 64020 del 03/07/2000. In relazione a tale nota lo S.U.A.P. disponeva la conclusione del procedimento e l'archiviazione della pratica.
Il progetto, inoltre, non aveva alcun valore economico anche in considerazione della predetta rinuncia formulata dalla SEAPARK in data 22.12.2003 ed archiviazione effettuata dall'Ente competente.

Il legame esistente tra le società Seapark, S. Marco Immobiliare, I.T. & S. per la comunanza di organi gestori e di vigilanza, così come risulta agli atti del procedimento, non poteva non rendere nota tale circostanza agli esponenti della I.T. & S..
Quanto alle modalità di pagamento della fattura in questione, l'analisi delle schede contabili allegate alla richiesta di rimborso I.V.A. evidenzia che la predetta fattura, per l'importo di € 1.000.000,00 sarebbe stata pagata con acconti parziali a partire da aprile 2003, ben otto mesi prima della ricezione del documento contabile, con relativa infrazione alle disposizioni in materia IVA, senza che risultasse individuato il soggetto beneficiario dei singoli importi.
Inoltre mai alcuni contratto di cessione del progetto tra le predette società risulta essere stato posto in essere.
Elementi questi che comprovano la fittizietà dell'operazione tesa a reperire illecite provviste finanziarie.

Devono invece ritenersi sicuramente insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di riciclaggio contestato al capo **S)** della prima richiesta cautelare.
Occorre premettere che in materia di sequestro preventivo (dove come è noto la regola di giudizio è assai meno rigorosa, essendo sufficiente l'astratta configurabilità del reato), è stato precisato dalla Suprema Corte che per il sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio, pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati e accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili, il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 12.11.1997 n. 4769).
Orbene nel caso di specie, come si è già visto in occasione della disamina delle risultanze investigative, non risulta acquisito alcun concreto elemento che consenta di ritenere quanto meno astrattamente configurabile i delitti presupposti indicati nell'imputazione provvisoria (abusiva attività di esercizio del credito e/o di intermediazione mobiliare ovvero occulte provviste finanziarie non contabilizzate nelle scritture aziendali), atteso che in sostanza il riciclaggio viene ipotizzato soltanto per i contatti di alcuni indagati con i coniugi Bolici Aurora e Caltagirone Roberto, soggetti pregiudicati per reati finanziari, contro il patrimonio e l'ordine pubblico, attualmente in stato di latitanza (cfr. schede informative dei Carabinieri di Salerno R.O.N.O. del 15.09.2004), e con Sebastiano Antonio, soggetto pregiudicato per delitti contro il patrimonio e l'ordine pubblico, legato ad ambienti di criminalità organizzata anche di tipo mafioso (cfr. schede informative dei Carabinieri di Salerno R.O.N.O. del 15.09.2004).
E' emerso, in particolare, dal tenore di molte conversazioni telefoniche, che i capitali dell'operazione speculativa condotta dal Thiefenthaler per conto della I.T. & S., tramite il Santopietro Giovanni Paolo ed il Santopietro Massimiliano, sono gestiti dalle società finanziarie della Seapark B.M.P. s.r.l. e Consult Fin S.r.l., e risultano provenire dalla coppia Bolici Aurora – Caltagirone Roberto, attualmente residente in Spagna, nella città di Barcellona, ove costretti a permanervi in stato di latitanza per reati patrimoniali e finanziari perpetrati in territorio italiano, ovvero da Sebastiano Antonio, soggetto pluripregiudicato, legato alla criminalità organizzata della provincia di Caserta.
E' inoltre risultato che in favore dei coniugi Bolici-Caltagirone il Mellone si sia attivato per fornire patente e documenti di identità per un eventuale rimpatrio, ricevendo, per la mediazione svolta, anche un compenso finanziario.
Tuttavia, appare di tutta evidenza che si è di fronte ad un mero sospetto, senza che possa ragionevolmente ritenersi neanche astrattamente ipotizzabile il delitto di riciclaggio.

Per completare il quadro dei reati contestati nelle tre richieste cautelari in esame occorre procedere alla disamina dei reati di cui ai capi **D), E), W), Y) della prima richiesta cautelare**, correttamente

ex art. 280 c.p.p. non posti a base delle richieste di applicazione di misure personali, ma solo di quelle reali.
Per quanto riguarda i reati di lottizzazione abusiva di cui ai capi **D), E),** c'è poco da dire, atteso che tali reati sono stati posti a base, rispettivamente, dei decreti di sequestro preventivo emessi nel procedimento in esame da questo Giudice in data 30.12.2003 e in data 29.10.2004 e, all'esito delle impugnazioni proposte dalle parti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tali reati non possono ritenersi neanche astrattamente configurabili, con la conseguente formazione del giudicato cautelare che, in mancanza di elementi nuovi, preclude qualsiasi nuovo esame degli stessi fatti.
Per quanto riguarda i reati di false comunicazioni sociali di cui ai capi **W), Y),** va evidenziato che, allo stato, non possono ritenersi neanche astrattamente configurabili, atteso che non risulta accertato il superamento delle soglie di punibilità di cui all'art. 2621, commi 3 e 4, c.c..

Ricapitolando, per quanto riguarda le richieste di applicazione di **misure cautelari personali**, devono ritenersi sicuramente sussistenti, per le ragioni in precedenza esposte, i **gravi indizi di colpevolezza** in ordine ai **reati di cui ai capi B), C), F), M), N), O), Q), R), T), U), V), Z)** della prima richiesta cautelare, in ordine ai **reati di cui ai capi A1), A2)** della seconda richiesta cautelare, e in ordine ai **reati di cui ai capi D), E)** della terza richiesta cautelare.
Devono invece ritenersi insussistenti, per le ragioni in precedenza esposte, i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai **reati di cui ai capi A), I), S)** della prima richiesta cautelare, e in ordine al **reato di cui al capo A)** della terza richiesta cautelare.

Occorre ora verificare se sussistano o meno le **esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a), b), c) c.p.p.** prospettate dal P.M. nelle tre richieste cautelari, limitando ovviamente l'esame agli indagati nei cui confronti sono state richieste le misure cautelari personali per i reati per i quali si ritengono sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, con l'esclusione di De Luca Vincenzo per le ragioni in precedenza esposte.
E' necessario quindi verificare se sussistano o meno esigenze cautelari per i seguenti indagati: Ferrari Renato Tullio, Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni, Santopietro Giovanni Paolo, Santopietro Massimiliano, Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro, Rovello Giovanna, De Biase Mario, Marotta Felice, Mari Francesco, De Roberto Bianca, Di Lorenzo Alberto, Rocchino Giovanni, Berritto Giovanni, Keller Karl, Gallo Alfonso, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Esposito Giovanni, e Galeone Mario.
Orbene, per quanto riguarda l'esigenza cautelare di cui all'**art. 274 lett. a) c.p.p.**, va evidenziato che non sono state espressamente prospettate dal P.M. (né si desumono dagli atti) le circostanze di fatto (da indicare nel provvedimento cautelare a pena di nullità) che consentano di ravvisare una situazione di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, ove si consideri che in un lungo arco temporale gli organi inquirenti sono riusciti ad acquisire una imponente mole di documenti (che nel corso del tempo sono stati posti al vaglio dei consulenti tecnici) e ad escutere numerosi testi (che hanno reso subito dichiarazioni utili per le indagini), acquisendo in tal modo (unitamente alle risultanze delle intercettazioni telefoniche) tutti gli elementi necessari per la ricostruzione delle vicende in esame, senza che in alcun modo lo stato di libertà degli indagati e la loro posizione di forza sul piano economico o politico-amministrativo abbiano ostacolato l'attività di ricerca della prova. Pertanto, non si vede come per il futuro gli indagati possano in concreto ostacolare il compimento delle operazioni di perquisizione e sequestro e di assunzione di testimonianze che il P.M. ha prospettato di dover effettuare (o anche il compimento di altre eventuali indagini), ragion per cui non è possibile formulare la prognosi di probabile accadimento della situazione di paventata compromissione di quelle esigenze di giustizia che la misura cautelare è diretta a salvaguardare (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 3.3.1995 n. 69).
Per quanto riguarda l'esigenza cautelare di cui all'**art. 274 lett. b) c.p.p.**, va premesso che il pericolo di fuga non può essere desunto da mere presunzioni, come ad esempio l'eventuale

condanna dell'indagato a pena non sospendibile, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre la reale ed effettiva preparazione della fuga (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 24.9.1993 n. 2411; Cass. Pen. Sez. II 10.8.1995 n. 3420). Nel caso di specie, non sono stati prospettati dal P.M. (né si evincono dagli atti) i concreti elementi da cui si possa desumere il pericolo di fuga degli indagati, non essendo infatti rilevanti a tal fine né l'entità della pena connessa ad un'eventuale dichiarazione di responsabilità (per le ragioni anzidette) né lo stato di latitanza di BOLICI Aurora e di CALTAGIRONE Roberto (essendo stata esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati a loro ascritti).

Nemmeno può ritenersi sussistente l'esigenza cautelare di cui all'**art. 274 lett. c) c.p.p.**, non essendo ravvisabile il concreto pericolo che gli indagati possano commettere delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

Invero, sotto il profilo oggettivo, occorre evidenziare che le specifiche modalità e circostanze dei fatti non consentono di formulare la prognosi di condotte recidivanti, in quanto tali modalità e circostanze non possono ritenersi sintomatici di una particolare pericolosità degli indagati, ove si consideri che le loro condotte appaiono caratterizzate da un'evidente occasionalità, che di volta in volta si è estrinsecata, come detto, con riferimento ad alcuni indagati attraverso l'attivazione di fittizi programmi di riconversione industriale per conseguire indebitamente contribuzioni statali, oppure con riferimento ad altri indagati attraverso l'insediamento sulla litoranea orientale di Salerno di specifiche iniziative imprenditoriali in variante al P.R.G. vigente, oppure con riferimento ad altri indagati ancora attraverso l'insediamento nell'area industriale ex Ideal Standard della società napoletana ENERGY PLUS S.r.l. per la costruzione di una centrale termoelettrica..

Sotto il profilo soggettivo, poi, occorre evidenziare che nemmeno la personalità degli indagati consente di ipotizzare un concreto pericolo di reiterazione, non risultando a loro carico né precedenti penali né precedenti giudiziari né altri comportamenti particolarmente rilevanti sotto tale profilo, ove si consideri che Ferrari Renato Tullio, Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Santopietro Giovanni Paolo, Santopietro Massimiliano, Rovello Giovanna, De Biase Mario, Marotta Felice, De Roberto Bianca, Di Lorenzo Alberto, Rocchino Giovanni, Keller Karl, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Esposito Giovanni e Galeone Mario risultano completamente incensurati, mentre non particolarmente allarmanti risultano i precedenti penali a carico di Ciliberti Gianni (gravato solo da due precedenti molto risalenti nel tempo), Thiefenthaler Angelo (gravato solo da precedenti per reati depenalizzati o contravvenzionali o comunque molto risalenti nel tempo), Petrali Giovanni (gravato solo da un precedente per reato contravvenzionale), Grieco Vincenzo (gravato solo da tre precedenti per reati contravvenzionali e comunque molto risalenti nel tempo), Fortunato Pietro (gravato solo da due precedenti per reati contravvenzionali e comunque molto risalenti nel tempo), Mari Francesco (gravato solo da tre precedenti per reati molto risalenti nel tempo), Berritto Giovanni (gravato solo da un precedente per reato contravvenzionale molto risalente nel tempo), Gallo Alfonso (gravato solo da un precedente per reato di modesta entità e molto risalente nel tempo); il certificato di carichi pendenti è stato acquisito solo per Santopietro Giovanni Paolo (incensurato e gravato solo da un carico pendente risalente al 1992).

In sostanza, non risultano acquisiti, allo stato, concreti elementi che impongano di restringere la libertà personale degli indagati.

Si impone pertanto il **rigetto** delle tre richieste di applicazione di misure cautelari personali.

Occorre ora verificare se sussistano o meno i presupposti per l'applicazione delle **misure cautelari reali** richieste dal P.M.

Nella **prima richiesta cautelare** il P.M., per tutti i reati contestati agli indagati dal capo A) al capo Y), **ha chiesto il sequestro preventivo:**

1) dei seguenti suoli intestati alle società SEAPARK S.p.a. (oggi S.r.l.), S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. e CEREAL S.a.s., ritenendo che tali immobili ineriscano ai reati sopra

ipotizzati, in quanto strumentali all'attuazione del programma delittuoso ideato ed attuato dal gruppo, e ritenendo che gli stessi risultino allo stato nella disponibilità delle società sopraindicate e delle controllanti, nonché, per esse, degli indagati Benetti Gianni, Ciliberti Gianni, Ciliberti Barbara, Vezzoli Maurizio, Petrali Giovanni, Brusinelli Osvaldo, Tiefenthaler Angelo che direttamente o indirettamente le amministrano:
particella 972 (ex 490/b) di ha. 0,11,85 - Ente Urbano individuato in Catasto Terreni Comune di Salerno al fo. 50, libera da esproprio per pubblica utilità, di proprietà della Seapark S.p.a. in virtù del contratto di vendita stipulato in data 10.11.1999 con la Ideal Standard S.r.l.;
particella 973 (ex 490/c) di ha. 0,17,91 - Ente Urbano individuato in Catasto Terreni Comune di Salerno al fo. 50, libera da esproprio (FFSS) per pubblica utilità, di proprietà della San Marco Immobiliare S.r.l. in virtù del contratto di vendita stipulato in data 13.11.2002 con la S. Marco Immobiliare S.r.l. (società collegata alla Seapark S.p.a., Consorzio Seafarm, I.T. & S . S.p.a.);
capannoni e suoli ex Ideal Standard, individuati in catasto urbano al fo. 50 particelle 312, 314, 332, 484, 490 e al fo. 51 particella 337, in catasto terreni al fo. 51, particelle n. 31, 49, 595, 597, 259, 275, 971, di proprietà della Cereal S.a.s., in virtù del contratto di vendita stipulato in data 18.11.2003 con la S. Marco Immobiliare S.r.l.;
particella 490 foglio 50 e della 155 foglio 51 (ora foglio 50 part. 973 e foglio 51 part. 599), promessa alla Meral S.p.a. in virtù di contratto preliminare di compravendita stipulato in data 22.12.2003 con la S. Marco Immobiliare S.r.l.;

ed inoltre, ritenendo:
che per il compimento delle illecite attività descritte in tutti i capi della provvisoria imputazione sono stati utilizzati conti correnti intestati ed in uso alle società SEAPARK S.p.a. (oggi S.r.l.), CONSULT FIN S.r.l., B.M.P. S.r.l., S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l., I.T. & S. S.p.a. e, comunque, nella disponibilità degli indagati sopraindicati;
che deve ritenersi concreto ed attuale il pericolo gli indagati compiano sui beni suddetti atti di disposizione patrimoniale e comunque operazioni negoziali atte ad aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolare la commissione di ulteriori violazioni della legge penale;
che i beni suddetti sono confiscabili ai sensi dell'art. 240 c.p., integrando strumenti di perpetrazione delle fattispecie delittuose sopra ipotizzate;
che ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
che ai sensi degli artt. 640 quater e 322 ter c.p., deve essere assicurata la confisca delle somme di denaro integranti il profitto dei contestati reati;
ha altresì chiesto il sequestro preventivo:
2) delle somme di denaro indebitamente corrisposte dal 1°.01.1999 ad oggi in favore delle società IDEAL STANDARD S.r.l., SEAPARK S.p.a., I.T. & S. S.p.a., a titolo di trattamento di indennità di mobilità ed integrazione salariale ai sensi della legge 223/1991, da determinarsi in sede di esecuzione;
3) delle somme di denaro integranti il prezzo delle illecite operazioni di vendita dei suoli anzidetti dalla SEAPARK S.p.a. e SAN MARCO IMMOBILIARE S.r.l. a terzi, da determinarsi in sede di esecuzione;
4) delle somme di denaro integranti il prezzo dei contratti preliminari stipulati dalla SEAPARK S.p.a. con Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e le società ad essi facenti capo; nonché delle somme ad essi corrisposte senza alcuna valida giustificazione economica e non registrate nelle scritture contabili societarie, da determinarsi in sede di esecuzione;
5) dei conti correnti bancari intestati alle società SEAPARK S.p.a. (oggi S.r.l.), delle controllanti CONSULT FIN S.r.l. e B.M.P. S.r.l.; delle società S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. e I.T. & S. S.p.a.;

6) dei conti correnti personali intestati e/o in uso agli indagati Ferrari Renato Tullio, Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni, Santopietro Giovanni Paolo, Mellone Luigi, Mellone Raimondo, Santini Ferruccio, Bolici Aurora, Caltagirone Roberto, Sebastiano Antonio, Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro, Rovello Giovanna.

Nella **seconda richiesta cautelare** il P.M., per i reati contestati agli indagati ai capi A1) e A2), **non ha chiesto alcuna misura cautelare reale.**

Nella **terza richiesta cautelare** il P.M., per tutti i reati contestati agli indagati ai capi A), B), C), D), E), **ritenendo:**
che il sito industriale ex Ideal Standard inerisce anche ai reati sopra ipotizzati, in quanto strumentale all'attuazione del programma delittuoso ideato ed attuato dal gruppo;
che per il compimento delle illecite attività descritte in tutti i capi della provvisoria imputazione è stata appositamente costituita la società ENERGY PLUS S.r.l., e sono stati impiegati strutture e beni della società, e conti correnti intestati ed in uso alla stessa;
che, altresì, per il compimento delle illecite attività descritte in tutti i capi della provvisoria imputazione risultano accreditate dalla ENERGY PLUS, per mani di chi l'amministra e rappresenta, somme di denaro su conti correnti bancari intestati ed in uso all'indagato Santopietro Giovanni Paolo;
che deve ritenersi concreto ed attuale il pericolo sui predetti beni siano posti in essere dagli indagati atti e/o operazioni volte ad aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolare la commissione di ulteriori violazioni della legge penale;
che i beni suddetti, comunque, sono confiscabili ai sensi dell'art. 240 c.p., integrando strumenti di perpetrazione delle fattispecie delittuose sopra ipotizzate;
che ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
ha chiesto il sequestro preventivo:
del sito industriale ex Ideal Standard;
delle quote sociali, della struttura e dei beni aziendali della società ENERGY PLUS S.r.l.;
dei conti correnti bancari intestati ed in uso alla società ENERGY PLUS S.r.l.. e degli indagati Gallo Alfonso, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Galeone Mario, Esposito Giovanni, impiegati per il compimento delle illecite condotte descritte nella provvisoria imputazione, da individuarsi specificamente in sede di esecuzione,
delle somme di denaro indebitamente corrisposte dalla ENERGY PLUS S.p.a. al Santopietro Giovanni Paolo, da determinarsi in sede di esecuzione;
del conto corrente bancario intestato ed in uso a Santopietro Giovanni Paolo sul quale risultino essere accreditate somme di denaro in suo favore dalla ENERGY PLUS S.r.l. ovvero da soggetti preposti alle funzioni di amministrazione e rappresentanza della società.

Per quanto riguarda le richieste di **sequestro preventivo**, va ricordato che, come è noto, per giustificare il sequestro preventivo è sufficiente il "fumus commissi delicti", vale a dire l'ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato (cfr. Cass. Pen. 15.4.1992, Marsiglia), non essendo estensibili alle misure cautelari reali le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali indicate nell'art. 273 c.p.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. Un. 25.3.1993, Gifuni), ed è altresì necessario che riguardi una cosa pertinente al reato, e cioè quella che è servita a commettere il reato o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo oppure che sia strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa (cfr. Cass. Pen. 11.2.1993, Bertelli; Cass. Pen. 1.3.1993, Verdoliva), non essendo, d'altra parte, di ostacolo all'adozione del sequestro preventivo nè il fatto che si tratti di cosa già soggetta a sequestro probatorio (cfr. Cass. Pen. Sez. Un. 14.12.1994, Adelio) nè il fatto che il reato sia già perfezionato ovvero consumato (cfr. Cass.

Pen. 25.2.1994 Anselmi; Cass. Pen. Sez. Un. 20.3.2003 n. 12878), purchè sussista il "periculum" cui fa riferimento l'art. 321, comma 1, c.p.p. (e cioè il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ipotizzato ovvero agevolare la commissione di altri reati), oppure si tratti di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 321, commi 2 e 2 bis c.p.p..

Orbene, ricapitolando le considerazioni in precedenza esposte (allorché sono stati esaminati tutti i reati posti a base delle richieste cautelari personali e reali in esame), per quanto riguarda le richieste di applicazione di **misure cautelari reali**, devono ritenersi sicuramente sussistenti, come già detto, i gravi indizi di colpevolezza e quindi, quanto meno, deve ritenersi sicuramente sussistente il **fumus commissi delicti** in ordine ai **reati di cui ai capi B), C), F), H), L), M), N), O), P), Q), R), T), U), V), Z)** della prima richiesta cautelare, e in ordine ai **reati di cui ai capi B), C), D), E)** della terza richiesta cautelare, nonché in ordine ai **reati di cui ai capi A1), A2)** della seconda richiesta cautelare (ma per questi ultimi il P.M. non ha avanzato alcuna richiesta di sequestro preventivo).
Deve invece ritenersi insussistente, per le ragioni in precedenza esposte, il **fumus commissi delicti** in ordine ai **reati di cui ai capi A), D), E), G), I), S), W), Y)** della prima richiesta cautelare, e in ordine al **reato di cui al capo A)** della terza richiesta cautelare.

Occorre ora esaminare le diverse **richieste di sequestro preventivo** avanzate dal P.M..

Per quanto riguarda la **prima richiesta cautelare**, va subito detto che non può essere accolta la richiesta di sequestro preventivo dei **suoli individuati nel capo E)** e delle **somme integranti il prezzo delle illecite operazioni di vendita dei suoli anzidetti**, in quanto, come si è rilevato in precedenza, il reato di lottizzazione abusiva di cui al capo E) della prima richiesta cautelare era stato già posto a base del decreto di sequestro preventivo emesso nel procedimento in esame da questo Giudice in data 29.10.2004 e, all'esito delle impugnazioni proposte dalle parti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale reato non può ritenersi neanche astrattamente configurabile, con la conseguente formazione del giudicato cautelare che, in mancanza di elementi nuovi, preclude qualsiasi nuovo esame degli stessi fatti.

Per quanto riguarda la richiesta di sequestro preventivo dei **conti correnti bancari** intestati alla società SEAPARK S.p.a. (oggi S.r.l.), alle controllanti CONSULT FIN S.r.l. e B.M.P. S.r.l., alle società S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. e I.T. & S. S.p.a., e dei conti correnti personali intestati e/o in uso agli indagati Ferrari Renato Tullio, Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni, Santopietro Giovanni Paolo, Mellone Luigi, Mellone Raimondo, Santini Ferruccio, Bolici Aurora, Caltagirone Roberto, Sebastiano Antonio, Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro, Rovello Giovanna, occorre fare le seguenti considerazioni.
Il P.M. ha avanzato tale richiesta di sequestro preventivo ritenendo: che per il compimento delle illecite attività descritte in tutti i capi della provvisoria imputazione sono stati utilizzati conti correnti intestati ed in uso alle società SEAPARK S.p.a. (oggi S.r.l.), CONSULT FIN S.r.l., B.M.P. S.r.l., S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l., I.T. & S. S.p.a. e, comunque, nella disponibilità degli indagati sopraindicati; che deve ritenersi concreto ed attuale il pericolo gli indagati compiano sui beni suddetti atti di disposizione patrimoniale e comunque operazioni negoziali atte ad aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolare la commissione di ulteriori violazioni della legge penale; che i beni suddetti sono confiscabili ai sensi dell'art. 240 c.p., integrando strumenti di perpetrazione delle fattispecie delittuose sopra ipotizzate; che ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato; che ai sensi degli artt. 640 quater e 322 ter c.p., deve essere assicurata la confisca delle somme di denaro integranti il profitto dei contestati reati.

Va subito detto che, in relazione ai suddetti conti correnti, per quanto attiene al prospettato pericolo gli indagati compiano sui suddetti beni atti di disposizione patrimoniale, è evidente che si tratta di un'esigenza da tutelare, eventualmente, con il sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p., che però non è stato richiesto (né poteva essere richiesto nell'attuale fase procedimentale).
Parimenti, non vi è spazio per il sequestro c.d. impeditivo di cui al 1° comma dell'art. 321 c.p.p., che, come è noto, è uno strumento finalizzato ad interrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi con il possesso della cosa, per scopi di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24.5.2004-9.7.2004 n. 29951, Focarelli ed altri); nel caso di specie, non è stato prospettato dal P.M. (né si evince dagli atti) in che modo la mera disponibilità dei suddetti conti correnti possa aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolare la commissione di ulteriori reati.
Per quanto riguarda il sequestro preventivo dei conti correnti finalizzato alla confisca facoltativa di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., è noto che, relativamente alle cose che sono servite o sono state destinate a commettere i reati, è sufficiente l'esistenza di un nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia specificamente predisposta fin dall'origine per l'azione criminosa (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 29.10.1996 n. 3334, Oliverio).
Nel caso di specie è evidente che, sotto tale profilo, i conti correnti vengono in rilievo esclusivamente in relazione ai reati dai quali è conseguito un profitto per gli indagati e, relativamente a tali reati, vengono in rilievo solo ove in concreto siano serviti ad assicurare tale profitto agli indagati, ragion per cui l'attenzione deve essere posta principalmente sulle somme di denaro che costituiscono il profitto dei reati e solo indirettamente sui conti correnti sui quali tali somme sono transitate.
Pertanto la richiesta di sequestro preventivo dei conti correnti deve essere esaminata congiuntamente alle altre istanze aventi ad oggetto somme di denaro avanzate dal P.M. nella prima richiesta cautelare, e cioè le richieste di sequestro preventivo delle **somme di denaro** indebitamente corrisposte dal 1°.01.1999 ad oggi in favore delle società IDEAL STANDARD S.r.l., SEAPARK S.p.a., I.T. & S. S.p.a., a titolo di trattamento di indennità di mobilità ed integrazione salariale ai sensi della legge 223/1991 e delle **somme di denaro** integranti il prezzo dei contratti preliminari stipulati dalla SEAPARK S.p.a. con Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e le società ad essi facenti capo, nonché delle **somme** ad essi corrisposte senza alcuna valida giustificazione economica e non registrate nelle scritture contabili societarie.
E' noto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono il profitto del reato deve ritenersi ammissibile sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 25.3.2003 n. 23773, Madaffari).
E' evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 1.2.1995 n. 4289, Carullo).
Deve pur sempre sussistere, comunque, il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il denaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito, nel senso che si deve trattare di utilità creata, trasformata o acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa, dovendo invece escludersi collegamenti esclusivamente congetturali (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24.5.2004-9.7.2004 n. 29951, Focarelli ed altri).

Quindi, tra i reati della prima richiesta cautelare per i quali si ritiene sussistente il fumus commissi delicti, si devono prendere in considerazione soltanto quelli in cui è stato ipotizzato il concreto conseguimento di un profitto, e cioè quelli di cui ai **capi B), C), F), N), Q), V), Z).**

Orbene, per quanto riguarda il reato di cui al **capo B)**, va evidenziato che il profitto della corruzione aggravata consiste nella ricezione da parte di Rovello Giovanna di "denaro e altre utilità (tra cui arredi da bagno per sé e i propri familiari)". Appare evidente che in questo caso l'indicazione del profitto è troppo generica per consentire di sottoporre a sequestro preventivo somme di denaro o conti correnti, mentre per gli arredi da bagno manca sia una specifica richiesta di sequestro sia la determinazione del loro valore ai fini del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2 bis, c.p.p. e 322 ter c.p., ragion per cui si impone il rigetto della richiesta di sequestro preventivo avanzata in relazione a tale imputazione.

Per quanto riguarda il reato di cui al **capo C)**, va rilevato che il profitto della truffa aggravata consiste nella corresponsione alla Ideal Standard S.r.l. del trattamento di mobilità e di integrazione salariale ai sensi della legge 223/1991, e, segnatamente, nell'indebita corresponsione del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria pari a lire 2.618.150.000 per un totale complessivo di 405.960 ore, il cui pagamento veniva autorizzato dall'INPS di Salerno.
Analogamente, per quanto riguarda il reato di cui al **capo N)**, va rilevato che il profitto della truffa aggravata consiste nell'indebito riconoscimento alla Seapark S.p.a., in conformità all'art. 41 della legge finanziaria n.289/2002, della proroga del trattamento di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, per n.31 unità, per il periodo 31.01.2003/31.12.2003; nonché, per effetto del D.M. n. 32305 del 9.05.2003 di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale relativo al periodo 1.02.2003/31.01/2004 e D.M. 32321 del 9.05.2003 di autorizzazione alla corresponsione del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in favore di n.78 unità lavorative per il periodo 1°.02.2003/31.07.2003, nell'indebita erogazione del trattamento suddetto (per un totale di n.80.325 ore): si tratta con tutta evidenza di somme di denaro agevolmente quantificabili in sede di esecuzione.
Per le somme specificamente individuate al **capo C)** e agevolmente quantificabili in relazione al **capo N)**, va evidenziato che tali somme sono state materialmente erogate ai lavoratori delle società Ideal Standard S.r.l. e Seapark S.p.a., ovviamente estranei ai reati ipotizzati, ragion per cui non possono essere sottoposte né al sequestro c.d. impeditivo (non essendo naturalmente ravvisabile il pericolo che la disponibilità di tali somme da parte dei lavoratori, estranei ai fatti, possa aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolare la commissione di ulteriori reati) né al sequestro finalizzato alla confisca ex artt. 321, comma 2 e 2 bis, c.p.p., 240, comma 1, c.p. e 640 quater c.p., in relazione all'art. 322 ter, comma 1 prima parte, c.p., (ostandovi il disposto di cui agli artt. 240, comma 3, c.p. e 322 ter, comma 1 prima parte, c.p., trattandosi di beni appartenenti a persone estranee al reato).
Trattandosi però di reati di truffa aggravata consumati dopo l'entrata in vigore (in data 26.10.2000) della Legge 29.9.2000 n. 300, pubblicata sulla G.U. del 25.10.2000 (sul punto, cfr. artt. 15 e 16 di tale legge), si può e si deve procedere al sequestro dei beni di cui gli indagati di tali reati abbiano la disponibilità per un valore corrispondente a tali profitti, ai sensi degli artt. 321, comma 2 e 2 bis, c.p.p., e 640 quater c.p., in relazione all'art. 322 ter, comma 1 ultima parte, c.p..
Invero, in tema di confisca obbligatoria, l'art. 322 ter c.p., introdotto dall'art. 3 Legge 29.9.2000 n. 300, pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale dal bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro bene sempre ricadente nella disponibilità dell'indagato solo quando non sia possibile la confisca del primo, richiede il preliminare accertamento circa l'esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 1.10.2002 n. 32797, P.M. in proc. Silletti M.).
Orbene, nel caso di specie, è proprio l'impossibilità di procedere al sequestro finalizzato alla confisca delle somme di denaro profitto dei reati di truffa ipotizzati ai capi C) e N) della prima richiesta cautelare (in quanto finite nella disponibilità di persone estranee a tali reati) ad imporre il sequestro dei beni di cui gli indagati di tali reati abbiano la disponibilità per un valore

corrispondente a tali profitti, ovviamente nell'ipotesi in cui non si riesca a sequestrare tali somme presso le società Ideal Standard S.r.l. e Seapark S.p.a., che le hanno illecitamente percepite.

Per quanto riguarda il reato di cui al **capo F)**, va rilevato che il profitto della ipotizzata concussione consiste nell'indebita dazione da parte della Seapark S.p.a., per effetto delle abusive condotte poste in essere dai pubblici ufficiali, delle **somme di denaro** integranti il prezzo dei contratti preliminari stipulati dalla Seapark S.p.a. con Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e le società ad essi facenti capo così come analiticamente indicato nell'imputazione.
In relazione a tali somme va disposto il sequestro c.d. impeditivo, sussistendo il concreto pericolo che la disponibilità di tali somme da parte di Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e le società ad essi facenti capo, sicuramente cose pertinenti al reato nel senso innanzi specificato, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ipotizzato ovvero agevolare la commissione di altri reati, in quanto consentirebbe la protrazione dell'attività criminosa e il conseguente consolidamento della lesione dei beni-interessi protetti dalla norma incriminatrice in contestazione attraverso la definitiva acquisizione delle somme di denaro illecitamente percepite.
Con riferimento invece alla richiesta di sequestro delle somme ad essi corrisposte senza alcuna valida giustificazione economica e non registrate nelle scritture contabili societarie, appare evidente che in questo caso l'indicazione dei profitti è troppo generica per consentire di sottoporre a sequestro preventivo somme di denaro o conti correnti.

Per quanto riguarda il reato di cui al **capo Q)**, va rilevato che il profitto della truffa aggravata consiste nel riconoscimento di una serie di vantaggi patrimoniali in favore della Seapark S.p.a., della San Marco Immobiliare S.r.l., della Cereal S.a.s. di Maiolica Antonio e della I.T. & S. S.p.a.. Appare evidente che in questo caso l'indicazione dei profitti è troppo generica per consentire di sottoporre a sequestro preventivo somme di denaro o conti correnti, e la mancata determinazione del valore di tali profitti non consente di procedere al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2 bis, c.p.p. e 640 quater c.p., ragion per cui si impone il rigetto della richiesta di sequestro preventivo avanzata in relazione a tale imputazione.

Analogamente, per quanto riguarda i reati tributari di cui ai **capi V), Z)** va rilevato che il profitto consiste nell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto effettuata mediante la formazione e l'utilizzazione delle fatture false indicate nelle predette imputazioni. Appare evidente che anche in questo caso l'indicazione dei profitti è troppo generica per consentire di sottoporre a sequestro preventivo somme di denaro o conti correnti, ragion per cui si impone il rigetto della richiesta di sequestro preventivo avanzata in relazione a tali imputazioni.

Nella **seconda richiesta cautelare** il P.M., per i reati contestati agli indagati ai capi A1) e A2), non ha chiesto alcuna misura cautelare reale, ragion per cui, ovviamente, non può essere emesso alcun provvedimento da parte di questa A.G., e ciò alla luce del principio della domanda cautelare reale desumibile dall'art. 321, comma 1, c.p.p..

Nella **terza richiesta cautelare** il P.M., per tutti i reati contestati agli indagati ai capi A), B), C), D), E), ha chiesto il sequestro preventivo:
del sito industriale ex Ideal Standard;
delle quote sociali, della struttura e dei beni aziendali della società ENERGY PLUS S.r.l.;
dei conti correnti bancari intestati ed in uso alla società ENERGY PLUS S.r.l.. e degli indagati Gallo Alfonso, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Galeone Mario, Esposito Giovanni, impiegati per il compimento delle illecite condotte descritte nella provvisoria imputazione, da individuarsi specificamente in sede di esecuzione,
delle somme di denaro indebitamente corrisposte dalla ENERGY PLUS S.p.a. al Santopietro Giovanni Paolo, da determinarsi in sede di esecuzione;

del conto corrente bancario intestato ed in uso a Santopietro Giovanni Paolo sul quale risultino essere accreditate somme di denaro in suo favore dalla ENERGY PLUS S.r.l. ovvero da soggetti preposti alle funzioni di amministrazione e rappresentanza della società.
Tale richiesta è stata avanzata dal P.M. ritenendo: che il sito industriale ex Ideal Standard inerisce anche ai reati sopra ipotizzati, in quanto strumentale all'attuazione del programma delittuoso ideato ed attuato dal gruppo; che per il compimento delle illecite attività descritte in tutti i capi della provvisoria imputazione è stata appositamente costituita la società ENERGY PLUS S.r.l., e sono stati impiegati strutture e beni della società, e conti correnti intestati ed in uso alla stessa; che, altresì, per il compimento delle illecite attività descritte in tutti i capi della provvisoria imputazione risultano accreditate dalla ENERGY PLUS, per mani di chi l'amministra e rappresenta, somme di denaro su conti correnti bancari intestati ed in uso all'indagato Santopietro Giovanni Paolo; che deve ritenersi concreto ed attuale il pericolo sui predetti beni siano posti in essere dagli indagati atti e/o operazioni volte ad aggravare o protrarre le conseguenze degli ipotizzati reati ovvero agevolare la commissione di ulteriori violazioni della legge penale; che i beni suddetti, comunque, sono confiscabili ai sensi dell'art. 240 c.p., integrando strumenti di perpetrazione delle fattispecie delittuose sopra ipotizzate; che ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato.
In precedenza sono state esposte le ragioni per le quali deve ritenersi sicuramente sussistente, quanto meno, il **fumus commissi delicti** in ordine ai **reati di cui ai capi B), C), D), E)** della terza richiesta cautelare, e deve invece ritenersi insussistente il fumus commissi delicti in ordine al reato di cui al capo A) di tale richiesta.
Occorre ora verificare se sussistano o meno le altre condizioni richieste dall'art. 321 c.p.p. per l'emissione del decreto di sequestro preventivo in relazione alle diverse richieste avanzate dal P.M..

Va subito detto che, per quanto riguarda la richiesta di sequestro preventivo del sito industriale ex Ideal Standard, sussistono sicuramente i presupposti per il sequestro c.d. impeditivo di cui al 1° comma dell'art. 321 c.p.p., che, come è noto, è uno strumento finalizzato ad interrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi con il possesso della cosa, per scopi di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24.5.2004-9.7.2004 n. 29951, Focarelli ed altri).
Invero, in relazione ai suoli ex Ideal Standard in area A.S.I. del Comune di Salerno (da individuarsi più dettagliatamente in sede di esecuzione) sui quali dovrà essere costruita ed esercitata la centrale termoelettrica, con le opere annesse, di cui ai capi B), C), D), E) della terza richiesta cautelare, va sicuramente disposto il sequestro c.d. impeditivo, sussistendo il concreto pericolo che la disponibilità di tali suoli da parte della Energy Plus S.r.l., sicuramente cose pertinenti al reato nel senso innanzi specificato, possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati ovvero agevolare la commissione di altri reati, in quanto consentirebbe la protrazione dell'attività criminosa e il conseguente consolidamento della lesione dei beni-interessi protetti dalle norme incriminatrici in contestazione, attraverso la definitiva trasformazione illegittima del territorio e il definitivo conseguimento degli ingiusti vantaggi patrimoniali derivanti dalle illecite condotte criminose ipotizzate.
In relazione a tali suoli va altresì disposto il sequestro finalizzato alla confisca ex artt. 321, comma 2, c.p.p., 240, comma 1, c.p., trattandosi di cose che sono servite e sono state destinate a commettere i reati ipotizzati, ed essendo noto che, relativamente a tali cose, è sufficiente l'esistenza di un nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia specificamente predisposta fin dall'origine per l'azione criminosa (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 29.10.1996 n. 3334, Oliverio).

Per quanto riguarda la richiesta di sequestro preventivo delle quote sociali, della struttura e dei beni aziendali della società Energy Plus S.r.l., e dei conti correnti bancari intestati ed in uso alla predetta società, occorre fare le seguenti considerazioni.

E' stato accertato che gli amministratori della General Construction S.p.a., con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E fabbricato 7 (Gallo Francesco nella qualità di socio ed amministratore unico, Gallo Immacolata nella qualità di socio e procuratore della società, Gallo Alfonso nella qualità di amministratore di fatto), dopo aver raggiunto, con l'apporto degli organi direttivi e di controllo della società Bozza Laura, Galeone Mario, Esposito Giovanni, un accordo con politici e pubblici amministratori locali sulla ubicazione della centrale termoelettrica nel sito industriale ex Ideal Standard S.r.l. in area A.S.I. del Comune di Salerno (ed iniziato, tramite Santopietro Giovanni Paolo le trattative per l'acquisto diretto dei suoli dai privati proprietari Maiolica Antonio e Maiolica Lorenzo, titolari e gestori della Cereal S.a.s., anche con l'ausilio del consulente contabile Nigro Carmine), costituivano in data 23 giugno 2003, tramite una società fiduciaria estera (Bdo Compagnie Fiduciarie Ag con sede in Lussemburgo – Boulevard De La Foire 5), la società Energy Plus S.r.l., con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E fabbricato 7, controllata da una fittizia società anonima estera (Naxos S.A., con sede presso il medesimo indirizzo della Bdo Compagnie Fiduciarie Ag e a questa collegata) e partecipata da Esposito Giovanni. In data 11.08.2003 la Energy Plus S.r.l. presentava al Ministero delle Attività Produttive domanda per il rilascio ai sensi della legge 55/2002 dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica con potenza superiore a 800 MW e alla realizzazione di opere annesse nel territorio della Provincia di Salerno.

E' subito apparso evidente che la Energy Plus S.r.l. era stata appositamente costituita per la commissione dei reati di cui ai capi B), C), D), E) della terza richiesta cautelare, e ciò alla luce di alcuni rilevanti elementi (emergenti da una mera visura di atto costitutivo, statuto, nota integrativa dell'ultimo bilancio), quali la costituzione della società in epoca immediatamente antecedente alla presentazione del progetto, l'assenza di dipendenti, la esiguità del capitale sociale (11.000 euro) rispetto al valore dell'insediamento proposto (500 milioni di euro), l'anonimato del soggetto detentore effettivo della maggioranza azionaria (Naxos S.A. società anonima con sede in Lussemburgo); il collegamento della Energy Plus S.r.l. con società operanti nel settore ambientale (es: Molise Ambiente S.r.l.; Egoambiente S.r.l.) o energetico (Molisenergy S.r.l.) aventi medesima sede ed organi e costituite con identiche modalità; la partecipazione del socio di minoranza Esposito Giovanni in gruppi societari operanti nel settore della intermediazione immobiliare, mobiliare e dei diritti di autore (cfr. visure societarie allegate alla relazione di consulenza tecnica a firma del Dr. Giovanni Coppola del 25.02.2005).

Ne consegue che va sicuramente disposto sia il sequestro c.d. impeditivo (sussistendo il concreto pericolo che la disponibilità delle quote sociali, dei beni aziendali della società Energy Plus S.r.l., e dei conti correnti bancari intestati ed in uso alla predetta società, sicuramente cose pertinenti al reato nel senso innanzi specificato, possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati ovvero agevolare la commissione di altri reati, in quanto consentirebbe la protrazione dell'attività criminosa e il conseguente consolidamento della lesione dei beni-interessi protetti dalle norme incriminatrici in contestazione, attraverso la definitiva trasformazione illegittima del territorio e il definitivo conseguimento degli ingiusti vantaggi patrimoniali derivanti dalle illecite condotte criminose ipotizzate) sia il sequestro finalizzato alla confisca ex artt. 321, comma 2, c.p.p., 240, comma 1, c.p., trattandosi di cose che sono servite e sono state destinate a commettere i reati ipotizzati.

Invero, premessa la pacifica legittimità del sequestro preventivo di beni aziendali utilizzati per la consumazione di reati di truffa aggravata (cfr. Cass. Pen. Sez. II 16.5.1995 n. 2038, P.M. in proc. Polichetti), va evidenziato che il sequestro preventivo delle quote o azioni sociali è idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, poichè esso priva i soci dei diritti relativi alle quote, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 7.9.1995 n. 2853, Nocerino), a nulla rilevando il fatto che la misura

reale colpisca anche beni di persone allo stato non indagate (per le quali deve ritenersi precluso ex art. 240, comma 3, c.p. solo il sequestro finalizzato alla confisca) quando occorra comunque impedire l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze del reato (sul punto, cfr. Cass. Pen. 4.7.1995, Orio).

Non risultano invece acquisiti, allo stato, concreti elementi per sottoporre a sequestro preventivo né i conti correnti bancari degli indagati Gallo Alfonso, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Galeone Mario, Esposito Giovanni, nè le somme di denaro corrisposte dalla Energy Plus S.r.l. a Santopietro Giovanni Paolo, né il conto corrente bancario di Santopietro Giovanni Paolo sul quale risultino essere accreditate somme di denaro in suo favore dalla Energy Plus S.r.l. ovvero da soggetti preposti alle funzioni di amministrazione e rappresentanza della società, dal momento che non risulta dimostrato che tali beni costituiscano il prodotto o il profitto dei reati ipotizzati oppure che siano stati impiegati o che possano essere impiegati per il compimento o l'aggravamento o la protrazione dei reati descritti nell'imputazione provvisoria o di altri reati, apparendo anzi evidente dalla stessa formulazione della richiesta (soprattutto per quanto riguarda i conti correnti del Santopietro) che in realtà il sequestro richiesto ha finalità soltanto probatorie ai sensi dell'art. 253 c.p.p., e che, come tale, potrebbe essere eventualmente disposto direttamente dal Pubblico Ministero.

P.Q.M.

1) Letto l'art. 6, comma 2, Legge 140/2003, **dichiara inammissibili** le richieste del Pubblico Ministero di trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati per l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche alle quali ha preso parte De Luca Vincenzo.

2) Letti gli artt. 272 e segg. c.p.p. e 321 c.p.p. **non accoglie** le richieste del Pubblico Ministero di applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di De Luca Vincenzo.

3) Letti gli artt. 272 e segg. c.p.p. **non accoglie** le altre richieste del Pubblico Ministero di applicazione di misure cautelari personali.

4) Letti gli artt. 321 c.p.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p. **dispone il sequestro preventivo** delle somme di denaro profitto dei reati ipotizzati ai capi C) e N) della prima richiesta cautelare nei confronti, rispettivamente, delle società Ideal Standard S.r.l. e Seapark S.p.a., ovunque vengano rinvenute, e, nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, **dispone fin d'ora il sequestro preventivo** dei beni di cui gli indagati di tali reati abbiano la disponibilità, ovunque vengano rinvenuti, per un valore corrispondente ai profitti specificati ai capi C) e N) della prima richiesta cautelare, nei confronti di Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Chirico Franco, Florio Adolfo, Monti Dina, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Ferrari Renato Tullio, Loreti Alberto, Castaldo Pietro, Di Donna Eugenio, Rovello Giovanna, Fossati Pier Enrico, Berritto Giovanni e Rocchino Giovanni, innanzi generalizzati, per il **capo C) della prima richiesta cautelare**, e nei confronti di Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Rovello Giovanna, Santopietro Giovanni Paolo, Santopietro Massimiliano, De Biase Mario, Mari Francesco, Berritto Giovanni e Rocchino Giovanni, innanzi generalizzati, per il **capo N) della prima richiesta cautelare**.

5) Letti gli artt. 321 c.p.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p. **dispone il sequestro preventivo** delle somme di denaro integranti il prezzo dei contratti preliminari stipulati dalla Seapark S.p.a. con Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e le società ad essi facenti capo, così come analiticamente indicate al capo F) della prima richiesta cautelare, nei confronti di Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e delle società Service S.r.l., Cos.Edil S.r.l., Edil.Pag. S.r.l., Tras.Fer. S.r.l., ovunque vengano rinvenute, in

relazione al reato di cui al **capo F) della prima richiesta cautelare** ipotizzabile nei confronti di De Biase Mario, Marotta Felice, Mucio Mariano, Di Filippo Ercole, De Roberto Bianca, Di Lorenzo Alberto, Ricciardi Ernesto, Santopietro Giovanni Paolo, Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro e Italiani Giulio Cesare, innanzi generalizzati.

6) Letti gli artt. 321 c.p.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p. **dispone** nei confronti della società Energy Plus S.r.l. **il sequestro preventivo** dei suoli ex Ideal Standard in area A.S.I. del Comune di Salerno, da individuarsi più dettagliatamente in sede di esecuzione, sui quali dovrà essere costruita ed esercitata la centrale termoelettrica, con le opere annesse, **nonché il sequestro preventivo** delle quote sociali, dei beni aziendali della società Energy Plus S.r.l., ovunque vengano rinvenuti, e dei conti correnti bancari intestati ed in uso alla predetta società, in relazione ai reati di cui ai **capi B), C), D), E) della terza richiesta cautelare** ipotizzabili nei confronti di Keller Karl, Gallo Alfonso, Gallo Francesco, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Esposito Giovanni, Galeone Mario, Marotta Felice, De Biase Mario, Santopietro Giovanni Paolo, Landolfi Nicola, Criscuolo Lorenzo, Maiolica Antonio, Maiolica Lorenzo e Nigro Carmine, innanzi generalizzati.

7) Letto l'art 321 c.p.p. **non accoglie** le altre richieste del Pubblico Ministero di applicazione di misure cautelari reali.

Manda alla Cancelleria per l'immediata trasmissione del presente provvedimento in duplice copia al Pubblico Ministero in sede dott.ssa Gabriella Nuzzi che ne ha fatto richiesta, per l'esecuzione.
Manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di competenza, e per la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Salerno, 21.12.2005

Il Giudice per le indagini preliminari
dott. Gaetano Sgroia"

All'odierna udienza camerale il P.M., in via preliminare, con riferimento alla posizione degli indagati Marotta Felice, Di Lorenzo Alberto, Grieco Vincenzo, Santopietro Giovanni Paolo, Maiolica Antonio e Maiolica Lorenzo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, Legge 20.6.2003 n. 140, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, nella parte in cui estende le garanzie assicurate al parlamentare per l'utilizzabilità delle intercettazioni "indirette" anche agli indagati che non rivestono la qualità di parlamentare, sulla base dei motivi indicati nella memoria depositata in udienza. In subordine, ha insistito per l'accoglimento della richiesta depositata in data 17.1.2006.
I difensori degli indagati hanno chiesto il rigetto di tutte le richieste avanzate dal P.M. e la distruzione di tutti gli atti relativi alle intercettazioni in esame, ritenendo applicabile nel caso di specie la norma di cui all'art. 4 Legge 140/2003.

Osserva il giudicante che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M. difetta del requisito della rilevanza nel giudizio in corso, così come previsto dall'art. 23, comma 2, Legge 87/1953, atteso che, nella sua memoria, il P.M. ha fatto riferimento alle restrizioni alle quali l'organo inquirente è, in generale, sottoposto nella sua attività sulla base della formulazione della norma contestata, ma non ha fatto alcun specifico riferimento ai motivi per i quali il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. In altre parole, il P.M. non ha indicato specificamente la rilevanza della questione ai fini della decisione da assumere all'esito dell'odierno procedimento incidentale, ma semplicemente

ha mostrato fin d'ora la preoccupazione per le conseguenze negative che potrebbero derivare per le sue determinazioni qualora la Camera dei Deputati non concedesse l'autorizzazione a procedere: appare evidente, pertanto, che la questione, allo stato, non ha alcuna rilevanza e potrebbe, eventualmente, essere sollevata soltanto in successive fasi processuali nell'ipotesi in cui la Camera dei Deputati non concedesse l'autorizzazione a procedere.

Parimenti non condivisibili sono le osservazioni formulate dai difensori degli indagati all'odierna udienza camerale in merito all'asserita applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 4 Legge 140/2003.
Invero, come già specificato da questo giudice nella motivazione del suo provvedimento cautelare del 21.12.2005, deve invece ritenersi corretto il riferimento all'art. 6, comma 2, Legge 20 giugno 2003 n.140 operato dal P.M. nella richiesta in esame.
Si tratta infatti non già di intercettazioni effettuate direttamente su utenze in uso al parlamentare (per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 4 Legge 140/2003), bensì delle cosiddette intercettazioni "indirette" disciplinate dall'art. 6 Legge 140/2003 (e cioè le "conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento"), nel senso che si tratta di intercettazioni legittimamente effettuate su utenze in uso a terze persone (e cioè non parlamentari), le quali hanno avuto conversazioni con un parlamentare: di qui la necessità di richiedere, a pena di inutilizzabilità di tali intercettazioni, l'autorizzazione "successiva" della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 6, Legge 140/2003, allorché, come nel caso di specie, il P.M. voglia utilizzare le risultanze di tali intercettazioni in un procedimento a carico del parlamentare.
A conforto di tale interpretazione si pone il chiaro disposto del terzo comma dell'art. 6, che fa riferimento alla trasmissione alla Camera competente degli elementi sui quali si fonda la richiesta, elementi la cui conoscenza da parte della Camera si giustifica solo se tali elementi riguardano il parlamentare.

Pertanto, sulla base di tutte le motivazioni formulate da questo giudice nel suo provvedimento cautelare del 21.12.2005, e alla luce del contenuto dei verbali delle operazioni di intercettazione telefonica allegati dal Pubblico Ministero alla richiesta in esame, appare evidente la necessità di utilizzare le conversazioni telefoniche del parlamentare De Luca Vincenzo - membro della Camera dei Deputati dal 21.5.2001 - legittimamente intercettate sulle utenze in uso agli indagati Marotta Felice, Di Lorenzo Alberto, Santopietro Giovanni Paolo e Grieco Vincenzo e dettagliatamente indicate nell'elenco allegato alla richiesta in esame, ai fini della prova dei reati indicati nell'imputazione provvisoria, ed in particolare al fine di provare il coinvolgimento di De Luca Vincenzo nelle ipotesi criminose a lui ascritte, nonché al fine di corroborare gli elementi già acquisiti a carico degli indagati Marotta Felice, Di Lorenzo Alberto, Grieco Vincenzo, Santopietro Giovanni Paolo, Maiolica Antonio e Maiolica Lorenzo in relazione ai reati a loro rispettivamente contestati.

P.Q.M.

Letti gli artt. 23 e 24 Legge 11.3.1953 n. 87 dichiara manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, Legge 20.6.2003 n. 140 , in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, sollevata dal Pubblico Ministero all'odierna udienza.

Letti gli artt. 6 Legge 20.6.2003 n. 140 e 268, comma 6, c.p.p.
1) Dispone l'acquisizione delle conversazioni telefoniche del parlamentare De Luca Vincenzo - membro della Camera dei Deputati dal 21.5.2001 - intercettate sulle utenze in uso agli indagati Marotta Felice, Di Lorenzo Alberto, Santopietro Giovanni Paolo e Grieco Vincenzo e dettagliatamente indicate nell'elenco allegato alla richiesta in esame depositata dal Pubblico

Ministero in sede in data 17.1.2006.

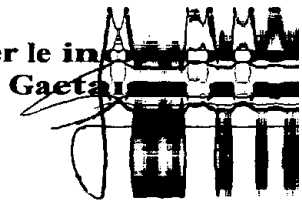
2) Richiede l'autorizzazione alla Camera dei Deputati ai fini dell'utilizzazione [redacted] nel procedimento indicato in epigrafe.

3) Ordina l'immediata trasmissione alla Camera dei Deputati del presente provv[redacted] gli atti relativi alla fissazione e alla celebrazione dell'odierna udienza camerale, [redacted] copia conforme, allegandovi tutti gli atti trasmessi dal Pubblico Ministero a richiesta, ivi compresi i verbali di intercettazione e le registrazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Salerno, 20.1.2006

Il Giudice per le in[redacted]
dott. Gaeta[redacted]



Depositata e letta in
udienza 20.1.06 h 15.50

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Rossella Quaglia